



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2727

Seduta del 22/12/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Piloni

Su proposta dell'Assessore Alessandro Colucci

Oggetto CRITERI E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 - CONTESTUALE REVOCA DELLA D.G.R. 2121/2006

I Dirigenti

Luisa Giovanna Pedrazzini

Benedetta Sevi

Il Direttore Generale Daniela Marforio

L'atto si compone di 182 pagine

di cui 178 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI: la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";

la deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010 del Consiglio Regionale della Lombardia con la quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale;

CONSIDERATO che la citata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede:

- all'art. 80, comma 1, che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 della legge regionale medesima;
- all'art. 80, comma 4, che le funzioni amministrative inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli stessi enti locali, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- all'art. 84 che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengano alle disposizioni in merito, emanate dalla Giunta regionale;
- all'art. 85, che la Giunta regionale assicuri agli Enti locali che intendono avvalersene una idonea collaborazione tecnico-consultiva;
- all'art. 86, le procedure e l'attribuzione delle competenze per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25 e l'accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che individuano la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti con riguardo alle autorizzazioni con procedimento “ordinario” ed a quelle con procedimento “semplificato”;

RICHIAMATA la d.g.r. 15 marzo 2006, n. VIII/2121 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”;

RAVVISATA la necessità, alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché dell’esperienza maturata anche in sede di applicazione dei criteri e degli indirizzi approvati dalla richiamata d.g.r. n. 2121/2006, di ridefinire i criteri e le procedure a cui gli enti competenti dovranno attenersi, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite;

VISTO il documento elaborato dalla competente D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio con il contributo delle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Infrastrutture e Mobilità, Semplificazione e Digitalizzazione e della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Giunta Regionale, concernente:

- criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- appendice A (modulistica e documentazione);
- appendice B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio);

CONSIDERATO che tali nuovi criteri, costituenti atto a specifica valenza paesaggistica ai sensi dell’art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, andranno a sostituire quelli in precedenza approvati dalla citata d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12", comprensivo delle appendici A (modulistica e documentazione), e B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio), che costituisce normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'irrogazione delle sanzioni, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. di revocare, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, la d.g.r. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e l'adozione, a cura della competente D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, delle opportune iniziative per un'idonea comunicazione e divulgazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



RegioneLombardia

**CRITERI E PROCEDURE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI**

**Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio
Unità Organizzativa Progetti integrati e paesaggio - Struttura Paesaggio**

Indice

Introduzione

Capitolo 1 - Paesaggio e tutela paesaggistica

- 1.1 La Convenzione Europea del paesaggio.
- 1.2 Tutela paesaggistica del territorio lombardo nel Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010
 - 1.2.1 Ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica
 - 1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica
- 1.3 Ambiti di “elevata naturalità” (art. 17 delle norme del PPR)
- 1.4 Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico
 - 1.4.1 Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio
 - 1.4.1.1 Il sistema geomorfologico e naturalistico
 - 1.4.1.2 Il sistema antropico
 - 1.4.2 Valutazione paesaggistica del progetto
 - 1.4.2.1 Interventi sull’esistente
 - 1.4.2.2 Nuovi interventi.
- 1.5 Valutazione paesaggistica nell’ambito delle procedure di VIA: coordinamento con la procedura di autorizzazione paesaggistica

Capitolo 2 - Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica

- 2.1 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 2.1.1 la procedura per l’assoggettamento a tutela
- 2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 2.2.1 territori contermini ai laghi
 - 2.2.2 i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua
 - 2.2.3 le montagne oltre 1.600 metri slm (Alpi) e oltre 1.200 metri slm (Appennini)
 - 2.2.4 ghiacciai
 - 2.2.5 parchi e riserve nazionali e regionali
 - 2.2.6 territori coperti da foreste e da boschi
 - 2.2.7 università agrarie e zone gravate da usi civici
 - 2.2.8 zone umide
 - 2.2.9 zone di interesse archeologico

Capitolo 3 - L’attribuzione delle competenze paesaggistiche (articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12)

- 3.1 Le competenze della Regione
- 3.2 le competenze attribuite agli Enti locali lombardi.
 - 3.2.1 Comuni
 - 3.2.2 Enti gestori dei Parchi
 - 3.2.3 Comunità Montane
 - 3.2.4 Province
- 3.3 Idoneità degli Enti locali ad esercitare le competenze paesaggistiche
- 3.4 L’esercizio delle competenze paesaggistiche per gli Enti locali “non idonei”

Capitolo 4 - Criteri e procedure per alcune categorie di opere ed interventi

- 4.1 Opere idrauliche
- 4.2 Derivazioni di acque superficiali o sotterranee
 - 4.2.1 Derivazioni di acque superficiali
 - 4.2.2 Derivazioni di acque sotterranee
- 4.3 Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
 - 4.3.1 Fotovoltaico
 - 4.3.2 Eolico
 - 4.3.3 Biomasse
 - 4.3.4 idroelettrico
- 4.4 Impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili
- 4.5 Linee elettriche
- 4.6 Metanodotti
- 4.7 Recupero, trattamento e smaltimento rifiuti
- 4.8 Attività di escavazione
- 4.9 Interventi nelle aree del demanio lacuale
- 4.10 Lavori di pronto soccorso e di somma urgenza
- 4.11 Opere di sistemazione montana
- 4.12 Trasformazione dei boschi
 - 4.12.1 Interventi di sola trasformazione del bosco
 - 4.12.2 Interventi edilizi o infrastrutturali che comportino “anche” la trasformazione del bosco
- 4.13 Infrastrutture della mobilità: strade, ferrovie e corridoi infrastrutturali, strade panoramiche, viabilità antiche e percorsi di fruizione paesaggistica.
 - 4.13.1 Il progetto delle infrastrutture della mobilità come opportunità paesaggistica, il paesaggio come opportunità progettuale.
 - 4.13.2 Ferrovie e corridoi infrastrutturali
- 4.14 Grande distribuzione e logistica (..localizzazione..)
- 4.15 Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, radiotelevisiva,..)
- 4.16 Sottotetti (trasformazioni e ristrutturazioni)
- 4.17 Cartellonistica

Capitolo 5 - Il procedimento amministrativo in materia di paesaggio

- 5.1 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 - 5.1.1 procedura “ordinaria” ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004
 - 5.1.2 procedura “semplificata” ai sensi del DPR 139/2010
 - 5.1.3 nell’ambito delle “Conferenze di Servizio” (Legge 241/1990 – LR 1/2005)
- 5.2 Procedimento sanzionatorio
- 5.3 Condoni
- 5.4 Casi di intervento sostitutivo
 - 5.4.1 in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 - 5.4.2 in caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori
- 5.5 Le Commissioni per il Paesaggio (art. 81 LR 12/2005)
- 5.6 Diritto di accesso

Capitolo 6 - Responsabilità dell'azione locale ed attività di supporto e vigilanza della Regione

- 6.1 Responsabilità dell'ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio

- 6.2 Attività di supporto e di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici
 - 6.2.1 Struttura operativa regionale
 - 6.2.2 Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite
 - 6.2.3 Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
 - 6.2.4 Attività di vigilanza e monitoraggio della Regione sull'esercizio delle competenze paesaggistiche da parte degli Enti locali.

Appendici

A - modulistica e documentazione

B - schede degli elementi costitutivi del paesaggio

Introduzione

Il presente documento costituisce specifico adempimento a quanto stabilito dall'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, rivede, integra ed aggiorna complessivamente i criteri regionali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici nonché le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli Enti locali lombardi.

La necessità di un sostanziale aggiornamento dei criteri regionali approvati nell'anno 2006 (cfr. DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006) deriva dalla copiosa produzione normativa e regolamentare intervenuta sulla materia nel corso dell'ultimo quinquennio.

Tali variazioni hanno modificato in modo sostanziale il ruolo della Regione e degli Enti Locali rispetto a quello del Ministero dei beni e le attività culturali.

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - promulgata a poco più di un anno dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - afferma un principio di forte sussidiarietà: alla Regione attribuisce prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi di Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

La grande maggioranza delle competenze è attribuita ai comuni, ai quali viene assegnato un maggior peso e ruolo decisivo ed ai quali si chiede, anche, un forte impegno per elevare la sensibilità collettiva verso la salvaguardia del paesaggio e per garantire, tramite la valutazione paesaggistica dei progetti, una migliore qualità delle trasformazioni territoriali.

L'esperienza maturata in questi anni, sia da parte della Regione che degli Enti locali, nonché le numerose modifiche legislative e normative intervenute a livello regionale e, in misura ancor più rilevante, a livello nazionale obbliga a questi aggiornamenti.

Vale la pena ricordare che il D. Lgs. 42/2004, testo unico delle norme in materia di beni culturali e paesaggistici, è stato negli anni recenti soggetto a numerose modifiche ed integrazioni, apportate: dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156; dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n.62; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63; dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129; dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14; dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e, da ultimo, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

Le modifiche alle norme di riferimento hanno comportato, rispetto all'anno 2006, il sostanziale mutamento delle procedure relative al rilascio dei provvedimenti paesaggistici, e indotto la necessità di stabilire nuovi ed aggiornati criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Questa necessità si coniuga con l'opportunità di adeguare la redazione del presente documento agli indirizzi e criteri dettati dal Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio Regionale lombardo.

I presenti criteri, che sostituiscono quelli approvati con la DGR 2121/2006, costituiscono il riferimento per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche dei diversi territori di Lombardia e sono stati redatti tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso dell'ultimo quinquennio, facendo anche tesoro dei rilievi e delle criticità segnalati dagli Enti locali.

Parti del documento sono state mantenute, in particolare gli aspetti metodologici nella valutazione paesaggistica dei progetti, mentre la maggior parte del testo è stato riscritto per le procedure, i criteri ed indirizzi relativi alla valutazione di specifiche categorie di opere ed interventi.

CAPITOLO 1 - PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA

Si ritiene fondamentale riprendere, in questo capitolo, il concetto di paesaggio, senza voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema, le diverse interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre.

Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge "Galasso", potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come membro di Commissione Paesaggio, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale ed alla sua tutela-valorizzazione una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvidi sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche

1.1 - La Convenzione Europea del paesaggio.

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2006, Supplemento ordinario al n. 16).

Dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea si possono trarre alcune interessanti considerazioni intorno al concetto di "bene paesaggistico".

Nel Codice il termine paesaggio viene definito come *"una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni"*.

L'art. 133 del Codice precisa, inoltre, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

E' giusto appunto alla Convenzione Europea del Paesaggio che si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità di vita.

In tale Convenzione il termine "paesaggio" viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici).

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

L'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette "bellezze d'insieme", richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti ("aspetto" dei "complessi" o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce "valore estetico e tradizionale" all'insieme in cui si "compongono".

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:

- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con "l'aspetto" del territorio;
- la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una "forma" riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e di "appartenenza" dalla quale dipende largamente la qualità della vita.

In coerenza con questa considerazione si può affermare che non c'è paesaggio senza un soggetto che organizzi i segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggregabili in infiniti paesaggi.

A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia

relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate “paesaggi”.

E' evidente che le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che le percepisce.

Proprio in considerazione della particolare attenzione che il Codice pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio, affidate a tessiture paesaggistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione “dinamica” di questi valori diffusi è il Piano Paesaggistico Regionale.

Gli Enti locali, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica anche per interventi di piccola entità, si dovranno sempre rapportare ad una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio.

In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali - articolo 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza.

Per questo è fondamentale che venga innanzitutto effettuata un'attenta ricognizione dei valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali.

La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli “elementi costitutivi” del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi.

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi.

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso.

La tutela e la qualificazione dovranno esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al grado di “sensibilità” del luogo.

Condizione essenziale alla base di ogni azione di tutela paesaggistica è la “conoscenza” del paesaggio e delle sue potenzialità. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori.

Ciò al fine di individuare, in rapporto ai caratteri rilevati, le condizioni di compatibilità tra queste risorse e le eventuali trasformazioni proposte.

Tale processo conoscitivo, indispensabile, può avvenire con vari livelli di approfondimento, in relazione all'importanza ed al carattere della trasformazione proposta, ma non può prescindere dalla necessità che si presti una particolare attenzione al risultato estetico degli interventi proposti.

1.2 Tutela paesaggistica del territorio lombardo nel Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010

Il 19 gennaio 2010, con deliberazione n. 951, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell'art. 21 della l.r. 12/2005 "legge per il governo del territorio" a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17.2.2010).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004).

Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Il Piano Paesaggistico regionale riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Le tre finalità perseguite, nell'ottica della di una diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio, sono:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale attraverso una serie di azioni come la tutela e la valorizzazione dei laghi lombardi, con specifica attenzione alla salvaguardia dello scenario lacuale che ne connota con particolare forza l'immagine consolidata, l'identità storica e il delicato equilibrio ambientale; il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali e della rete idrografica naturale con azioni di tutela maggiormente articolate per il fiume Po; la tutela e la valorizzazione paesaggistica delle infrastrutture idrografiche artificiali (navigli, fontanili, canali di bonifica e irrigazione, rete irrigua); la salvaguardia dei paesaggi di elevata naturalità della montagna; la tutela e la valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei e insediamenti storici; l'attenzione prioritaria agli interventi di riqualificazione e di recupero di ambiti ed aree degradati o dismessi in quanto opportunità unica e non ripetibile di ricomposizione e di riassegnazione di significato ai luoghi che l'hanno perso; la tutela dei Siti Unesco, sulla base dei Piani di Gestione degli stessi, e dei Geositi di rilevanza regionale; la salvaguardia e la valorizzazione dei Belvedere e delle visuali sensibili, la tutela e la valorizzazione della viabilità storica e di quella di interesse paesaggistico.

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l'attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso e l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

1.2.1 Ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per questi ambiti il Piano Paesaggistico Regionale, oltre a specifici indirizzi e criteri per le diverse unità tipologiche di paesaggi, stabilisce - all'art 16 bis delle Norme del Piano - alcune prescrizioni generali e specifiche per la disciplina dei beni paesaggistici.

Sono richiamate le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed i criteri specifici al riguardo emanati da Regione Lombardia, ed in dettaglio sono elencate le cautele e gli indirizzi da osservare per quanto attiene le trasformazioni degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

Per la tutela e la gestione delle trasformazione delle aree e degli immobili di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ci si deve riferire alle disposizioni e i criteri emanati da Regione Lombardia, nonché alle indicazioni e prescrizioni in merito dettate dai PTC provinciali e dai PGT con contenuti paesaggistici; negli ambiti a parco o riserva si applicano inoltre le disposizioni di maggior dettaglio o integrative contenute nei Piani territoriali di coordinamento o nei Piani di gestione delle singole aree protette.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica disciplina di tutela alla quali attenersi, si applicano le prescrizioni di seguito dettate.

I beni paesaggistici individuati di cui alla **lettera a) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004**, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, preservandone l'identità e l'integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l'individuazione quale bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere i predetti caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi specificamente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da trasformazioni al contorno o da eccessiva pressione antropica.

Per questi beni paesaggistici individuati, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o integrità che ne hanno determinato l'individuazione originaria, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.

Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004**, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui preservazione come "aree verdi attraenti" diviene assolutamente prioritaria e inderogabile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti urbanizzati.

Per questi beni la norma del PPR indica le seguenti particolari prescrizioni:

- devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchio impianto, e devono essere scelti con particolare cura materiali e arredi,
- deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti,
- si deve tenere conto del valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione delle scelte di illuminazione,
- deve essere attentamente valutata la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni informativi ed è da escludersi l'inserimento di pannelli pubblicitari,
- deve essere valutata con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporle devono risultare idonei al carattere storico-culturale e ambientale dell'area,
- sono da escludersi destinazioni d'uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l'integrità del complesso architettonico e del sistema verde e va pertanto opportunamente considerato in tal senso l'esercizio di eventuali manifestazioni o attività ad elevato impatto di pubblico.

Per questi beni paesaggistici, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non comune bellezza o rilevanza ambientale e della flora che ne hanno determinato l'individuazione, le prescrizioni sopra indicate sono da intendersi quale indicazione di non modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso.

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle **lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004**, le cosiddette "bellezze d'insieme" e "bellezze panoramiche", qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono alcune prescrizioni generali che sono dettate sia dall'art. 16 bis della normativa del PPR oltre che dai presenti criteri: in particolare nella valutazione paesaggistica che dovranno effettuare gli Enti locali e le rispettive Commissioni Paesaggio potranno essere utili le indicazioni contenute nella sezione modalità delle trasformazioni delle "Schede degli elementi costitutivi del paesaggio" (appendice B), assumendo quali cautele per le modalità d'intervento gli "Elementi di vulnerabilità e di rischio" e le "Categorie compatibili di trasformazione" ivi indicate.

Il Piano Paesaggistico Regionale indica per questi ambiti, proprio in ragione della loro natura di ambiti estesi e non puntuali o "individui", l'osservanza delle specifiche prescrizioni di seguito dettate con riferimento ad alcuni specifici contesti e ad alcune distinte categorie di opere.

I criteri ed indirizzi di seguito richiamati valgono come riferimento per le valutazioni cui gli Enti locali, sia le strutture tecniche che le Commissioni Paesaggio, devono attenersi nell'esame dei progetti di trasformazione proposti.

Cartellonistica e mezzi pubblicitari:

- cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
- cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;
- cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

Sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale:

- devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo componente connotativa dello stesso,
- devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne caratterizzano l'assetto tradizionale,
- vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in disuso,
- devono essere impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere principalmente pedonale o ciclo-pedonale .

Viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali:

- tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano;
- salvaguardia della permanenza dei "calchi" e degli allineamenti all'interno degli abitati;
- salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al "sistema strada" quali stazioni, caselli, locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.;
- salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta;
- perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.);

- inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra.

Alberate, filari e macchie boschive:

- nei paesaggi rurali di pianura devono essere salvaguardati, potenziati e valorizzati i filari e le quinte arboree o arbustive tradizionalmente correlati alla partizione agraria, che connotano il paesaggio agrario tradizionale segnandone, tramite quinte verdi, la tessitura e le relazioni con gli insediamenti e l'idrografia; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali di accesso ai nuclei; devono essere altresì tutelate e valorizzate le macchie boschive esistenti e i sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell'idrografia superficiale;
- nei paesaggi rurali collinari, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, delle alberature che segnano l'accesso a ville e parchi, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli; gli interventi riguardanti i boschi devono essere finalizzati in generale al loro mantenimento, le eventuali riduzioni delle loro superfici devono essere compensate attraverso l'attuazione di piani di rimboschimento conformemente alla normativa di settore ed in coerenza con la salvaguardia dei caratteri connotativi del paesaggio locale;
- nei paesaggi rurali montani, deve essere tutelata la conformazione morfologica dei versanti e, ove presente, la particolare organizzazione agraria caratterizzata da balze e terrazzamenti, i manufatti utilizzati per il contenimento delle terre devono essere realizzati con tecniche coerenti con la tradizione locale; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela e valorizzazione di alpeggi e maggenghi, alla salvaguardia dei caratteri di naturalità dei versanti meno antropizzati e alla cura dei boschi;
- in ogni caso, l'eventuale sostituzione e reintegro della vegetazione presente, dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di essenze di specie autoctone o comunque già consolidate nel contesto paesaggistico, di opportuna dimensione e nel rispetto delle connotazioni vegetazionali, tradizionalmente consolidate nell'area.

Belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici:

- devono essere salvaguardate le potenzialità di percezione del paesaggio indicate nella descrizione del bene, valutando in tal senso con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica;
- devono essere evitate interventi e attività che:
 - possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali,
 - possono compromettere le condizioni di accessibilità e fruibilità pubblica dei siti e dei tracciati,
 - possono compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con particolare attenzione interventi di arredo e illuminazione, collocazione di spazi per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici.

Pertanto nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione deve essere effettuata sulla base dei presenti criteri con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni e dei criteri di gestione (laddove esistenti) dello specifico atto di tutela.

Tale valutazione si conclude, laddove l'intervento risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con l'autorizzazione paesaggistica rilasciata secondo le procedure e modalità stabilite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e secondo le competenze stabilite dalla legge regionale.

Va ricordato che l'autorizzazione paesaggistica è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione edilizia libera) e deve, comunque, essere acquisita prima dell'inizio lavori anche nel caso di trasformazione soggette a semplice comunicazione per quegli interventi cosiddetti di "edilizia libera" (cfr. art 6 del DPR 380/2001 come sostituito dalla Legge 73/2010).

Va altresì ribadito che laddove l'intervento non risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, ed il procedimento si concluda con un diniego paesaggistico, viene inibita la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo edilizio.

1.2.2 Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per quanto riguarda la rimanente parte del territorio lombardo, gli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il PPR ribadisce l'obbligo di un esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici.

Va segnalato che Regione Lombardia, già con il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale, aveva stabilito di riservare una doverosa attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale stabilendo l'obbligo di una valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico.

In tali ambiti la salvaguardia del paesaggio è esercitata tramite un esame paesistico, condotto dal proponente l'intervento sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47).

Tali criteri per la redazione dell'esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo, indicano un metodo che definisce le modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e del grado di incidenza paesistica del progetto.

Tale metodo consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l'intervento e viene valutato dall'ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Con l'approvazione del PPR, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, il provvedimento regionale sopra citato continua ad esplicitare tutta la sua efficacia per cui è obbligatorio per tutto il territorio regionale - ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) - che i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale ((cfr. articoli 35-39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale).

Ne consegue, per tutti i progetti che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, l'obbligo di effettuare l'esame paesistico.

Tale obbligo permane, non solo per gli interventi la cui realizzazione è subordinata al rilascio di uno specifico titolo abilitativo edilizio, ma anche per gli interventi per i quali il nuovo testo dell'art. 6 del DPR 380/2001, come sostituito dalla Legge 73/2010, ha semplificato le procedure per la relativa realizzazione.

Infatti il comma 1 della norma sopra richiamata richiede comunque il "rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia" e, il comma 3 del medesimo articolo, richiede che alla comunicazione di inizio dei lavori richiesta per alcuni tipi di intervento debbano essere allegate "le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore".

Deve pertanto correttamente ritenersi che le disposizioni della Normativa del vigente Piano Paesaggistico Regionale (cfr. art. 35, comma 1), le quali stabiliscono che *"in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame d'impatto paesistico"*, rientrino tra le "normative di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell'attività edilizia", e che la valutazione d'impatto paesistico, ove necessaria, possa annoverarsi tra le "autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore".

Infine va segnalato che tale orientamento è confermato anche da recenti pronunciamenti giurisprudenziali (TAR Brescia – sentenza n. 2411/2010) che considerano la disposizione del Piano Paesaggistico Regionale, relativa all'obbligo della valutazione paesistica preliminare al rilascio dei successivi atti di assenso edilizio o per l'inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività, quale strumento attraverso il quale l'ordinamento persegue l'obiettivo della tutela del paesaggio.

In conclusione si evidenzia che nelle aree del territorio regionale, non sottoposte a specifica tutela paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004, tutti gli interventi edilizi che comportino una modifica dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, da realizzarsi per gli effetti di qualunque titolo abilitativo all'attività edilizia, devono essere comunque preceduti dal preventivo esame paesistico dei relativi progetti.

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'esame paesistico dei progetti, si richiamano le disposizioni dell'art. 39 delle norme del PPR, e si evidenziano due aspetti che hanno una forte ricaduta nei rapporti tra cittadino/professionista e pubblica amministrazione.

Al progettista (art. 39 comma 1) compete la redazione dell'esame paesistico del progetto, con il quale viene proposta una "valutazione dell'impatto paesistico" che potrà collocarsi:

- al di sotto della soglia di rilevanza;
- tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza;
- oltre la soglia di tolleranza.

In base all'art. 39, comma 2 i progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico e, quindi, possono essere presentati all'amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica di cui all'articolo 35, comma 6 delle norme del PPR.

All'Amministrazione locale (cfr. art. 39, comma 1 delle Norme del PPR) resta la facoltà di verifica della adeguatezza della stima d'impatto proposta dal proponente.

Nel caso in cui la stima fornita dal progettista dell'intervento non sia giudicata adeguata il responsabile dell'Ente locale comunica all'interessato le specifiche motivazioni, puntualmente illustrate, per le quali non si condivide la valutazione fornita dal progettista.

Contestualmente viene avviata la fase relativa al "giudizio d'impatto paesistico" che prevede la richiesta al proponente l'intervento di una relazione paesistica (cfr. art. 35, comma 6) e, in ottemperanza alle disposizioni dell'art 81, comma 3, lettere b) e c) della LR 12/2005, l'acquisizione dell'obbligatorio parere della Commissione Paesaggio locale sul progetto presentato: va precisato che tale richiesta di parere non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori, che vanno in ogni caso rispettati.

Tale fase, oltre che nel caso sopra illustrato, si avvia anche a seguito della autonoma valutazione del progettista che attribuisca al progetto un impatto paesistico oltre la soglia di rilevanza.

Successivamente all'acquisizione del parere della Commissione Paesaggio, il responsabile del procedimento esprime il giudizio di impatto paesistico (cfr. art. 39, comma 5) formulando eventuali richieste di modifica del progetto o subordinandone l'approvazione alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare l'inserimento nel contesto.

1.3 Ambiti di "elevata naturalità" (art. 17 delle norme del PPR)

Per quanto riguarda questi vasti territori, ove l'elemento prevalente è che li connota come ambiti di elevata naturalità è la scarsa presenza antropica, la disciplina paesaggistica, dettata dall'art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;

- b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
- c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
- d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
- e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

L'individuazione di tali ambiti, che corrispondono a quelli originariamente perimetrali dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad eccezione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia, è indicata nel Piano Paesaggistico (cfr. tavola D e repertorio ad essa allegato).

Va osservato che la specifica disciplina di tutela stabilita dall'art. 17 soprarichiamato non si applica nelle aree che, pur ricadendo entro gli "ambiti di elevata naturalità", sono ricomprese in parchi regionali dotati di Piano Territoriale di Coordinamento definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione.

Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del citato articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.

Allo stato attuale delle disposizioni legislative e regolamentari, negli ambiti di elevata naturalità, non subiscono alcuna specifica limitazione e, pertanto, possono essere realizzate le seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché alcuni interventi indicati al comma 11 dell'art. 17 delle norme citate;
- b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
- f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
- g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.

Occorre precisare che gli interventi e le opere, non esplicitamente indicate nella norma soprarichiamata del Piano Paesaggistico Regionale, non possono essere realizzate negli ambiti di elevata naturalità.

Vanno richiamate anche le disposizioni del comma 6 dell'art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico le quali stabiliscono, relativamente alla possibilità di realizzare alcune tipologie di interventi negli ambiti di elevata naturalità, che:

- la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
- la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed interventi ammessi, al fine di garantire la coerenza con il contesto paesaggistico esistente i progettisti, nella elaborazione dei progetti, dovranno fare riferimento oltre che agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale:

- ai presenti criteri nonché agli specifici indirizzi eventualmente dettati dagli atti di assoggettamento a tutela nel caso le aree interessate ricadano entro gli ambiti di elevata naturalità e siano anche assoggettate a specifica tutela paesaggistica (ex articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004);
- alle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (cfr. d.g.r. n.11045 dell'8 novembre 2002 - 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002) qualora le aree, ricadenti entro gli ambiti di elevata naturalità, non siano assoggettate a specifica tutela paesaggistica.

1.4 Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità della valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti tramite la formulazione di un parere obbligatorio e consultivo sul progetto all'esame.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico,
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio,
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e quindi la compatibilità paesaggistica del progetto.

E' auspicabile che le motivazioni espresse dalle Commissioni per il Paesaggio ripercorranò sinteticamente i tre passaggi che hanno condotto alla definizione del parere finale.

Al fine di fornire un supporto alle operazioni richiamate, vengono indicati alcuni indirizzi utili per impostare un'analisi sistematica del paesaggio. Analisi che si ritiene parte essenziale di una attività di tutela e di corretta valutazione di compatibilità degli interventi.

La tessitura relazionale che "tiene insieme" in un unico organismo significativo gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni singola componente della sua capacità significativa e che, reciprocamente, alla singola componente sia dato di evocare l'organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là dove sia residuo di un paesaggio alterato.

Questa parte dei presenti criteri riserva un rilevante spazio alla descrizione di singoli elementi connotativi affinché si abbia cura della loro conservazione, a tutela della ricchezza significativa del paesaggio nel suo complesso, proponendo una metodologia di analisi, che risulterà certamente incompleta e potrà anche non trovare un unanime consenso sul piano metodologico, ma che intende riconfermare un criterio oggi ampiamente riconosciuto nell'ambiente scientifico-culturale, come in quello politico-amministrativo.

Si fa riferimento alla imprescindibilità del preventivo percorso conoscitivo del contesto ambientale in ogni processo di trasformazione territoriale, sia nel momento di ideazione del progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici.

1.4.1 - Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio

Onde costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati, coglierne gli elementi di identità, descriverne i contenuti paesistici, gli enti locali possono procedere ad un censimento cartografico dei principali elementi paesaggistici che ricadono negli ambiti di vincolo.

L'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio è una operazione da condurre con attenzione per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi. Si tratta di riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

A tal fine si ritiene utile il rimando alle schede (appendice B al presente documento) relativi ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l'identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano, esemplificativamente, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati.

Le condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici elencati, valutate sulla base di osservazioni generalizzate (nell'arco temporale degli ultimi due-tre decenni) estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono nell'intera area regionale lombarda, sono state rilevate in base ai seguenti parametri:

- evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;
- trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;
- cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il "giudizio di valore" relativo all'elemento costitutivo.

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati nelle schede in relazione al contesto.

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo).

Un possibile effetto "obliterativo" può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell'insieme delle coperture da luogo pubblico (es. da un percorso collocato in posizione più alta).

Mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della proposta realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica d'insieme.

Compito dell'ente cui è attribuita la competenza paesaggistica, e delle Commissioni per il Paesaggio (v. paragrafo 5.5 dei presenti criteri) è quello di saper calare, nelle condizioni locali, le indicazioni fornite in termini generali dalle schede soprarichiamate, che costituiscono una prima struttura "aperta" che, tramite le esperienze locali e un reciproco scambio di informazioni tra Regione ed enti locali, potrà crescere, articolarsi e perfezionarsi nel tempo.

Ai soli fini di dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono stati organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche:

- il sistema geomorfologico e naturalistico;
- il sistema antropico.

E' ovvio che questa schematica catalogazione dei segni paesaggistici non restituisce la realtà del "paesaggio", che si caratterizza, come è stato più volte ribadito nel testo, proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa struttura territoriale "significativa".

1.4.1.1 - Il sistema geomorfologico e naturalistico

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale, suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale.

E' noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati: d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

- a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;
- a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alla idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale si deve far riferimento anche al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).

1.4.1.2 - Il sistema antropico

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il "sistema antropico", nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo dei sottosistemi di seguito descritti.

- *Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Le schede che vengono proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte alle strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) e dall'altra agli elementi puntuali diffusi che le caratterizzano.

Gli Enti locali potranno poi articolare tali categorie in base alle specifiche situazioni.

La fase analitica deve partire dalla considerazione delle caratteristiche qualitative e morfologiche del sistema di relazioni territoriali che caratterizza l'ambito, per arrivare a individuare, a livello locale, l'orditura dei campi, la suddivisione dei lotti e le interrelazioni di questi segni con gli elementi geomorfologici, al fine di evidenziare la "tessitura" territoriale del contesto specifico dell'intervento. L'individuazione dei singoli elementi puntuali e lineari potrà così configurarsi come un processo ricognitivo significativo e non come semplice catalogazione di oggetti.

- *Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

Alla "tessitura e caratterizzazione" del sistema rurale-paesistico-ambientale (come definito nei criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei PTCP – cfr. dGR n. VIII/8059 del 19.09.2008) concorrono non solo gli elementi che strutturano il territorio (i sistemi a rete, i terrazzamenti, i manufatti, i sistemi verdi lineari e non, etc) e caratterizzano il suolo in relazione alle diverse funzioni che questo svolge (fertilità, permeabilità, stoccaggio di carbonio organico, evapotraspirazione, etc), ma anche i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti conseguenti a logiche interne al settore e di mercato) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione del territorio e relazioni che tali usi implicano.

Vanno, poi, considerate le "trame verdi" che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

Recenti studi condotti in relazione all'uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni hanno evidenziato importanti trasformazioni territoriali, registrando un forte crescita delle aree urbanizzate e "consumo" di suoli agricoli.

Gli impatti diretti e non sul "sistema" derivati dalla progressiva e costante erosione del suolo agricolo e libero hanno inciso ed incidono in modo importante sul paesaggio e sulla sua qualità. Al fine di minimizzare il consumo di suolo il PTR declina obiettivi strategici, tematici e per singoli ambiti territoriali.

L'azione di tutela, muovendo da specifiche attenzioni all'uso del suolo rivolte a minimizzarne il consumo, deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree floristiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

- *Sistemi insediativi*

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il "sistema insediativo".

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità.

Le schede che vengono proposte prendono in considerazione alcune tipologie di insediamenti ricorrenti nel territorio lombardo e per le singole definizioni e l'individuazione delle categorie compatibili di trasformazione si rimanda alle schede stesse.

Si ribadisce che, nel caso l'Amministrazione si trovasse ad affrontare situazioni difficilmente riferibili alle tipologie indicate, l'integrazione di tale elenco da parte degli Enti locali è operazione prevista ed auspicabile. Ovviamente l'attenzione delle Amministrazioni e degli esperti devono

rivolgersi ad evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema paesaggistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma originaria rispetto alla collocazione orografica.

- *Tipologie edilizie*

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma, seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.), deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale a partire da valutazioni "storico-critiche" (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione contesto ambientale di appartenenza) e "metrico-formali" (dimensioni, distribuzione spazi e volumi ed elementi costruttivi).

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale e sovracomunale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi), perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela paesaggistica.

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma - in strettissima connessione - propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Anche in questo caso le schede fornite presentano opportune indicazioni relative ad alcune tipologie ricorrenti quali ad esempio i tipi a schiera, a corte, in linea, a torre, gli edifici monofamiliari isolati o gli edifici di archeologia industriale.

Gli interventi sull'esistente relativi alle opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi, l'eliminazione delle superfetazioni aggiuntisi nel tempo.

L'azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento tecnologico (centrale termica, ascensori ecc.), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei sottotetti, di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture per adeguamento ai rapporti aero-illuminanti) siano integrati e armonizzati organicamente con il fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale dell'edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi.

- *Materiali ed elementi costruttivi*

Le schede proposte considerano in particolare i materiali edilizi tradizionali (pietra, legname, cotto, intonaci, materiali da rivestimento).

Non sono considerate le tecniche costruttive "moderne", strutture in cemento armato o miste, in quanto la vasta articolazione e la problematicità dell'argomento hanno suggerito di rimandarne la trattazione a successivi approfondimenti.

Le Amministrazioni locali possono, però, elaborare schede specifiche relative ai casi che interessano il proprio territorio (ad esempio con riferimento a ville liberty, palazzi ottocento-novecenteschi, edifici razionalisti...).

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco "raso-pietra").

E' ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesaggistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi stollati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a "faccia a vista" poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi "lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

Come noto, prevalgono nella fascia alpina e consistentemente in quella prealpina le coperture in pietra, assai rari, ma importanti da conservare là dove ancora esistono, i tetti coperti con tavolette di legno (scandole) o, in qualche caso, ormai quasi unico, con materassino di paglia (materiale che tuttavia da molto tempo — a differenza dei paesi francesi e anglosassoni — è stato sostituito con la pietra), il tetto lombardo per antonomasia è quello di tegole in cotto e non ammette varianti di sorta: con l'uso di opportuni accorgimenti di recente introduzione è divenuto affidabile allo stesso livello di altre soluzioni.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica.

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Rispetto alle prime, si ricorda che scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia d'età storica: quando vennero realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estende progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignorata è, poi, la recinzione nell'area alpina nella quale il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro: soprattutto all'interno del tessuto edilizio del villaggio, la continuità dello spazio non costruito rappresentava una delle condizioni essenziali per la vivibilità dello stesso.

1.4.2 - Valutazione paesaggistica del progetto

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o quell'ambito si collocano.

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in "composizione" con il contesto. Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere

considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico-culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesaggistico, ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in "composizione" con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi, che per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato;
- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti.

Ai soli fini orientativi delle valutazioni delle condizioni che determinano una particolare rilevanza per determinate categorie di interventi si forniscono alcune sintetiche indicazioni.

1.4.2.1 - Interventi sull'esistente

Per quanto riguarda questa categoria di possibili trasformazioni territoriali si fa sinteticamente, ed esemplificativamente, riferimento agli edifici e fabbricati ed agli spazi ineditati.

Per quanto riguarda **gli edifici** una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo delle facciate, alla presenza di elementi originali di finitura, ecc.) andrà rivolta a quei fabbricati che rivestono un maggior valore derivante da:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia della architettura, anche contemporanea);
- storicità: l'edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);
- elementi distintivi (l'edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.);
- elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in modo diffuso e caratterizzate sul territorio, ad esempio le fornaci di calce sul lago Maggiore, le cascine a corte della bassa Lombardia, le ville o gli alberghi d'epoca sul lago di Como, le baite in val Grosina, ecc.).

Per quanto riguarda gli **spazi ineditati** si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini, e viali, della viabilità storica e della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici).

Per il sistema dei parchi, giardini e viali una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo dei percorsi e degli impianti vegetali arborei ed arbustivi, alla conservazione degli elementi di arredo e delle pavimentazioni originali, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un elevato valore a fronte di:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);
- storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);
- intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile.

Per il sistema della viabilità storica una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, conservazione dei

manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di piante, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un maggior valore derivante da:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);
- storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.).

Per il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi) va rivolta a quei percorsi o punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e della qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.4.2.2 - Nuovi interventi.

Per la valutazione dei nuovi interventi proposti è opportuno, da un lato, considerare le tipologie di opere che comportano un intuitivo elevato impatto e, dall'altro, prestare una adeguata attenzione agli ambiti di maggiore sensibilità paesaggistica.

Sono indubbiamente tipologie edilizie che comportano un elevato impatto sia sul paesaggio sia sul suolo, quelle generalmente riferibili all'edilizia industriale, alle strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati), alle infrastrutture di trasporto e tecnologiche, a grandi impianti ed infrastrutture sportive-turistiche

Sono sicuramente ambiti connotati da una elevata sensibilità i territori acclivi ed i versanti di valli (per percepiibilità e per la necessità di associare ad ogni intervento vistosi manufatti di contenimento delle terre) nonché le aree in rapporto visivo con ambiti territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente descritti o di elementi di accertata qualità paesaggistica assoggettati a specifica tutela.

Una particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi da effettuarsi in ambiti centuriati, nei quali si dovranno conservare sia l'impianto geometrico che i segni storici ad esso connessi (viabilità, piante, canali irrigui, ecc.).

Se il processo edilizio in oggetto — di recupero o di nuova edificazione che sia — si colloca entro un contesto di attenzione e tutela ambientale, significa che deve comunque rifarsi, alla debita scala, a tutti quei "caratteri paesaggistici, aggregativi ed edilizi" che hanno determinato la formulazione del vincolo stesso.

Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche.

L'ambiente lombardo, salvo casi particolarissimi, è caratterizzato e definito prevalentemente dal sistema dei segni antropici che rientrano, quindi, necessariamente nel contesto di riferimento.

Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari per caratteristiche ambientali, che l'edificato esistente rappresenta un sistema strutturale e simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale.

Tale posizione comporta da una parte l'accurata manutenzione dell'esistente e dall'altra la capacità di inserire le nuove realizzazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con evidenza dall'ambiente storico.

Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione non si consegue solamente attraverso caratteristiche "mimetiche" di alcuni - seppure importanti - elementi di finitura, ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei caratteri finora elencati che definiscono un sistema edilizio.

Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale.

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà effettuare una analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato,

in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si ponga come obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali), l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi e la minimizzazione del consumo di suolo; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni.

Successivamente dovrà essere descritto il progetto risultante dalle sopradette considerazioni e dovrà essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesaggistica.

Qualora risulti che, per ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell'assetto ambientale, dovranno anche essere descritte le opere di mitigazione dell'impatto visuale che si intendono adottare.

Nell'applicazione di questo criterio progettuale si dovrà tener conto dei caratteri connotativi dei differenti tipi di paesaggi urbanizzati (poli ad alta densità, aree urbane delle frange periferiche, urbanizzazione diffusa a bassa densità) e degli specifici indirizzi di tutela per la cui descrizione si rimanda, richiamandole, alle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.

La tutela paesaggistica dei "poli ad alta densità" deve orientarsi non solo al rispetto degli elementi e dei brani di paesaggio non sommersi dall'ondata edificatoria recente, togliendo ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc.

Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame territoriali storicamente costruite a partire dal centro urbano e, in sottordine dalle polarità periurbane, a suo tempo centri rurali, che vanno tutelati nel loro impianto e nei loro caratteri edilizi là dove qualcosa è sopravvissuto.

Ma la tutela va anche esercitata partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di urbanizzazione, dai fiumi su cui storicamente è venuta impernandosi l'area metropolitana con le sue direttrici di industrializzazione.

Ridefinire in un "sistema" tutte queste funzioni, ritornare ad un progetto complessivo per ricostruire la trama verde della città significa anche riscoprire uno strumento di ridisegno e di arricchimento del tessuto urbano già espresso nel passato, come testimoniano i parchi ed i giardini storici di ville e palazzi e le alberature dei viali.

Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, abbazie, ville signorili ed alle testimonianze storiche degli sviluppi propri dell'area, tra cui edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di valore archeologico.

Per questo si dovrà porre una particolare attenzione, sia per gli aspetti percettivi che strutturali, alle direttrici ferroviarie e stradali di accesso alla città.

La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture storiche e moderne significative sorte lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento della riconoscibilità di un segno importante della storia.

Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del fenomeno della dismissione di edifici ed aree che hanno assunto una dimensione ed un impatto sempre maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identità che contribuiscono ulteriormente al degrado dell'ambiente urbano.

La riconversione di questi ambiti dismessi deve essere studiata e programmata in termini complessivi assegnando a queste nuove "occasioni urbane" non solo un ruolo decongestionante, ma anche di qualificazione formale e tipologica del paesaggio urbano e di ritorno al verde nella città.

Nelle "aree urbane delle frange periferiche" la tutela deve esercitarsi come difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario così minacciato da vicino dall'espansione edificatoria, ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle discontinuità o rotture delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane.

Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad obliterare le strutturazioni territoriali storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemontane, oltre che i cuori storici delle città e dei centri minori.

Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le strutture di base; va anche salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze.

Da questo punto di vista una tutela specifica di questi paesaggi riguarda il rispetto per la fruizione panoramica delle vicine prealpi e dei paesaggi impostati su conoidi che degradano verso la bassa pianura: la percezione prima della "lombardità".

Ciò si ottiene attraverso le verifiche di compatibilità nei confronti dei coni visuali impostati sulle direttrici statali e ferroviarie.

Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell'area devono essere tutelati: santuari, chiese, ville signorili, case rurali caratteristiche, testimonianze dell'archeologia industriale, quartieri e case che segnano la storia dell'industrializzazione.

Se la periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo, che investe grande parte dei territori urbanizzati dell'area metropolitana, è necessario che l'intervento urbanistico ed edilizio promuova la qualificazione e la riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla definizione dei "margini", alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti.

Nei territori connotati da "urbanizzazione diffusa a bassa densità" i caratteri degli scenari, sui quali si innestano questi nuovi paesaggi costruiti si sono in molti casi conservati o, quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti.

Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore urbanizzazione, e pertanto la tutela deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora permangono e distinguono il luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i brani urbanizzati e definendone i "margini".

Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l'occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami.

Come indicato anche per i paesaggi delle frange periferiche, deve essere rispettata la fruizione panoramica delle direttrici statali e ferroviarie, degli elementi della "lombardità", con particolare riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali.

In relazione a questi ultimi, in particolare, dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta, anche nel caso di riusi compatibili, a mantenerne la "leggibilità" del ruolo e della funzione storicamente avuta nella organizzazione del territorio oltre che dei caratteri architettonici.

Dovrà essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche, conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai tracciati, ai viottoli di interesse storico, paesaggistico ed ambientale, alle presenze dell'archeologia classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi.

La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e produttivo che permettano lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i fondamentali caratteri del paesaggio circostante

1.5 Valutazione paesaggistica nell'ambito delle procedure di VIA: coordinamento con la procedura di autorizzazione paesaggistica

Va premesso che ai sensi della Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale", la Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B della medesima legge che sono ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti **ambiti di rilevanza paesaggistica regionale**:

- ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;
- ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;
- ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;

- fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;
- fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;

La Provincia è invece autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 8 della l.r. 5/10, con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C della l.r. 5/2010;
- localizzati nel territorio di più comuni.

Al fine di una corretta valutazione della componente paesaggistica nell'ambito della procedura VIA, si forniscono alcune indicazioni generali utili a redigere, ma anche a valutare da parte dell'autorità competente, gli studi d'impatto ambientale relativi ad interventi ricadenti o meno in ambito non assoggettato a specifica tutela paesaggistica.

Tra le componenti ed i fattori ambientali da considerare nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) vanno considerati gli aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

Le analisi devono essere svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato.

Il quadro di riferimento progettuale deve descrivere le norme e prescrizioni del PPR e degli strumenti urbanistici di interesse per il progetto, nonché i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà esistenti.

Qualora un progetto interessi un ambito **non assoggettato** a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere quegli elementi di analisi, descrizione e valutazione paesaggistica meglio descritti nelle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (cfr. articoli 35-40 delle norme del PPR e DGR 11045/2002).

Nel caso invece il progetto interessi un ambito **assoggettato** a specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la norma regionale stabilisce che contestualmente all'avvio della procedura di VIA sia presentata dal proponente anche l'istanza di autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 4 della LR 5/2010).

La contestualità tra istanze non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.

A tal fine la Giunta regionale approvando il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 ha stabilito le modalità per il coordinamento delle procedure di VIA e di autorizzazione paesaggistica.

La norma legislativa e regolamentare stabilisce che la documentazione tecnica depositata a corredo dell'istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente a corredo della specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica, anche se tale richiesta è stata presentata presso l'amministrazione titolare della competenza paesaggistica se diversa dall'autorità competente per la procedura di VIA.

In considerazione della soprarichiamata contestualità la norma stabilisce che l'autorità competente in materia di procedura di VIA promuova una conferenza di servizi istruttoria, convocando, per quanto attiene la valutazione degli aspetti paesaggistici, gli enti competenti al rilascio della prescritta autorizzazione nonché la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'elemento di maggior innovazione sotto il profilo procedurale riguarda la disposizione che qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento.

CAPITOLO 2 - AREE E BENI ASSOGGETTATI A TUTELA PAESAGGISTICA

Al fine del corretto esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali è innanzitutto necessario assicurare che negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (in base all'art. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della necessaria autorizzazione e che la stessa non venga erroneamente rilasciata al di fuori di tali ambiti.

A tal fine è opportuno procedere prioritariamente alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela o, quantomeno, disporre dei criteri per la loro identificazione al fine di verificare, caso per caso, se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o della Regione ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, oppure risultare tutelati automaticamente in base all'art. 142 del decreto medesimo.

Nel primo caso, qualora l'Ente non sia in possesso di copia dell'atto amministrativo di imposizione del vincolo e della relativa cartografia di perimetrazione, potrà rivolgersi alla Struttura Paesaggio della DG Sistemi Verdi e Paesaggio della Giunta regionale.

Nel secondo caso, occorre fare riferimento a quanto indicato nel SIBA (v. paragrafo 6.2.3 dei presenti criteri) nonché alle eventuali ulteriori ricognizioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e negli strumenti di pianificazione comunale.

Si ricorda, inoltre, che le indicazioni riportate nel presente capitolo potranno essere utili alle Amministrazioni comunali per la stesura, o l'aggiornamento, della carta del sistema dei vincoli che dovrà accompagnare la redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

Eventuali richieste di assistenza interpretativa potranno essere rivolte alla Struttura Paesaggio della DG Sistemi Verdi e Paesaggio della Giunta regionale.

Infine una precisazione relativamente ai "beni culturali".

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio stabilisce che *"sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"* (cfr. art. 10, comma 1 del D.Lgs 42/2004).

Inoltre quei beni mobili o immobili, indicati all'art. 10, comma 1, *"... che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili..."* sono considerati beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs 42/2004.

Tale verifica, come la prescritta preventiva autorizzazione per la modifica-trasformazione dei beni indicati all'art. 10, comma 1, è attribuita esclusivamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed agli Organi Periferici dello stesso.

Occorre precisare che risulterà necessaria la prescritta autorizzazione paesaggistica solo nel caso che tale bene sia anche assoggettato a specifica tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 o 142 del D. Lgs. 42/2004.

2.1. Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di ambiti territoriali, di ampiezza e superficie variabile, chiaramente individuati con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni regionali per i beni paesaggistici (v. successivo paragrafo 2.1.1).

Ai sensi dell'art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti:

- *a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- *b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- *c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- *d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

Va precisato che la frase *"inclusi i centri ed i nuclei storici"*, introdotta dall'art. 2 del D. Lgs. n. 63/2008 di modifica del precedente testo dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, non comporta automaticamente l'assoggettamento a tutela di tutti i centri ed i nuclei storici presenti ed individuati sul territorio regionale: tale assoggettamento a tutela sussiste solo a seguito di specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree comprese in centri e nuclei storici, sulla base delle procedure stabilite dagli articoli 139, 140 e 141 del D. Lgs. n. 42/2004.

L'elenco dei beni indicati dall'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, con la relativa perimetrazione cartografica, è reperibile presso la Struttura Paesaggio della DG Sistemi Verdi e Paesaggio della Giunta regionale.

Per quanto riguarda invece i vincoli a tutela di un "bene culturale" (art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004) si segnala che gli elenchi, con le eventuali perimetrazioni sono reperibili presso le Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio competenti per territorio.

2.1.1 la procedura per l'assoggettamento a tutela

Riferimenti legislativi per le procedure relative alle proposte di assoggettamento a tutela di notevole interesse pubblico di ambiti territoriali paesaggisticamente significativi sono il D. Lgs. 42/2004 (articoli 137-141) e la LR 12/2005 (articoli 74-78).

Le proposte di dichiarazioni di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal Piano Paesaggistico.

L'atto con il quale è disposta la dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e immobili - di cui all'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 - è disposta, ai sensi dell'art. 74 della LR 12/2005, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli da 137 a 140 del predetto decreto legislativo e facendo salve le competenze attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali.

Per la modifica e integrazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela la Giunta regionale può provvedere con le stesse procedure stabilite dall'art. 74 della LR 12/2005.

Alle Regioni (art. 137 del D. Lgs. 42/2004) compete l'istituzione di apposite Commissioni con il compito di formulare proposte per l'assoggettamento a tutela di immobili ed aree indicate all'art. 136 del D. Lgs. medesimo.

Regione Lombardia con la modifica dell'art. 78 della LR 12/2005 ha stabilito, in sintonia con l'art. 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, composizione e compiti delle Commissioni regionali per i beni paesaggistici.

La Giunta regionale con deliberazione n. IX/572 del 06 ottobre 2010 ha istituito le seguenti Commissioni:

- Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici montani;
- Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici della pianura irrigua e del fiume Po;
- Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici della collina e dei grandi laghi;
- Commissione regionale di Lombardia per i beni paesaggistici dell'alta pianura e dell'area urbana ad alta densità.

Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per il territorio nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio.

Le commissioni durano in carica quattro anni.

Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell'unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

Le Commissioni sono coinvolte anche nelle attività relative alla definizione dei criteri di gestione degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004..

2.2 Ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di ampie fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti tutelati paesaggisticamente, costituisce la parte preponderante della materia le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali ed agli Enti gestori dei Parchi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Questi ambiti, ritenuti di interesse paesaggistico e puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 142, riguardano:

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*

- h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) *i vulcani;*
- m) *le zone di interesse archeologico.*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'assoggettamento a tutela di quei territori non si applica alle aree, ad eccezione di quelle comprese entro il perimetro di parchi e riserve nazionali o regionali per le quali non vale questa deroga, che alla data del 6 settembre 1985:

- a) *erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) *erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) *nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

Non sono altresì assoggettati a tutela paesaggistica i beni indicati all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua...") che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco (v. d.g.r. 12028 del 25 luglio 1986 – pubblicata sul BURL del 15 ottobre 1986, 2° Supplemento Straordinario al n. 42).

Ai fini della corretta identificazione degli ambiti tutelati, di cui all'articolo 142, si riportano di seguito alcune note esplicative ed informative relative alle categorie oggetto di tutela che interessano il territorio regionale lombardo.

2.2.1 - laghi (comma 1, lettera b – art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

Sono classificati come laghi tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza.

Va altresì precisato che sono da ritenersi tutelati ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tutti quegli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente" (Tribunale Superiore Acque 27 luglio 1956 n. 17).

Con il termine "linea di battigia" si intende la linea che sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) delimita il lago.

2.2.2 - fiumi e corsi d'acqua (comma 1, lettera c - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Sono assoggettati a tutela i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi, principali o suppletivi, di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

La tutela si estende alle relative sponde o piede degli argini per una fascia di profondità pari a 150 metri da ciascuna sponda o argine del fiume, torrente o corso d'acqua.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua denominati come fiume o torrente il vincolo paesaggistico sussiste indipendentemente che siano o meno iscritti negli elenchi di cui al testo unico soprarichiamato.

Per quanto riguarda gli altri corsi d'acqua, non identificati come fiumi o torrenti, il vincolo paesaggistico sussiste solo se tali corsi d'acqua risultano iscritti negli elenchi, principali o suppletivi, di cui al testo unico sopra richiamato.

Tale vincolo assoggetta a tutela paesaggistica non solo le sponde o il piede dell'argine ma anche l'intero corso d'acqua. Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 metri di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, si ritiene che, secondo quanto sostenuto anche da giurisprudenza consolidata (cfr. Pretura di Cremona, 24 settembre 1990, pubblicata su Rivista Giuridica dell'Edilizia, 1991), "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

Relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico quei corsi d'acqua, o parte degli stessi, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ed inclusi in apposito elenco.

Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1986, n. 12028 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, 2° supplemento straordinario al n. 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici.

Non sono altresì assoggettati a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. c):

- i corsi d'acqua, non classificabili come fiumi e torrenti e non iscritti nei suddetti elenchi, divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti nei suddetti elenchi nei tratti che attraversano le aree indicate nell'art. 142, 2° comma, del D.Lgs.42/2004.

Infine è opportuno precisare che la classificazione del corso d'acqua come appartenente al reticolo idrografico principale o minore (classificato sulla base degli atti regionali di puntuale individuazione) non ha alcuna rilevanza ai fini dell'assoggettamento a tutela paesaggistico poiché la natura e gli effetti di tale classificazione hanno attinenza con gli aspetti di esercizio delle funzioni di polizia idraulica e non di tutela paesaggistica.

2.2.3 - territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; oltre i 1200 metri s.l.m. per gli Appennini (comma 1, lettera d - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina ed i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole. Il vincolo va individuato sulla cartografia seguendo le relative isoipse.

2.2.4 - ghiacciai e circhi glaciali (comma 1, lettera e - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

I ghiacciai ed i circhi glaciali sono identificati in base alle seguenti definizioni:

- circo glaciale: conca ad anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale;
- ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per ricristallizzazione della neve, che per gravità è (è stata) dotata di movimento.

Per approfondimenti si rimanda alla scheda "1.3 – ghiacciai, nevai e circhi glaciali" dell'appendice B ai presenti criteri e per l'individuazione di tali elementi si deve fare riferimento alle banche dati geografiche presenti nel GEOPortale di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it).

2.2.5 - parchi e riserve (comma 1, lettera f - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Sono i parchi e riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i singoli parchi regionali e naturali si deve fare riferimento alle leggi istitutive, ricomprese nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (*“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*), ed accompagnate dalla cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se adottati o approvati, ai relativi piani territoriali di coordinamento.

Oltre che dai 24 parchi regionali, indicati nella tabella sottostante, il territorio regionale è interessato dal Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n.740 (ampliato con D.P.R. 23 aprile 1977)

Per gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi, questi possono essere desumibili dai provvedimenti istitutivi e/o dai rispettivi piani territoriali di coordinamento del Parco.

Tali ambiti sono da ritenersi assoggettati a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs 42/2004, solo se individuati e perimetrati dalla legge istitutiva.

Elenco dei parchi regionali

Parco regionale	Legge istitutiva
Adamello	LR 16.09.1983 n. 79
Adda Nord	LR 16.09.1983 n. 80
Adda Sud	LR 16.09.1983 n. 81
Agricolo Sud Milano	LR 23.04.1990 n. 24
Alto Garda Bresciano	LR 15.09.1989 n. 58
Campo dei Fiori	LR 19.03.1984 n. 17
Colli di Bergamo	LR 18.08.1977 n. 36
Grigna Settentrionale	LR 02.03.2005 n. 11
Groane	LR 20.08.1976 n. 31
Lombardo della Valle del Ticino	LR 09.01.1974 n. 2
Mincio	LR 08.9.1984 n. 47
Monte Barro	LR 16.09.1983 n. 78
Monte Netto	LR 08.06.2007 n.11
Montevecchia e Valle del Curone	LR 16.09.1983 n. 77
Nord Milano	LR 11.06.1975 n. 78
Oglio Nord	LR 16.04.1988 n. 18
Oglio Sud	LR 16.04.1988 n. 17
Orobic Valtellinesi	LR 15.09.1989 n. 57
Orobic Bergamasche	LR 15.09.1989 n. 56
Parco naturale Bosco delle Querce	LR 26.12.2005 n.21
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	LR 16.09.1983 n. 76
Serio	LR 01.06.1985 n. 70
Spina Verde di Como	LR 04.03.1993 n. 10
Valle del Lambro	LR 16.09.1983 n. 82

Elenco delle riserve naturali nazionali e regionali

Riserve nazionali (n. 3)	Atto istitutivo
Bosco Siro Negri e Moirano	D.M.A.F. 11 dicembre 1973
Bosco Fontana	D.M.A.F. 9 marzo 1972 e 10 aprile 1976
Trezero - Dosso del Vallon	DPN-DEC-2010-1276 del 02 dicembre 2010

Riserve regionali (n. 65)	Atto istitutivo
Abbazia di Acqualunga	Del. C. R. n IV/249 del 29/04/1986
Adda Morta	Del. C. R. n III/1845 del 19/12/1984
Boschetto della Cascina Campagna	Del. C. R. n V/135 del 20/03/1991
Boschetto di Scaldasole	Del. C. R. n III/1734 del 11/10/1984
Boschi del Giovetto di Palline	Del. C. R. n III/2014 del 25/03/1985, Del. C. R. n V/1233 del 9/11/1994
Bosco de l'Isola	Del. C. R. n V/196 del 28/05/1991
Bosco dei Bordighi	Del. C. R. n V/1262 del 29/11/1994
Bosco della Marisca	Del. C. R. n IV/1387 del 31/05/1989
Bosco di Barco	Del. C. R. n IV/1804 del 20/12/1989
Bosco Ronchetti	Del. C. R. n VII/421 del 27/02/2002
Bosco W.W.F. Vanzago	Del. C. R. n III/2113 del 27/03/1985
Complesso morenico di Castellaro Lagusello	Del. C. R. n III/1738 del 11/10/1984
Fontana del Guercio	Del. C. R. n III/1801 del 15/11/1984
Fontanile Brancaleone	Del. C. R. n III/1894 del 05/02/1985
Fontanile Nuovo	Del. C. R. n III/1799 del 15/11/1984, Del. C. R. V/957 del 14/12/1993
Garzaia del Bosco Basso	Del. C. R. n IV/209 del 26/03/1986, Del. C. R. n V/964 del 14/12/1993
Garzaia della Carola	Del. C. R. n IV/1330 del 31/05/1989, Del. C. R. n V/961 del 14/12/1993
Garzaia della roggia Torbida	Del. C. R. n IV/210 del 26/03/1986, Del. C. R. n V/963 del 14/12/1993
Garzaia di Cascina Isola	Del. C. R. n IV/1060 del 25/05/1988 Del. C.R. 5/02/2008 - n. VIII/518
Garzaia di Pomponesco	Del. C. R. n IV/1176 del 28/07/1988
Garzaia di Porta Chiossa	Del. C. R. n III/1733 del 11/10/1984, Del. C. R. n V/962 del 14/12/1993
Garzaia di Villa Biscossi	Del. C. R. n III/1735 del 11/10/1984, Del. C. R. n V/960 del 14/12/1993
Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo	Del. C. R. n IV/938 del 02/03/1988
Isola Boschina	Del. C. R. n III/1966 del 06/03/1985
Isola Boscone	Del. C. R. n IV/566 del 29/01/1987 e D.M. 15/10/1985
Isola Uccellanda	Del. C. R. n IV/1329 del 31/05/1989

Lago di Biandronno	Del. C. R. n III/1857 del 19/12/1984
Lago di Ganna	Del. C. R. n III/1856 del 19/12/1984
Lago di Montorfano	Del. C. R. n III/1796 del 15/11/1984
Lago di Piano	Del. C. R. n III/1808 del 15/11/1984
Lago di Sartirana	Del. C. R. n III/1802 del 15/11/1984, Del. C. R. n V/965 del 14/12/1993
Lanca di Gabbioneta	Del. C. R. n IV/1389 del 31/05/1989
Lanca di Gerole	Del. C. R. n VII/178 del 06/02/2001
Lanche di Azzanello	Del. C. R. n IV/1388 del 31/05/1989
Le Bine	Del. C. R. n IV/759 del 01/10/1987
Marmitte dei Giganti	Del. C. R. n III/1803 del 15/11/1984
Monte Alpe	Del. C. R. n III/1968 del 06/03/1985
Monticchie	Del. C. R. n IV/1177 del 28/07/1988
Naviglio di Melotta	Del. C. R. n III/1736 del 11/10/1984
Palata Menasciutto	Del. C. R. n IV/1178 del 28/07/1988
Paluaccio di Oga	Del. C. R. n III/1795 del 15/11/1984
Palude Brabbia	Del. C.R. n III/1855 del 19/12/1984 e D.M. 11/06/1984, Del. C.R. n VI/1013 del 29/09/1998
Palude di Ostiglia	Del. C.R. n III/1737 del 11/10/1984 e D.M. 11/06/1984
Palude Loja	Del. C.R. n IV/758 del 01/10/1987
Pian di Spagna - Lago di Mezzola	Del. C.R. n III/1913 del 06/02/1985 e D.M. 11/01/1980, Del. C. R. n VI/1427 del 22/12/1999
Pian Gembro	Del. C. R. n IV/1180 del 28/07/1988, Del. C. R. n V/891 del 22/09/1993
Piramidi di Postalesio	Del. C. R. n III/1797 del 15/11/1984
Piramidi di Zone	Del. C. R. n III/1844 del 19/12/1984
Prato della Noce	Del. C. R. n IX/0170 del 12/04/2011
Riva orientale del lago di Alserio	Del. C. R. n III/1798 del 15/11/1984
Sasso Malascarpa	Del. C. R. n III/1967 del 06/03/1985, Del. C. R. n VII/1234 del 9/11/1994
Sorgente Funtani	Del. C. R. n III/1904 del 05/02/1985
Sorgenti della Muzzetta	Del. C. R. n III/1800 del 15/11/1984, Del. C. R. n 484 del 9/04/2002
Stagni di Lungavilla	Del. C. R. n. IX/16 del 13 luglio 2010
Torbiere del Sebino (o d'Iseo)	Del. C. R. n III/1846 del 19/12/1984, Del. C. R. n V/958 del 14/12/1993
Torbiere di Marcaria	Del. C. R. n IV/1390 del 31/05/1989
Vallazza	Del. C. R. n V/102 del 24/01/1991
Valle del freddo	Del. C. R. n III/2015 del 25/03/1985
Valle di Bondo	Del. C. R. n III/1903 del 05/02/1985
Valli del Mincio	Del. C. R. n III/1739 del 11/10/1984
Valli S. Antonio	Del. C. R. n III/1902 del 05/02/1985

Valsolda	Del. C. R. n VIII/355 del 13/03/2007
Val di Mello	Del. C.R. N VIII/802 del 27/01/2009
Valle Bova	Del. C. R. n VIII/438 del 25/09/2007
Valpredina	Del. C.R. n VIII/680 del 22/07/2008

Una precisazione è dovuta rispetto ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).

Gli ambiti territoriali ricompresi entro il perimetro dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) non sono automaticamente assoggettati a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 42/2004, salvo che parte di questi territori risulti in altro modo assoggettata a tutela paesaggistica (ad esempio perché interessata da ambiti boscati, in fascia di rispetto di corsi d'acqua, ...).

I perimetri dei parchi e delle riserve naturali sono consultabili sul geoportale

<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>

ed i provvedimenti istitutivi e/o di approvazione dei Piani territoriali di Coordinamento possono essere consultati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

<http://www.bollettino.regione.lombardia.it>

2.2.6 - boschi e foreste (comma 1, lettera g - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato dalla normativa regionale vigente legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”* ed ai relativi criteri approvati dalla Giunta regionale.

La legge forestale regionale (art. 42, comma 1) stabilisce che sono da considerare boschi:

- “a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;*
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;*
- c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.”*

Secondo la stessa norma (art. 42, comma 3) sono da considerarsi assimilati ai boschi:

- “a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;*
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.”*

Pertanto per gli interventi che comportano una “trasformazione del bosco” con modifica dell'esteriore aspetto dei luoghi è necessario che sia acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e la competenza è attribuita alle Comunità Montane o alle Province per i rispettivi territori (cfr. paragrafo 3.2.3 e 3.2.4).

Si ricorda che l'art. 149, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 42/2004 dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica *“gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre*

opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”.

Infine si richiama la disposizione dell'art. 42, comma 4 della LR 31/2008 la quale stabilisce che non sono da considerarsi boschi:

- a) *gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;*
- b) *i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;*
- c) *gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;*
- d) *le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.”*

Per l'individuazione delle aree boscate il S.I.B.A. (par. 6.2.3.) utilizza i livelli informativi della banca dati Dusaf versione 2.0. (destinazione dell'uso del suolo agricolo e forestale).

2.2.7 - università e usi civici (comma 1, lettera h - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo è relativo alle aree assegnate alle università agrarie ed alle zone gravate da usi civici.

Per quanto riguarda le università agrarie, che sono forme associative variamente denominate (comunanze, partecipanze, associazioni agrarie) per il godimento promiscuo di terre, va segnalato che il territorio lombardo non è interessato da tali vincoli.

Per usi civici si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a favore delle popolazioni di determinati territori, che da queste terre traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la tutela delle risorse naturali.

Allo stato attuale l'istituto dell'uso civico è definito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.

Informazioni sui predetti vincoli si possono ottenere presso l'ERSAF, ove è possibile ottenere l'indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in zone montane. Presso le Amministrazioni provinciali nonché presso le Amministrazioni comunali sarà possibile desumere informazioni più dettagliate.

2.2.8 - zone umide (comma 1, lettera i - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e successivo D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184.

Si elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi, nonché i comuni interessati dal vincolo.

Elenco delle zone umide

Zona umida	Comuni interessati	D.M.	provvedimento regionale istitutivo
Palude Brabbia	Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarco, Ternate, Varano Borghi	11.06.1984	DCR 1855 - 19.12.1984
Palude di Ostiglia	Ostiglia	11.06.1984	DCR 1737 - 11.10.1984
Valli del Mincio	Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodigò	11.06.1984	DCR 1739 - 11.10.1984
Pian di Spagna e Lago di Mezzola	Gera Lario – Sorico – Dubino – Novate	6.06.1980	DCR 1913 - 6.02.1985
Torbiere di Iseo	Cortefranca – Iseo – Provaglio	11.06.1984	DCR 1846 - 19.12.1984
Isola Boscone	Carbonara Po – Borgofranco Po	15.10.1985	DCR 566 - 29.01.1987

Informazioni su tali vincoli possono essere richieste alla DG Sistemi Verdi e Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi possono essere consultati sul sito regionale www.regione.lombardia.it tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia oppure sul sito www.sistemiverdi.regione.lombardia.it

2.2.9 – zone di interesse archeologico (comma 1, lettera m - art. 142 D.Lgs 42/2004)

Sono sottoposte a vincolo le “zone di interesse archeologico” individuate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per quanto riguarda il territorio lombardo non risultano individuate tali zone di interesse archeologico sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 42/2004.

Pur tuttavia può risultare che, a seguito di segnalazione della competente Soprintendenza Archeologica, siano state indicate ed individuate negli strumenti urbanistici comunali “zone di interesse archeologico”. Nel qual caso, se tali aree risultano individuate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da ritenersi zone paesaggisticamente tutelate ed ogni intervento che comporti modifica dello stato dei luoghi deve essere assoggettato a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Inoltre è utile segnalare che presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia possono essere reperite le informazioni sulla localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione, sulla loro attribuzione a determinati periodi storici e sulle limitazioni e prescrizioni di cui tenere conto nell’esecuzione di opere che comportino movimenti di terra.

Infine va precisato che sul territorio lombardo, come segnalato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, risultano ben 712 località sottoposte a dichiarazione di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, che pertanto, per quanto non assoggettate a specifica tutela paesaggistica, sono sottoposte alle misure di tutela per i beni culturali previste dal D. Lgs. 42/2004.

L’elenco di tali beni archeologici è reperibile presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

CAPITOLO 3 - L’attribuzione delle competenze paesaggistiche (articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12)

Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 153 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono attribuite sulla base dell’art. 80 della LR 12/2005 agli Enti locali ed alla Regione.

La scelta di Regione Lombardia, come già con la precedente legge regionale n. 18/1997, è stata quella di assegnare al Comune la maggiore quantità di competenze in tema di esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Alla Regione sono rimaste alcune competenze residuali attinenti prevalentemente ai grandi progetti di trasformazione territoriale o infrastrutturale.

Nel corso dell’ultimo quinquennio, anche per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative conseguenti alle modifiche del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e mantenendo l’impianto legislativo originario, sono state apportate alcune modifiche alla LR 12/2005 per quanto riguarda l’attribuzione di competenze.

3.1 – Le competenze della Regione

Sono di esclusiva competenza regionale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative a:

- “a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;*

- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;*
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);*
- d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.*

Rispetto alla **lettera a)** occorre precisare che le opere di competenza statale sono quelle proposte direttamente da organi dello Stato o da Enti ed Aziende statali, ancorché trasformate in società per azioni (ad esempio: RFI, ANAS, ENI, ENEL, ...).

Le opere di competenza regionale sono relative a quei progetti il cui Ente attuatore sia direttamente la Regione o le Aziende e gli Enti del Sistema regionale (ad esempio: le Sedi Territoriali regionali, Ferrovie Nord, Infrastrutture Lombarde SpA, ...).

Occorre altresì precisare, con riferimento alla lettera a), che le eccezioni indicate, per le quali la competenza paesaggistica è attribuita al Comune, sono relative ad interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione da eseguirsi su edifici esistenti come specificato dall'art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Relativamente alla **lettera b)** sono attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative paesaggistiche per le opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po quale ente attuatore dell'intervento, e le opere idrauliche da realizzare sui canali indicati nell'allegato A alla LR 12/2005 (Naviglio Grande, Villoresi; Naviglio Martesana; Naviglio di Pavia; Muzza; Vacchelli; Naviglio Isorella; Naviglio di Bereguardo; Naviglio di Paderno).

Su quest'ultimo aspetto è necessaria una precisazione: i sopraindicati canali sono da considerarsi assoggettati a tutela paesaggistica solo se tutelati, in tutto o in parte, ai sensi degli articoli 136 o 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In caso contrario, quando il canale o parte dello stesso, non è specificamente tutelato ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o non rientra negli ambiti o fasce di tutela di cui all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è necessario il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Occorre inoltre precisare che, nel caso di ambito assoggettato a tutela paesaggistica, compete alla Regione la funzione autorizzativa e sanzionatoria esclusivamente per le opere idrauliche che si eseguano su detti canali: non rientra fra le competenze regionali il rilascio del provvedimento paesaggistico per interventi diversi dalle opere idrauliche che si vogliano eseguire a margine dei canali stessi.

A solo titolo esemplificativo si precisa che nel caso di un intervento di ristrutturazione di un immobile residenziale posto lungo l'alzaia di uno dei canali indicati nell'elenco ed assoggettato a vincolo paesaggistico in base ad uno specifico atto amministrativo (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) o a vincolo di legge (ex art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), la competenza amministrativa paesaggistica è attribuita al comune territorialmente competente, o al Consorzio di Gestione del Parco nel caso l'intervento riguardi un'area che il PTC del Parco non assoggetta alla esclusiva competenza comunale, salvo comunque il caso che tali opere abbiano una interferenza diretta con il manufatto idraulico (ad esempio un'opera nel sottosuolo che interessi o interferisca con le sponde o la sezione idraulica del canale medesimo).

Per quanto riguarda la **lettera c)** risultano attribuite alla competenza regionale, oltre alle opere e gli interventi per l'attività mineraria, esclusivamente quegli interventi di escavazione che sono connessi a cantieri per le grandi opere (cosiddette "cave di prestito").

Per quanto riguarda la **lettera d)** sono attribuite alla Regione, in base all'art. 17 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, le competenze paesaggistiche relative a:

- “... b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani;
- c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del D. Lgs. n. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione; ... “

Le competenze paesaggistiche per le altre tipologie di intervento relative al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, per quegli interventi che sono assoggettati alla procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

In relazione ai criteri ed indirizzi specifici si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nel successivo paragrafo “4.7 - Recupero e smaltimento rifiuti”.

3.2 - le competenze attribuite agli Enti locali lombardi.

La ripartizione delle competenze paesaggistiche fra i diversi Enti locali lombardi, ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, stabilisce che siano attribuite al Comune le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli enti gestori dei parchi (comma 5), della Provincia (comma 3) e della Comunità Montana (comma 3 bis) oltre agli interventi inerenti le opere idrauliche realizzate da altri enti locali (comma 4).

E' bene precisare che sotto tale ultima dizione viene ricompreso ogni ente locale che realizzi l'opera idraulica (il soggetto attuatore l'intervento).

3.2.1 - Comune

Le competenze paesaggistiche dei Comuni sono principalmente riferite alle trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali l'Amministrazione comunale già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all'esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa comunale).

Ai Comuni è altresì da considerarsi attribuita la competenza in materia paesaggistica per i territori inclusi entro il perimetro delle Riserve Naturali, poiché agli Enti gestori delle stesse non è attribuita dall'art. 80 della legge regionale 12/2005 una specifica competenza paesaggistica, salvo che la riserva Naturale ricada entro il perimetro di un Parco regionale nel qual caso la competenza paesaggistica, ai sensi del comma 5 dell'art. 80 della legge regionale 12/2005, è attribuita all'Ente gestore del Parco.

3.2.2 – Enti gestori dei Parchi

Nei territori compresi nei Parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive (ad es. pareri ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e sanzionatorie sono esercitate dall'Ente Gestore del Parco (v. art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) ad eccezione che per gli interventi di competenza della Regione, della Provincia ed inerenti opere idrauliche realizzate da enti locali diversi dai comuni.

Gli interventi di competenza comunale che devono essere realizzati in zone classificate di iniziativa comunale dai P.T.C. dei parchi restano, come già visto, in capo ai Comuni.

Chiaramente non è sufficiente soltanto la classificazione formale, ovvero la denominazione "IC" attribuita alla zona, ma occorre considerare anche la disciplina sostanziale della zona. Pertanto, se in un particolare ambito il PTC del Parco consente al Comune di disciplinare il proprio territorio in modo sostanzialmente autonomo, tale zona è da ritenersi come assoggettata all'esclusiva disciplina comunale, indipendentemente dalla denominazione della zona stessa.

Nei parchi sprovvisti di PTC - ed in cui manca, quindi, l'individuazione delle zone di iniziativa comunale - la competenza dell'Ente Gestore si estende all'intero territorio compreso entro il perimetro di parco.

Per quanto riguarda le Riserve Naturali, salvo che la competenza paesaggistica sia attribuibile al comune (cfr. paragrafo precedente), quando ricadano entro il perimetro di un Parco regionale, ed è questo il caso prevalente, la competenza paesaggistica, ai sensi del comma 5 dell'art. 80 della legge regionale 12/2005 è attribuita all'Ente gestore del Parco stesso.

3.2.3 – Comunità Montane

Alle Comunità Montane, nei territori di rispettiva competenza, sono attribuite ai sensi dell' art. 80 comma 3bis della LR 12/2005, le funzioni amministrative relative ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Al riguardo va precisato (cfr. paragrafo "4.12 – trasformazione dei boschi") che in questa fattispecie, ma lo stesso discorso vale per la competenza attribuita alla Provincia di cui all'art. 80, comma 3, lettera e) della LR 12/2005, e quando il progetto oltre alla trasformazione del bosco riguardi anche altri interventi edilizi, risultano necessari due distinti provvedimenti paesaggistici (uno dell'Ente competente ad autorizzare paesaggisticamente la "trasformazione del bosco" e l'altro dell'Ente competente ad autorizzare le altre opere).

In questo caso, come peraltro già ribadito nei precedenti criteri regionali si segnala non solo l'opportunità ma quasi la necessità, ai fini dell'economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, che si adotti lo strumento della Conferenza dei servizi ex L. 241/1990 che, oltre a garantire la contestuale valutazione di profili amministrativi diversi, consente di rendere più snelle e veloci le procedure per l'autorizzazione paesaggistica.

Alla Conferenza dei Servizi va obbligatoriamente invitata la competente Soprintendenza territoriale.

L'istituto della Conferenza dei Servizi, essendo una procedura speciale, supera le disposizioni procedurali dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e, pertanto, la conclusione positiva della Conferenza, con la redazione del verbale e la successiva determina di approvazione del progetto da parte del Responsabile del procedimento, tiene luogo all'autorizzazione paesaggistica. Il verbale e la determina di approvazione vanno trasmessi a tutti gli Enti invitati alla Conferenza.

3.2.4 - Province

Spetta alla provincia competente per territorio, ai sensi de vigente art. 80, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 come modificata dalla legge regionale 14 luglio 2006, n. 12, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica relativamente a:

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;*
- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);*
- c) strade di interesse provinciale;*
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;*

- e) *interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;*
- e bis) *linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.*
- e ter) *opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26 del 2003.*

L'attribuzione di queste competenze tende a conseguire un obiettivo di semplificazione amministrativa poiché in materia di cave e rifiuti solidi urbani le Province sono già titolari di specifica delega di funzioni rispettivamente con legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e con legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Nelle altre materie si è voluto qualificare il ruolo della Provincia quale ente locale intermedio come definito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le funzioni amministrative relative a progetti di opere idrauliche realizzate dalle Amministrazioni provinciali, sono esercitate, in base al disposto del comma 4 dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, dall'Amministrazione provinciale stessa.

Per quanto riguarda le opere relative alle attività estrattive di cava e di recupero e smaltimento rifiuti (**lettera a**) le competenze sono quasi completamente attribuite alla Provincia ad eccezione di alcune tipologie di intervento ed impianto attribuite alla competenza regionale (cfr. paragrafo "3.1 – le competenze della Regione").

Al riguardo è utile una precisazione relativamente alle cosiddette "bonifiche agricole" (gli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui all'art. 36 della LR 14/1998) che, nel caso si configurino quali "attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola", sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica di competenza comunale ai sensi dell'art. 80, comma 1 della LR 12/2005.

Qualora tali attività di scavo comportino l'asportazione e la commercializzazione di materiale inerte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36, comma 2 della LR 14/1998 sono riconducibili ad attività estrattiva di cava e, pertanto, assoggettati ad autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale.

Per quanto riguarda le opere di sistemazione montana (**lettera b**) e gli interventi di trasformazione del bosco (**lettera e**) si rinvia per ulteriori approfondimenti a quanto puntualmente indicato ai relativi paragrafi del capitolo successivo (cfr. paragrafi "4.11 – Opere di sistemazione montana" e "4.12 – trasformazione dei boschi").

Relativamente alle strade di interesse provinciale (**lettera c**) per la loro individuazione occorre fare riferimento alla d.g.r. VII/19709 del 3 dicembre 2004 "Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9" (pubblicata sul BURL del 23 dicembre 2004, 2° supplemento straordinario n. 52) che individua le strade di interesse locale, provinciale e regionale.

Pertanto con riferimento a tale provvedimento sono da ritenersi attribuite alla competenza paesaggistica comunale le strade di interesse locale, ed alla competenza provinciale o regionale le "strade di interesse provinciale" o "di interesse regionale".

Va precisato che, nel caso di realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento tra strade aventi una classificazione diversa (interesse locale e provinciale oppure interesse provinciale e regionale), per l'attribuzione della competenza paesaggistica si deve far riferimento al livello di interesse di scala più elevata (ad esempio la competenza è attribuita alla Regione per tratti stradali di collegamento tra una strada di interesse locale o provinciale ed una di interesse regionale).

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree del demanio lacuale (**lettera d**), sono state attribuite alla Provincia le competenze paesaggistiche precedentemente esercitate dalle "associazioni di

comuni” in base all’art. 2, comma 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5, che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (tale norma è infatti stata abrogata dall’art. 104, comma 1, lettera y, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12).

Rientra fra le competenze provinciali il rilascio del provvedimento paesaggistico per le linee con tensione tra 15.000 e 150.000 volt (**lettera e bis**) per le centrali di produzione con potenza termica inferiore a 300 MWt ai sensi dell’art. 28 della LR 26/2003.

Con la modifica introdotta dall’articolo 1 della legge regionale n. 5/ 2009, sono state altresì attribuite alla Provincia le competenze paesaggistiche relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (**lettera e ter**) quando relative alla procedura di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Inoltre, al fine di conseguire un obiettivo di semplificazione amministrativa, è altresì da ritenersi attribuita alla Provincia titolare di specifica competenza amministrativa al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per le piccole derivazioni d’acqua, ai sensi dell’art. 43 della LR 26/2003, la competenza paesaggistica per i progetti di piccole derivazioni idroelettriche, così classificate ai sensi del r.d. 1775/1933.

3.3 - Idoneità degli Enti locali ad esercitare le competenze paesaggistiche

Il Decreto legislativo n. 42/2004 (“Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”) con le modifiche introdotte dai successivi Decreti legislativi n. 157/2006 e n. 63/2008, prevedeva che per le autorizzazioni paesaggistiche operasse, sino al 31.12.2008, un regime transitorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Questo termine è stato più volte traslato nel tempo e, come noto, con il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove procedure paesaggistiche stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” e la norma prevede che, per l’esercizio di tali funzioni, gli Enti locali lombardi debbano disporre *di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*” (cfr. art. 146, comma 6).

Regione Lombardia aveva da subito segnalato che le nuove disposizioni e gli adempimenti posti in capo alle Amministrazioni regionali e locali avrebbero costituito, per i cittadini e gli operatori, un forte appesantimento dei tempi e delle procedure “paesaggistiche” senza che, di per sé, tale nuovo regime garantisse una migliore qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali.

Inoltre l’applicazione della norma comporta, di fatto, lo svuotamento della potestà in materia di autorizzazioni paesaggistiche da parte degli Enti locali poiché è il “parere vincolante” delle Soprintendenze l’atto che stabilisce quali trasformazioni sono paesaggisticamente sostenibili.

Pur manifestando queste riserve Regione Lombardia, si è attivata già dall’estate 2008 per definire dei criteri che potessero utilmente essere adottati dagli Enti locali lombardi al fine di conseguire quella idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche in assenza della quale tali funzioni sarebbero tornate, a far tempo dal 1° gennaio 2010, ad essere esercitate dalla Regione stessa.

Con l’approvazione di specifici criteri (DGR n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e successive integrazioni) sono stati indicati i requisiti essenziali da soddisfare per poter accertare l’idoneità richiesta dal Codice.

Tali elementi sono la costituzione e nomina di una Commissione Paesaggio, a livello del singolo Ente o di Enti associati/convenzionati, e la separatezza delle valutazioni di natura paesaggistica ed edilizio-urbanistica.

Regione Lombardia ha ritenuto che tale separatezza potesse essere soddisfatta tramite l’individuazione di una struttura tecnica o di una professionalità dedicata all’istruttoria paesaggistica diversa e distinta dalla struttura o dal tecnico che si occupa di edilizia.

Questo ultimo elemento è quello che ha causato le maggiori criticità poiché, soprattutto le piccole realtà locali, non sono dotate di uffici con un numero di personale tecnico adeguato a garantire una separata valutazione degli aspetti paesaggistici ed edilizi.

Questa difficoltà si è superata cercando forme di associazione e convenzionamento tra più Enti o assegnando la funzione di istruttoria paesaggistica ad un membro della Commissione Paesaggio lasciando al tecnico comunale la responsabilità della attività edilizia.

L'impegno profuso, tramite anche una attività di accompagnamento, consulenza e supporto degli Enti locali svolta dalla Struttura Paesaggio, ha dato risultati complessivamente soddisfacenti poiché si è potuta certificare l'idoneità per un grande numero di Enti locali: ad oggi sono idonei 1.250 comuni lombardi oltre alle Province, agli Enti gestori dei Parchi regionali ed alle Comunità Montane.

L'elenco degli Enti locali idonei è costantemente tenuto aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale (www.sistemiverdi.regione.lombardia.it).

Tutti questi Enti possono esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale n. 12/2005 sulla base delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio.

Va ricordato, come peraltro precisato nei diversi Decreti regionali che hanno attribuito l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche agli Enti locali, che le variazioni nella composizione della Commissione Paesaggio e/o nella struttura tecnica o specifica professionalità dedicata all'istruttoria paesaggistica devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione Generale competente al fine di verificare che continui a sussistere il possesso dei requisiti di idoneità.

3.4 - L'esercizio delle competenze paesaggistiche per gli Enti locali "non idonei".

Gli Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della legge regionale 12/2005 che non risultano inclusi negli elenchi sopraindicati **non possono rilasciare**, che si tratti di procedure ordinarie o semplificate, provvedimenti paesaggistici.

Per questi Enti le relative funzioni amministrative *"sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco."* (v. art. 80, comma 6 bis, della LR 12/2005).

Regione Lombardia proseguirà nell'azione di supporto e accompagnamento per consentire agli Enti, che ancora non risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, di poter conseguire l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale n. 12/2005.

CAPITOLO 4 - CRITERI E PROCEDURE PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERE ED INTERVENTI

Al fine di consentire un corretto esercizio delle competenze paesaggistiche a partire dalla certa individuazione dell'Ente cui è attribuita la funzione amministrativa, oltre alla miglior definizione dei criteri di gestione della competenza medesima, risultano opportune le precisazioni di seguito indicate.

In linea generale, rispetto a tutti i tipi di intervento oltre a quelli di seguito descritti, occorre segnalare la necessità che si presti una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle **"attività cantieristiche"** relative agli interventi di trasformazione dei luoghi.

Pur partendo dalla constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie, risulta necessario richiedere che già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate - non solo per gli aspetti meramente logistici o di economicità d'installazione - le ipotesi meglio percorribili per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito dell'installazione dei cantieri per la realizzazione dell'intervento.

In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un tracciato di servizio, si dovrà verificare ogni possibile alternativa all'occupazione di ambiti tutelati.

Nel caso di acclarata impossibilità o di documentata eccessiva onerosità il progetto dovrà valutare, in via preliminare, il livello d'incidenza globale delle operazioni nonché indicare le cautele

da introdurre in fase di realizzazione e gestione per le indispensabili mitigazioni, compensazioni e ripristini dei siti.

Atteso comunque che l'attrezzatura del cantiere, in particolare per gli interventi infrastrutturali, ma non solo, può determinare una pluralità di interferenze puntuali spesso congiunte ad un altrettanto elevato uso di suolo si ritiene che, ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario prevedere un organico piano d'azione che riduca al minimo i tempi d'uso delle aree e prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino.

A mero titolo orientativo, e sempre tenendo presente quanto sopra esposto, in situazioni particolari sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico o per rilevanza puntuale si dovrà porre la massima cura nel conservare lo stato dei luoghi, assumendo che:

- in ambiti boscati d'alto fusto, solo per comprovate e motivate esigenze, si potrà procedere al taglio a raso di singoli esemplari arborei con successiva ripiantumazione garantendo le cure colturali (compresi gli apporti idrici e la sostituzione delle fallanze) per almeno due cicli stagionali successivi;
- la formazione di nuove piste o strade di arroccamento dovrà essere prevista solo laddove mediante la maglia della viabilità minuta non possa essere raggiunto il luogo di operatività e, in presenza di versanti aperti ad ampie visuali, dovranno adottarsi tracciolini con giacitura e profilo congruente per limitarne la percezione;
- in vicinanza di particolari elementi naturalistici, architettonici, storici, o appartenenti alla tradizione locale andrà sempre garantito un "franco" che salvaguardi, oltre all'integrità specifica dell'elemento, la conservazione del rapporto tra il bene medesimo ed il suo contesto paesaggistico di riferimento;
- in presenza di manufatti, sia stabili che provvisori, in diretto rapporto visivo con luoghi o anche tracciati e percorsi che attraggono o veicolano pubblica fruizione, dovrà essere posta la massima cura nell'allestire adeguate opere di mascheramento e mitigazione. Si dovranno evitare recinzioni di cantiere con cromatismi particolarmente emergenti e l'installazione di apparati di illuminazione non strettamente necessari;
- tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati e conferiti alle pubbliche discariche prima della fine dei lavori, solo lo strato colturale potrà essere conservato in loco per le operazioni di ripristino e rinaturalizzazione.

4.1 - OPERE IDRAULICHE

Per quanto riguarda le opere idrauliche, comprese quelle relative alla difesa del suolo, è necessario che si tengano in adeguata considerazione, oltre alle esigenze di garantire la sicurezza delle popolazioni insediate, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito interessato dagli interventi di trasformazione territoriale, allo scopo di evitare modificazioni negative che comportino la perdita dei valori tutelati: a parità di efficacia dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Al riguardo è opportuno che per il perseguimento di questi obiettivi e finalità ci si attenga, per la progettazione degli interventi, ai criteri ed indirizzi contenuti nei seguenti documenti e provvedimenti:

- d.g.r. 1 luglio 1997, n. VI/29567 – “ Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 luglio 1997, 1° Supplemento Straordinario al n. 31);
- d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740 - Approvazione direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19);

E' inoltre necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che si faccia riferimento anche ai criteri ed indirizzi di maggior dettaglio contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale dei parchi regionali e delle riserve naturali e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Per quanto riguarda i lavori di “manutenzione ordinaria” relativi ad interventi di “sfalcio” della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente sugli argini fluviali, che si configurano quale manutenzione ordinaria periodica a garanzia della sicurezza idraulica dei medesimi, in quanto tesi a riportare allo stato originario la situazione degli argini, va segnalato che tali lavori, non costituendo “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, secondo l’art. 146, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono assoggettati a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Va altresì precisato che, per lo stesso motivo, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica in relazione agli interventi di rimozione periodica di materiali litoidi che si accumulano in alveo, anche in corrispondenza di briglie selettive e opere di trattenuta, finalizzati alla sola pulizia del materiale depositato, in quanto tesi a garantire la sicurezza idraulica del corso d’acqua riportando alla situazione precedente la sezione idraulica del corso d’acqua medesimo.

Con i criteri di seguito dettati si intende:

- fornire un sintetico strumento, di rapida e facile consultazione, per la progettazione delle opere di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, con l’intento di contribuire allo sviluppo di una efficace azione di tutela del paesaggio;
- richiamare l’attenzione dei tecnici sui principi ai quali dovranno ispirarsi nella progettazione di opere di difesa del suolo, affinché il percorso progettuale sia mirato non solo ad una tutela e conservazione dei valori paesaggistici degli ambiti di intervento, ma anche indirizzato al miglioramento delle peculiarità paesaggistiche dei siti interessati (nuovi paesaggi);
- contribuire ad ampliare le necessarie professionalità e sensibilità in materia di paesaggio anche negli organismi ed enti locali preposti alla pianificazione e gestione del territorio, perseguendo l’obiettivo di una compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio, attraverso una buona qualità progettuale.

La redazione del progetto, che sia preliminare, definitivo o esecutivo, non può prescindere dal considerare il percorso metodologico, ampiamente illustrato nello specifico capitolo dei presenti criteri, relativo alla fase di analisi del luogo, alla descrizione del progetto ed alla valutazione delle interferenze del progetto con il contesto.

Va segnalato, comunque, che la scala progettuale più adeguata, per una coerente e compiuta valutazione paesaggistica delle trasformazioni indotte da un intervento, è quella del progetto definitivo/esecutivo, poiché il livello del preliminare lascia indefiniti molti elementi che possono costituire la differenza tra un impatto positivo o negativo del progetto.

La prima fase riguarda l’analisi del contesto paesaggistico che dovrebbe consentire al progettista di determinare il livello di sensibilità o vulnerabilità paesaggistica del luogo.

La lettura del contesto paesaggistico fluviale avviene attraverso l’identificazione degli “elementi costitutivi” dell’ambito in questione, e deve considerare l’insieme del corso d’acqua con i pertinenti versanti e le aree di divagazione.

Di sicuro ausilio possono essere, per questa fase, gli studi del Piano territoriale paesistico regionale e gli elaborati di maggior dettaglio contenuti nei Piani territoriali di coordinamento provinciale, la cui parte paesaggistica fornisce generalmente una ampia quantità di dati, sia di base che aggregati, utili alla lettura/interpretazione del contesto paesaggistico di riferimento.

Le schede degli elementi costitutivi del paesaggio, in particolare quelle relative al settore geomorfologico e naturalistico (v. appendice B al presente documento), che, segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano alcune categorie di interventi compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati, rappresentano un ulteriore utile contributo.

La seconda fase riguarda la illustrazione/descrizione del progetto con le sue specifiche caratteristiche e con indicazione, oltre agli elementi progettuali propriamente idraulici, degli elementi progettuali di “valore” e rilevanza paesaggistica.

Per la definizione degli elementi costitutivi il progetto vanno privilegiate le soluzioni tecniche proposte dal più volte richiamato “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”.

Lo scostamento da tali soluzioni (dalle modalità indicate) andrà motivato argomentando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l'assunzione.

La conclusiva fase di valutazione comporta che il progettista individui il livello di interferenza o incidenza paesaggistica del progetto rispetto al contesto analizzato, accertando l'entità delle modificazioni paesaggistiche, e proponendo eventualmente adeguate misure mitigative dell'impatto qualora alcuni elementi di sicurezza idraulica non consentano la revisione/modifica del progetto.

Di seguito si riportano, per le diverse tipologie d'intervento, due tabelle che illustrano specifiche, seppur indicative, indicazioni progettuali che vanno considerate come "raccomandazioni" da contestualizzare nella fase di progetto ai fini di conseguire una complessiva migliore qualità paesaggistica dell'intervento con riguardo alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche proprie del contesto ed al ripristino dei valori paesaggistici (mitigazione/mascheramento di strutture/infrastrutture, ricucitura episodi di degrado).

Interventi sulle opere di difesa idraulica ed idrogeologica

tipologie	Indicazioni progettuali
Interventi di manutenzione (diversa da quella ordinaria) degli argini e delle opere accessorie, mediante sfalci della vegetazione arbustiva ed arborea sulle scarpate, ripresa scoscendimenti, ricarica sommità arginali, ripristino del paramento;	Tutte le opere sia principali che accessorie dovranno essere realizzate adottando le stesse tecniche costruttive ed il medesimo tipo di materiali usati per la costruzione del manufatto originario.
Mantenimento dei manufatti esistenti (chiaviche, meccanismi di regolazione, ecc.).	Privilegiare la conservazione dei caratteri tipologici di riconosciuto valore storico-architettonico
Interventi di manutenzione, ripristino e miglioramento funzionale delle diverse categorie di opere di difesa idraulica (scogliere, gabbionate, muri d'argine, briglie, soglie, fondazioni, ecc.)	Per quanto possibile si dovrà fare riferimento alle indicazioni progettuali ed alle modalità d'intervento contenute nel Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica (motivando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l'assunzione). Si dovranno altresì considerare anche le eventuali prescrizioni contenute nella originaria autorizzazione paesaggistica. Valutare nel caso di interventi significativi l'opportunità di eseguire ripristini complessivi finalizzati alla rinaturalizzazione degli ambiti interessati.
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale: dei bacini di laminazione delle piene; delle reti di scolo e di drenaggio superficiali; delle opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.	Per quanto riguarda le vasche di laminazione occorre che il progetto tenga adeguatamente conto non solo degli elementi fisici componenti il paesaggio dell'ambito interessato, indicando gli elementi di vulnerabilità e sensibilità paesaggistica, ma indichi anche le alternative (localizzative e dimensionali) indagate nonché le modalità operative atte a inserire nel paesaggio e rendere congruente la trasformazione proposta.

Per quanto riguarda gli interventi di costruzione di opere trasversali o longitudinali in alveo occorre garantire che gli interventi da realizzarsi interferiscano il meno possibile con la qualità delle acque, le condizioni di vita dell'ittiofauna e garantiscano – in corrispondenza di sbarramenti – la risalita della fauna acquatica e la continuità ecologica del torrente

Interventi strutturali e di manutenzione degli alvei

tipologie	Indicazioni progettuali
Eliminazione di strutture artificiali presenti all'interno dell'alveo (ad esempio tratti d'alveo canalizzati, tombinature e tratti incubati..)	Interventi finalizzati alla rimozione degli elementi descritti ed alla rinaturalizzazione dei tratti interessati, oltre ai materiali assimilabili a rifiuti in genere
Svasi e sghiai di tratti di alveo soggetti periodicamente a fenomeni che comportano rilevanti sedimentazioni del trasporto solido, con particolare riguardo ai settori di conoide	Prelievi in alveo di materiale litoide ai fini della regimazione idraulica, relativamente ai corsi d'acqua che abbiano possibilità di naturale ricostituzione e laddove il deposito non risulti colonizzato con essenze arboree
Ceduazione e taglio selettivo della vegetazione arborea/arbustiva in alveo e sulle sponde	Taglio ceduo della vegetazione arborea ed arbustiva su depositi alluvionali completamente o parzialmente presenti in alveo e sulle sponde, che non compromettano eventuali equilibri ecosistemici accertati (isole, ..). Le operazioni di taglio dovranno riguardare ambiti non continui, ma opportunamente scelti in funzione della estensione del corso d'acqua allo scopo di preservare l'identità paesaggistica dei luoghi interessati
Costruzione di opere trasversali in genere (soglie, briglie, pennelli) finalizzate alla regimazione del corso d'acqua	Le categorie di opere previste dovranno integrarsi il più possibile con il contesto interessato, privilegiando l'impiego di tecniche e materiali tradizionali e di tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere eseguite in cls dovranno essere rivestite in pietra locale di adeguato spessore o – qualora non sia possibile – le superfici in vista dovranno essere realizzate con l'uso di casseri presagomati, finitura martellinata, bocciardata, ecc..
Costruzione di opere longitudinali (riprofilatura, difese spondali, scogliere e/o muri d'argine)	Privilegiare l'esecuzione con tecniche di ingegneria naturalistica, ove non fosse possibile (motivandone le ragioni) è consentita la realizzazione di difese spondali con scogliere in massi ciclopici di cava locale e di muri d'argine secondo le precedenti indicazioni progettuali

In linea generale per quanto riguarda i programmi di escavazione di materiale inerte dagli alvei, diversi dalla manutenzione ordinaria della quale si è detto sopra e per la quale non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, si dovranno adottare le seguenti cautele:

- nella fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità non solo idraulica, ma anche ecologica dei corsi d'acqua, ed a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia;
- dovranno essere ripristinate le naturali alternanze di raschi e buche tipiche del torrente e, ove preesistente ed eliminata per esigenze di cantiere, dovrà essere ricostituita la vegetazione arborea ed arbustiva;
- dovranno essere evitate le rettifiche d'alveo, mantenendo l'andamento meandriforme là dove esistente e gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei parametri

- caratteristici del corso d'acqua, quali la pendenza, la sezione, le caratteristiche del fondo alveo e delle sponde e dovranno essere salvaguardate le aree di divagazione delle acque;
- i materiali assimilabili a rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti in aree di intervento dovranno essere asportati e trasferiti in idonea discarica controllata.

4.2 - DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Risulta utile, in relazione alla necessità di chiarire i livelli di competenza amministrativa paesaggistica, stante le diverse attribuzioni che la normativa di settore assegna ai diversi Enti locali e territoriali, formulare le precisazioni che seguono.

Le derivazioni si distinguono in:

- derivazioni di acque superficiali (quando il prelievo avviene da corso d'acqua pubblico (lago, fiume, torrente, colatore, ecc.);
- derivazioni di acque sotterranee (quando il prelievo avviene a mezzo pozzo o sorgente).

Le funzioni amministrative sulle concessioni di derivazione d'acqua (cfr. r.d. 1775/1933) sono state attribuite alle Province per quanto riguarda le piccole derivazioni e lo scavo di pozzi. Resta in capo alla Regione il rilascio delle concessioni relative alle grandi derivazioni (cfr. l.r. 26/2003).

4.2.1 - derivazioni di acque superficiali

Sulla base del combinato disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 le utilizzazioni d'acqua pubblica si distinguono in grandi e piccole derivazioni, come indicato nella tabella sottoriportata.

Uso	Piccola derivazione	Grande derivazione
produzione di forza motrice (idroelettrico)	Potenza nominale media annua < 3000 kW	Potenza nominale media annua > 3000 kW
irrigazione	Portata media < 1000 l/s oppure < 500 ha irrigati	Portata media > 1000 l/s oppure > 500 ha irrigati
industriale	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
consumo umano	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Pescicoltura ed assimilati	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Igienico assimilati ed altri usi	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s

Sulla base della vigente normativa nazionale per l'attivazione delle derivazioni (sia grandi che piccole) da un corso d'acqua superficiale, a qualsivoglia uso siano destinate, è necessario ottenere la preventiva concessione di derivazione (concessione per lo sfruttamento dell'acqua pubblica demaniale).

In Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", la concessione di derivazione è rilasciata dalla Regione per le grandi derivazioni e dalla Provincia per le piccole derivazioni.

Successivamente all'ottenimento della concessione di derivazione, il proponente l'intervento acquisirà, sulla base di specifica richiesta corredata dal progetto definitivo/esecutivo, la prescritta autorizzazione paesaggistica (che si ricorda è provvedimento distinto e autonomo e presupposto ad ogni altro titolo legittimante l'intervento edilizio in base all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Sulla competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si rileva che in base all'art. 80, comma 2, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono da ritenersi attribuite alla competenza regionale le funzioni relative alle "grandi derivazioni", in quanto la Regione è l'ente cui è attribuita la competenza ad emanare il provvedimento finale ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 44, comma 1, lett. h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Mentre rientra tra le competenze attribuibili alla Provincia, titolare di specifica competenza amministrativa al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per le piccole derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 43 della LR 26/2003, la competenza paesaggistica per i progetti di piccole derivazioni, così classificate ai sensi del r.d. 1775/1933.

4.2.2 - derivazioni di acque sotterranee

Le funzioni in materia paesaggistica anche per gli interventi di derivazione di acque sotterranee a mezzo pozzo e a mezzo sorgente, sono attribuite, sulla base della dimensione della derivazione.

Alla Regione è attribuita la competenza per le "grandi derivazioni" mentre alla Provincia quella per "piccole derivazioni".

E' opportuno segnalare che l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta nel caso tali interventi non comportino la realizzazione di opere di modifica dello stato dei luoghi o dell'esteriore aspetto degli edifici (cfr. art. 149 del D. Lgs. 42/2004).

4.3 – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Relativamente agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la giunta regionale lombarda, già dal dicembre 2009, ha dato indicazioni per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica.

In particolare la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10974 ha approvato delle "linee guida" in aggiornamento ai Piani di Sistema già vigenti dal 2001 (nel P.T.P.R. - Piano Territoriale Paesistico Regionale), ora denominato Piano Paesaggistico Regionale, con l'individuazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., delle misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione.

La ragione di tali specifiche "linee guida" è derivata dalla necessità di dettare "criteri ed indirizzi" di cautela ed attenzione paesaggistica per il settore delle fonti energetiche rinnovabili, i cui interventi possono anche determinare interferenze negative con il contesto paesaggistico.

Si ricorda che le reti e gli impianti di produzione energetica sono soggetti alle verifiche di carattere paesaggistico previste dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale:

- richiesta di autorizzazione paesaggistica nei contesti oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico o tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- esame paesistico dei progetti nel resto del territorio lombardo.

Per una più precisa valutazione paesaggistica del tipo di intervento, si rimanda, richiamandoli nei paragrafi successivi, ai criteri dettati dalla D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10974 relativa a "*Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale*", (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 8° Suppl. Straordinario al n. 3 del 22 gennaio 2010).

4.3.1 Fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici la tecnologia attuale, in veloce e forte evoluzione, mette oggi a disposizione diversi tipi di prodotti che possono essere utilizzati da un'utenza singola domestica, da utenze raggruppate, oppure costituire veri e propri impianti industriali.

Vanno dall'utenza domestica a grandi impianti industriali.

Gli impianti di produzione industriale (parchi fotovoltaici) sono in genere costituiti da un numero elevato di collettori, formano delle strutture compatte di notevole estensione territoriale, disposti a terra su ampi spazi aperti. Per ragioni di sicurezza sono in genere circondati da recinzioni, ben illuminati di notte e sottoposti a forme di guardiana. Possono essere considerati, pertanto, delle strutture analoghe a insediamenti industriali, a centrali convenzionali di produzione, a centrali di connessione, ecc. In genere, sottraggono il suolo a altri usi.

La vita produttiva di tutti i tipi di impianti è stimata attualmente di circa 20-25 anni. A fine vita, i collettori di impianti di qualsiasi dimensione dovrebbero essere dismessi, ma è prevedibile che, come nel caso delle macchine eoliche, essi vengano sostituiti con altri di tecnologia più avanzata e probabilmente anche di caratteristiche formali diverse. In questa situazione di incertezza la reversibilità delle trasformazioni prodotte e la formulazione di criteri per la sostituzione programmata costituiscono fattori significativi di valutazione paesaggistica.

Gli effetti paesaggistici sono connessi ai caratteri cromatici dei collettori, alla loro forma, alla superficie riflettente, che in genere si pongono in contrasto con i caratteri morfologici, materici e cromatici dell'esistente. Anche le modalità di installazione e il posizionamento influiscono sull'impatto. Questi effetti assumo maggiore o minore incidenza a seconda del contesto, dell'estensione delle superfici coinvolte, piuttosto che all'effetto «pioggia» dei pannelli legati ad utenze domestiche.

Il principio generale per un buon inserimento paesaggistico degli impianti è il rispetto degli elementi e dei sistemi ordinatori del contesto in cui si vanno ad inserire, la comprensione e l'adattamento ai caratteri costitutivi e compositivi dell'edificio e del manufatto su cui si collocano. Sono in ogni caso determinanti scelte di ubicazione e posizionamento degli elementi.

La scelta di localizzazione e poi di posizionamento dei moduli fotovoltaici dovrà tenere in considerazione:

- la percezione visiva da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- gli effetti cumulativi della diffusione di pannelli/impianti di piccola dimensione;
- eventuali fenomeni di abbagliamento e di riflesso di particolare disturbo;
- sono comunque in generale di grande criticità le localizzazioni in:
 - contesti connotati da una significativa integrità morfologica, cromatica, ambientale e/o storico-architettonica, quali centri, nuclei e insediamenti di antica formazione, paesaggi rurali tradizionali soprattutto in territori collinari o montani dove è prevalente e determinante la percezione «dall'alto»;
 - vicinanza a percorsi e luoghi di fruizione panoramica e paesaggistica;
 - aree di elevato valore ambientale e naturalistico;
 - aree interessate da beni paesaggistici e/o culturali;
 - in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di riconoscibilità e notorietà.

Pertanto costituiscono ambiti di elevata potenziale criticità per l'inserimento di impianti fotovoltaici e, in quanto tali, meritevoli di una estrema attenzione nella definizione della proposta progettuale:

- le aree e i beni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- gli scenari lacuali dei 6 grandi laghi come individuati nelle Tavole D e D1a, D1b, D1c, D1d, della sezione Piano Paesaggistico Regionale;
- gli ambiti adiacenti a percorsi panoramici e o ai navigli/canali storici individuati nelle Tavole B e D del Piano Paesaggistico Regionale (fascia di rispetto dei tracciati di almeno 200 metri);
- in un raggio di 1 km intorno ai belvedere come individuati nelle Tavole B e D del Piano Paesaggistico Regionale;
- sulle falde delle coperture di edifici inclusi in centri, nuclei e insediamenti di antica formazione o di manufatti di consolidato significato simbolico ed identitario, segnalati dal PPR o dai PTCP;
- contesti agricoli di specifico valore identitario quali i terrazzamenti della Valtellina e della Valchiavenna;
- in siti UNESCO e relative buffer zones;
- ambiti di rispetto dei fontanili e degli elementi connotativi della pianura irrigua e dei contesti fluviali (rete verde) individuati dai PTCP.

Sono inoltre di massima da evitare per gli impianti a terra:

- compromissioni di siti NATURA 2000;
- localizzazioni di grandi impianti in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati nei PTCP (art. 15, comma 4, L.R. n. 12/2005);
- compromissioni di aree boschive classificate dai piani di indirizzo forestale come «non trasformabili» (Delib.G.R. n. 8/7728 del 2008 in applicazione L.R. n. 31/2008, artt. 43 e 47).

Sono invece da favorire, tenendo conto delle diverse tipologie di impianti, le seguenti collocazioni:

- aree industriali, commerciali e di servizio connotate da volumi di grande estensione e architettonicamente essenziali per forma e materiali;
- aree dismesse o degradate in attesa di nuovi usi e non collocate in contesti paesaggistici di particolare pregio o sensibilità;
- fasce e opere contermini alle infrastrutture della mobilità;
- arredi e attrezzature urbane di nuova concezione.

L'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici è oggi dovuto in buona parte al riverbero dato dalle loro superfici riflettenti, le attuali innovazioni tecnologiche consentono di scegliere collettori che per forma e colore possono attenuare tali discontinuità.

In relazione alla competenza paesaggistica per la realizzazione di impianti fotovoltaici va precisato quanto segue.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che sia assoggettato al procedimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, rientra tra le competenze attribuite alla Provincia ai sensi dall'art. 80, comma 3, lettera e ter) della LR 11 marzo 2005, n. 12.

Negli altri casi, non rientranti tra le fattispecie assoggettate ad "autorizzazione unica" ex D. Lgs. 387/2003, la competenza è del Comune; nel caso l'ambito di intervento ricada entro il perimetro di un Parco regionale e ricorra la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 della LR 12/2005, la competenza paesaggistica non è del Comune ma dell'Ente gestore del Parco regionale.

Infine una precisazione riguardo al quesito se, per la realizzazione di impianti fotovoltaici che comportino lo modifica dello stato dei luoghi o dell'esteriore aspetto degli edifici, da realizzarsi in ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sia sempre e comunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Al riguardo vanno confrontate le disposizioni e le procedure stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 115/2008 e dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché dal DPR 9 luglio 2010, n. 139 (il cosiddetto regolamento sulle procedure paesaggistiche semplificate).

Dal punto di vista procedurale l'art. 11 del D. Lgs. 115/2008 stabilisce che per gli impianti fotovoltaici, solari termici e microeolici, con le caratteristiche indicate medesimo articolo, sufficiente la semplice "comunicazione" per la loro installazione.

Mentre l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, hanno l'obbligo, prima di intraprendere i lavori che comportino "lo modifica dello stato dei luoghi e dell'esteriore aspetto degli edifici", di acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica.

Unica eccezione riguarda gli interventi puntualmente indicati all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, fra i quali non rientrano gli impianti fotovoltaici, per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Da questa norma deriva l'obbligo di richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione paesaggistica ogni qualvolta si apportino "modifiche" alla situazione esistente non rilevando la quantità o qualità delle modifiche medesime (il pannello fotovoltaico, ancorché "integrato", comporta generalmente una modifica "estetica" rispetto al manto di copertura dell'edificio).

Purtroppo il legislatore statale, anche molto recentemente con il DPR 9 luglio 2010, n. 139 e con il DM 10 settembre 2010 ("linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), non ha chiarito in modo inequivocabile tale questione.

Stante questa situazione e considerata la necessità di garantire che sul territorio regionale si adottino i medesimi comportamenti da parte delle diverse Amministrazioni locali, si ribadisce, come già affermato con comunicato regionale del 9 febbraio 2011 della DG Ambiente, Energia e Reti, che nei casi in cui la realizzazione degli interventi comporti una modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici in tutti gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica in base al D. Lgs. 42/2004, risulta necessario sia acquisita prima dell'inizio dei lavori l'autorizzazione paesaggistica, secondo le procedure stabilite dall'art.146 del D. Lgs. 42/2004 o dell'art. 4 del DPR 139/2010.

4.3.2 Eolico

Gli impianti eolici per la produzione industriale di energia elettrica (parchi eolici) sono costituiti in genere da un numero elevato di macchine eoliche di notevoli dimensioni, in particolare in altezza, che coinvolgono ampie aree territoriali. In Lombardia vi sono poche aree ricche di vento, tali da poter essere economicamente utilizzabili per impianti eolici industriali. Vi sono peraltro aree in regioni contermini che sono adatte a tale tipo di impianti, il cui impatto paesaggistico si riflette anche in territorio lombardo.

Quella eolica è considerata una tecnologia matura, di supporto alla produzione energetica continua data da altre fonti energetiche: fin dalla costruzione di un impianto sono già da prevedere programmate sostituzioni degli impianti, con caratteristiche formali non molto dissimili da quelle attuali, se non con tendenza a una maggiore dimensione delle macchine (altezza).

La tecnologia attuale mette inoltre a disposizione macchine eoliche di piccola dimensione (che necessitano di velocità del vento inferiori ai 5 m/s) finalizzate a utilizzatori singoli (uso domestico o per singoli edifici pubblici o collettivi).

Sono allo studio, ma non ancora diffuse sul mercato, nuove soluzioni tecnologiche con caratteri dimensionali e design capaci di inserirsi nel paesaggio con una maggiore qualità: per esse valgono i principi generali espressi in premessa e nei criteri generali.

• Parchi eolici

I parchi eolici per dimensioni, caratteristiche tecniche e morfologiche e per tendenziale localizzazione in posizioni visibili da un ampio contesto, si pongono potenzialmente in condizioni di elevato impatto paesaggistico. Le possibili criticità paesaggistiche, che devono essere governate in fase progettuale, sono correlate sia alle interferenze con visuali sensibili sia alla possibile competizione «verticale» e morfologica con altri elementi consolidati nel paesaggio, ma possono anche presentarsi in riferimento a rischi di alterazione profonda delle relazioni sistemiche e simboliche tra i diversi elementi e componenti del paesaggio locale e sovralocale.

Per quanto evidenziato è innanzitutto fondamentale che già in fase di scelte di localizzazione e progettazione preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto.

La verifica attenta delle condizioni di contesto è volta ad individuare e motivare la localizzazione più opportuna non solo in termini di area complessiva oggetto dell'intervento ma anche dei singoli manufatti, tenendo conto del differente esito paesaggistico determinato da pochi elementi svettanti o dalla successione/concentrazione di decine di essi in termini percettivi.

È fondamentale che già in fase di scelte di ubicazione e di progettazione preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto.

Sono di grande criticità e, pertanto, meritevoli di una estrema attenzione nella individuazione della localizzazione e nella definizione della proposta progettuale:

- le ubicazioni in prossimità di centri, nuclei e insediamenti storici o tradizionali di riconosciuta rilevanza;
- la vicinanza a percorsi panoramici e di fruizione paesaggistica, belvedere e visuali sensibili;
- la vicinanza ad aree di elevato valore naturalistico, a beni ed aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai principali canali e navigli della pianura lombarda;
- le ubicazioni in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di integrità, riconoscibilità e notorietà, come quelli, in Lombardia, dei grandi laghi prealpini, dei versanti collinari e montani connotati da particolari coperture vegetali o da specifiche conformazioni naturali e

antropiche, come i terrazzamenti, o di alcuni paesaggi agrari storico-tradizionali della pianura;

- le ubicazioni ricadenti in visuali panoramiche notorie e di elevato valore simbolico.

Sono inoltre da evitare collocazioni in:

- aree agricole di pregio ed ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati nei PTCP (art. 15, comma 4, L.R. n. 12/2005);
- aree boschive classificate dai piani di indirizzo forestale come «non trasformabili» (Delib.G.R. n. 8/7728 del 2008 in applicazione della L.R. n. 31/2008, artt. 43 e 47);
- siti Natura 2000.

Pertanto si assumono quali ambiti di elevata potenziale criticità, e quindi penalizzanti per l'inserimento di impianti eolici:

- le aree e i beni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- gli scenari lacuali dei 6 grandi laghi come individuati nelle Tavole D e D1a, D1b, D1c, D1d, del Piano Paesaggistico Regionale;
- gli ambiti di elevata naturalità e le visuali percepibili dai percorsi panoramici e dai belvedere/visuali sensibili come individuati nelle Tavole D e B del Piano Paesaggistico Regionale;
- aree in prossimità di centri, nuclei e insediamenti di antica formazione o di luoghi/manufatti di consolidato significato simbolico ed identitario, segnalati dal PPR o dai PTCP;
- ambiti in prossimità di Siti UNESCO;
- geositi di rilevanza regionale.

Sono da privilegiare:

- le zone segnate da grandi infrastrutture (linee elettriche, autostrade, impianti industriali,...);
- i paesaggi caratterizzati da altri elementi verticali quali ciminiere, tralicci, antenne, dove le macchine eoliche si possono inserire con coerenza, senza creare disordine visivo.

4.3.3 Biomasse

Gli impianti a biomassa e biogas possono essere costituiti da:

- grandi impianti industriali, che implicano ampie superfici e costruzioni specializzate;
- medi e piccoli impianti collegati all'attività di aziende agricole (singole o in gruppo), anche per derivati dall'allevamento del bestiame.

Oltre che in relazione alla dimensione, gli impianti si caratterizzano per la produzione di sola energia termica, di energia elettrica o cogenerazione di energia elettrica e termica.

Richiedono in genere spazi e costruzioni specifiche per il ricevimento, lo stoccaggio e la preparazione del materiale: capannoni, silos, spazi funzionali, strade di accesso e impianti di collegamento alla rete elettrica.

Gli impianti possono essere collegati ad aree dedicate a coltivazioni vegetali arboree, appositamente impiantate per l'approvvigionamento di materia prima.

In generale è bene tenere presente:

- che è opportuno evitare ubicazioni in prossimità di centri, nuclei e insediamenti storici di riconosciuta rilevanza, di aree di elevato valore naturalistico;
- può risultare fortemente critica la vicinanza a percorsi panoramici, canali e navigli storici, belvedere e visuali sensibili o scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di integrità, riconoscibilità e notorietà, come quelli dei grandi laghi prealpini, di alcuni versanti collinari e montani o di particolari paesaggi agrari storico-tradizionali della pianura.

L'ubicazione degli impianti non dipende strettamente dalla localizzazione delle materie prime da trasformare, anche se per certe tipologie di materie prime l'incidenza del costo del trasporto richiede di non superare i pochi km di distanza. Ciò permette nella gran parte dei casi scelte abbastanza libere, anche se gli impianti che producono energia termica sono maggiormente vincolati nella localizzazione, devono infatti essere collocati sufficientemente vicino alle utenze termiche (civili, agricole o industriali).

La scelta della localizzazione deve tener conto dei criteri di seguito indicati.

Per gli impianti industriali sono da preferire ubicazioni adiacenti o interne a aree industriali o terziarie, dove le regole per un buon inserimento nel paesaggio sono analoghe a quelle perseguite da un qualsiasi insediamento industriale; vanno considerate le opportunità offerte da aree soggette a forme di degrado o abbandono e che richiedono una riassegnazione di significato o già interessate da altre infrastrutture.

Per impianti in aree agricole sono da evitare, per quanto possibile, ubicazioni che introducano nuovi insediamenti isolati, poiché essi rischiano di frammentare ed alterare la struttura formale consolidata del paesaggio rurale; è opportuno collocarli, a seconda delle dimensioni, in adiacenza agli insediamenti rurali esistenti o, per quando possibile, al loro interno, riutilizzando parti o edifici non più in uso (in particolare nel caso di impianti di piccola dimensione).

4.3.4 Derivazioni idroelettriche

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico degli impianti idroelettrici, oltre a richiamare gli indirizzi generali contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale (cfr. Piani di Sistema - infrastrutture a rete), si precisa quanto segue.

Elemento determinante nella valutazioni dei progetti di derivazioni idroelettriche è costituito dalla identificazione degli effetti alterativi che la derivazione d'acqua esercita sui caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale interessato.

La congruenza tra progetto e contesto paesaggistico è l'obiettivo strategico del perseguimento dello sviluppo sostenibile in termini paesaggistici (il rapporto tra derivazioni idroelettriche e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio non può essere risolto esclusivamente garantendo il solo rispetto del deflusso minimo vitale - DMV).

Nell'affrontare il delicato tema del depauperamento e della diminuzione delle portate presenti nel corso d'acqua, in conseguenza della derivazione idroelettrica, occorre tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e degli ambienti.

E' la presenza d'acqua nell'alveo che attribuisce senso al vincolo paesaggistico: per una corretta tutela è assolutamente necessario garantire che, nel corso d'acqua oggetto di derivazione, sia garantita una continua ed adeguata presenza d'acqua in ogni periodo dell'anno, ciò vale a maggior ragione nei casi in cui si operi su corsi d'acqua a regime torrentizio, o quando la derivazione può significativamente incidere sulla portata di quei corsi d'acqua caratterizzati anche dalla presenza di cascate.

Allo scopo di mantenere nell'alveo una quantità d'acqua che, oltre agli usi potabili, irrigui, idroelettrici, sia compatibile con l'apprezzamento paesaggistico e fruitivo dei luoghi e con la salvaguardia dell'ecosistema (protezione delle acque sotterranee, dell'ittiofauna e delle specie arboree) deve essere attentamente valutata la sottrazione di portata in conseguenza della derivazione, tenendo conto delle specifiche caratteristiche paesistiche dei luoghi e degli ambienti.

Ulteriore elemento che deve essere considerato ed affrontato, laddove il corso d'acqua sia oggetto di rilevanti opere di regimazione che concorrono a "ridisegnarne" l'alveo, riguarda il tema dell'interrelazione che esiste tra la certa diminuzione del flusso idrico ed il complessivo piano della regimazione del torrente.

Gli impianti idroelettrici sono costituiti da opere di raccolta, regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, canali adduttori dell'acqua, condotte forzate, canali di scarico, gli edifici della centrale e ogni altro macchinario o impianto di utilizzazione e trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica prodotta.

In Lombardia appaiono oramai pressoché residuali le possibilità di nuove realizzazioni di grandi impianti idroelettrici, soprattutto in area alpina, mentre appare possibile un ammodernamento degli impianti esistenti, in tutto o in parte, a fronte di nuove tecnologie e opportunità che ne garantiscano una maggiore efficienza.

Sembra invece destinata ad aumentare l'incidenza di piccole derivazioni e di impianti minori, mini-idroelettrico e micro-idroelettrico, potenzialmente assai diffusi, connessi all'uso di salti d'acqua di ridotta entità.

Un successivo paragrafo è dedicato a queste tipologie di impianti.

- *Dighe e opere di ritenuta, opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, condotte forzate, canali adduttori e di restituzione*

Si tratta di impianti spesso in collocazioni paesaggistiche particolarmente significative e sensibili. Le operazioni di ristrutturazione e ammodernamento come quelle di nuova realizzazione devono avvenire nel rispetto del contesto paesaggistico e della riconoscibilità degli elementi e dei manufatti ormai divenuti elementi di consolidato valore storico e identitario e di specifica connotazione paesaggistica dei luoghi.

In particolare:

- nel rifacimento o nel potenziamento delle condotte forzate, con sostituzione e/o aggiunta di nuove condotte, è bene privilegiare l'interramento della struttura;
- nel caso l'interramento non sia possibile la condotta è opportuno venga adeguatamente inserita nel paesaggio utilizzando, per esempio, gli elementi naturali disponibili (rocce, terreno, vegetazione);
- il varco deve essere ridotto alla larghezza minima;
- la condotta dovrà essere tinteggiata secondo le cromie dominanti della vegetazione e del terreno circostante in modo da minimizzare il contrasto con lo sfondo;
- i giunti di dilatazione e i blocchi di ancoraggio in calcestruzzo dovranno essere ridotti al minimo valutando l'opportunità di sostituirli con tiranti di acciaio;
- le opere di presa, le piccole vasche di ritenuta, i canali di raccolta e quant'altro sia connesso agli impianti deve di massima essere realizzato con rivestimenti delle superfici a vista in pietra. La pietra utilizzata deve essere coerente con quella presente/utilizzata in loco.

Eventuali adattamenti e sostituzioni di edifici e altre opere preesistenti dovranno essere eseguite con particolare attenzione alla conservazione dei caratteri storici e paesaggistici acquisiti dai luoghi nonché alla valorizzazione dei manufatti tecnologici. Andranno adottate forme esteriori (materiali, tinteggiature ecc.) che non alterino i caratteri architettonici complessivi dell'impianto e del contesto paesaggistico. Per le strade e i percorsi si rimanda alle specifiche linee guida (D. G.R. n. 8/8837 del 30 dicembre 2008 – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 13 febbraio 2009 ed Edizione Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 28 settembre 2009).

- *Centrali*

Le centrali sono costituite da edifici tecnologici specializzati da cui in genere si dipartono fasci di linee elettriche.

È bene tenere presente in particolare che:

- nella ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento delle centrali esistenti le trasformazioni devono essere inquadrare in un progetto organico, edilizio e di paesaggio, che rispetti i caratteri degli edifici e dei fabbricati di riconosciuto valore storico testimoniale e di riconoscibilità paesaggistica ormai consolidata;
- per la progettazione di eventuali nuove centrali si rinvia al paragrafo *Criteri generali per l'inserimento paesaggistico di impianti* contenuto nella Premessa, nonché a quanto già indicato per le *Centrali di interconnessione e cabine primarie* nel capitolo *Le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia*. Valgono inoltre le stesse indicazioni e cautele di localizzazione dettate per le dighe e opere di ritenuta;
- per le attività di valorizzazione si rimanda a quanto sopra indicato per *Dighe e opere di ritenuta, opere di raccolta etc.*

- *Mini e micro idroelettrico*

Questi impianti sfruttano l'energia cinetica dell'acqua, in caduta o in movimento, proveniente da fonti di modesta entità: salti d'acqua prodotti da manufatti antropici (canali, opere di presa e restituzione in alveo, piccole derivazioni e opere civili di regimazione delle acque connesse ai laghi, fiumi e torrenti, ecc.), corsi d'acqua naturali minori.

I componenti sono le turbine collegate al generatore nonché vari i manufatti accessori, di differente dimensione e caratteristiche a seconda della tipologia dell'impianto.

Anche se talora a scala vasta, per le ridotte dimensioni, l'incidenza paesistica è di scarso rilievo, è importante verificare e considerare con attenzione le interferenze con i caratteri propri del sito.

A scala ravvicinata infatti possono intervenire criticità sia in riferimento alla localizzazione/posizionamento sia in riferimento all'attenta progettazione dell'impianto.

Nel caso gli impianti vengano posti in adiacenza o all'interno di manufatti esistenti storici o storicizzati (mulini e canali ad essi connessi, opere civili di regimazione delle acque) i principali criteri di posizionamento e attenta progettazione riguardano:

- la conservazione dei caratteri storici dei manufatti (forme, materiali) e della riconoscibilità degli stessi tenendo conto del valore simbolico e culturale consolidato;
- l'attenta definizione del nuovo impianto, soprattutto qualora affiancato e non integrato ai manufatti esistenti, curandone forma, dimensione, proporzioni, materiali e cromatismi in modo da evidenziarne il ruolo innovativo e tecnologico e assicurarne al contempo il consapevole e rispettoso dialogo con il manufatto preesistente.

Nel caso di impianti che utilizzano salti di quota derivando acqua per un tratto significativo dai corsi d'acqua naturali (fiumi e torrenti), gli impatti sul paesaggio, oltre che sull'ambiente, sono dovuti alla possibilità della scomparsa o eccessiva riduzione delle acque superficiali.

4.4 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI NON RINNOVABILI

Alle Province è attribuita la competenza per le centrali di produzione inferiori a 300 MWt di potenza installata ai sensi dell'art. 28 della LR 26/2003

La realizzazione di centrali di produzione elettrica costituisce, per le caratteristiche tecnologiche proprie, un elemento di notevole impatto paesaggistico.

Il rapporto con il contesto, in particolare delle centrali termoelettriche, è l'aspetto più rilevante da affrontare quando si debbano eseguire valutazioni paesaggistiche di questi interventi.

In generale gli elementi di maggior "disturbo" percepibili nel paesaggio siano dati dalle dimensioni e dalle altezze dei volumi dell'impianto e più in particolare, dall'altezza dei camini, dalla sezione e dal numero degli stessi ed infine dalle dimensioni dei volumi destinati a contenere impianti tecnologici quali: caldaie, condensatori, turbine, ecc..

La progettazione dovrà in generale tener conto della necessità, al fine di garantire una migliore integrazione paesaggistica, di "ridimensionare" tali manufatti (in particolare dei camini), di prestare una grande attenzione alle scelte cromatiche, di prevedere la sistemazione dell'area di pertinenza e dei relativi accessi e di indicare, come peraltro previsto dall'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le eventuali misure mitigative e compensative.

In particolare, al fine di attenuare l'impatto visivo dei camini, di solito di notevole altezza e pertanto estremamente visibili, sia dalle zone circostanti la centrale che dalle molteplici vie di comunicazione esistenti, si ritiene che le sezioni degli stessi debbano essere ridotte al minimo indispensabile.

Nel caso d'accorpamento di più canne in un'unica torre, dovrà essere evitata la realizzazione di "intercapedini" all'interno di quest'ultima, in quanto tale soluzione comporterebbe un aumento della sezione e quindi l'aumento dell'ingombro volumetrico totale del manufatto, con la conseguenza di un maggiore impatto percettivo, rispetto alla realizzazione di singole canne "affiancate", fatta eccezione per situazioni adeguatamente supportate da motivazioni di carattere tecnico con dimostrazione dell'impossibilità di alternative a tale soluzione.

Relativamente alla colorazione dei camini/torri, dovranno essere valutati attentamente i "cromatismi" al fine di ridurre, attraverso lo studio del colore, l'impatto visivo di tali manufatti verticali

In particolare si ritiene che debba essere preso in considerazione l'utilizzo di tecniche "fotocromatiche" che tengano conto delle situazioni cromatiche/atmosferiche locali nell'arco dell'anno, in modo tale da effettuare la pitturazione dei manufatti, mediante ricostruzione delle frequenze media annua di colore presente nel cielo della zona.

Per quanto riguarda gli altri manufatti tecnologici destinati a “caldaie”, “condensatori”, “turbine”, ecc., i quali, di solito superano notevolmente l'altezza delle barriere vegetali proponibili e sono previsti con scale cromatiche molto forti (rosso, blu, verde, ecc.) si è riscontrato che quasi sempre appaiono in contrasto e risultano eccessivamente in evidenza, rispetto i colori plumbei del cielo.

Pertanto, al fine di ridurre l'impatto visivo di detti volumi tecnologici, si ritiene che almeno la parte alta degli stessi (facciate e tetto) debbano essere realizzati possibilmente con pannelli in acciaio inox o alluminio (satinati) in modo tale che, riflettendo le tonalità del cielo (in quel determinato momento), meglio si mimetizzano con lo stesso e quindi nel paesaggio circostante.

Relativamente alle possibili mitigazioni è opportuno che si prevedano intorno agli impianti ampie fasce di rispetto da piantumare con gruppi d'essenze arboree locali, costituiti da elementi anche di alto fusto ad alto e medio accrescimento e con essenze arbustive, al fine di costituire ampie zone boscate che consentano di ridurre l'impatto visivo di tali impianti.

Inoltre, a titolo di risarcimento ambientale e quale misura compensativa, può essere previsto il ripristino e/o la rinaturalizzazione di aree abbandonate e/o degradate presenti nelle vicinanze della centrale, da restituire all'uso delle popolazioni locali per un uso anche eventualmente ricreativo.

Infine tenuto conto che alle Province è attribuita la competenza amministrativa ad autorizzare la realizzazione delle centrali di produzione inferiori a 300 MWt di potenza installata (cfr. art. 28 della LR 26/2003) anche la competenza paesaggistica, per impianti di queste dimensioni, è da ritenersi attribuibile alla Provincia territorialmente competente.

4.5 – LINEE ELETTRICHE

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 80 comma 1 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per linee elettriche con tensione fino a quindicimila volt (15 KW) ed alle Province la competenza per le linee con tensione compresa tra 15.000 e 150.000 volts.

Per tensioni superiori la competenza paesaggistica è attribuita alla Regione.

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico delle linee elettriche si richiamano gli indirizzi generali contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale (cfr. Piani di Sistema - infrastrutture a rete): è utile richiamare alcuni criteri ed indirizzi ivi contenuti quale utile strumento che, tramite una migliore qualità progettuale possa consentire il miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte.

Il tracciato della linea deve limitare le interferenze con quegli aspetti paesaggisticamente sensibili del territorio, che costituiscono elemento di criticità, ponendosi in posizione marginale ad aree produttive o in parallelo ad infrastrutture viarie o in fase di costruzione

Questa scelta progettuale consente di limitare significativamente alcune interferenze sulla vegetazione e sul paesaggio, minimizzando gli effetti legati all'eventuale taglio di individui arborei in corrispondenza dei filari ai bordi degli appezzamenti agricoli riducendo così la visibilità del tracciato

Nel caso di linee interrate, i lavori di ripristino dei luoghi e delle aree di cantiere siano condotti contemporaneamente all'avanzamento del tracciato;

vengano ricomposte le medesime partiture e percorsi poderali e rimesse a dimora le stesse essenze arboree, ove queste siano state tagliate per la realizzazione del tracciato;

riguardo agli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua attraversati, sia rivolta particolare attenzione alla morfologia dei terreni manomessi, prevedendone una accurata rinaturalizzazione;

Per quanto riguarda le aree che ricadono nei Parchi regionali, i lavori di ripristino siano preventivamente concordati con l'Ente Parco.

- Localizzazione tracciati

Evitare di seguire il profilo dei crinali montani e collinari (meglio attraversarli in senso ortogonale, meglio ancora interrare le linee).

I tracciati non dovranno di norma costeggiare i corsi d'acqua e dovranno preferibilmente evitare la fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde.

In tutti i casi si dovrà verificare la possibilità di interrimento.

- *Elettrodotti (sostegni, cromatismi...)*

Verificare la possibilità di limitarne l'altezza (anche per evitare il 3° sommitale bianco e rosso).

Evitare di posizionarli in prossimità di monumenti o nuclei storici anche isolati (cascine, agglomerati rurali di pianura e o di montagna) o dove costituiscano una forte interferenza visiva da punti di vista panoramici o comunque accessibili al pubblico.

Va generalmente evitata la realizzazione in corrispondenza della vegetazione ripariale poiché ne comporterebbe l'eliminazione e quindi la perdita dei caratteri naturalistici.

4.6 – METANODOTTI E GASDOTTI

Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione per opere facenti parte della rete dei combustibili energetici sono in capo alla Regione ai sensi dell'art. 80, comma 2 della L.R.12/2005.

In Lombardia la rete di distribuzione del metano è molto vasta e capillare, diversamente la rete degli oleodotti, pur essendo consistente, riguarda solo alcune parti del territorio regionale interessate dalle direttrici fondamentali di trasporto.

Le richieste autorizzative possono riguardare nuove condotte o sostituzioni di condotte esistenti.

Le problematiche paesaggistiche nell'esecuzione di queste opere sono prevalentemente quelle relative alle aree di cantiere e all'interferenza delle direttrici con:

- morfologia,
- vegetazione,
- attraversamento di zone archeologiche o di interesse archeologico
- zone a rischio idrogeologico
- strade e altri percorsi,
- corsi d'acqua e rete irrigua in genere

In tutti i casi il progetto da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica dovrà consentire di accertare la presenza dei suddetti elementi e la scala progettuale, di verificare la loro ricomposizione laddove in fase di conduzione dei lavori se ne determini l'eliminazione (es: partiture agrarie, percorsi poderali).

Il progetto dovrà altresì evidenziare le modalità e l'entità dello scavo, e le modalità per il recupero delle aree, considerando gli aspetti relativi al ripristino.

Quando l'infrastruttura attraversa prevalentemente aree non urbanizzate connotate dalla presenza di boschi intervallati da prati e prati-pascolo e quindi l'esecuzione delle opere prevede il taglio delle piante insistenti nella fascia di posa della condotta, è auspicabile adottare per tutta la lunghezza del tracciato la fascia di lavoro ridotta alla minima soglia proposta di metri 10,00.

I lavori di ripristino dei luoghi e delle aree di cantiere devono essere condotti contemporaneamente all'avanzamento del tracciato; gli stessi devono prevedere il rimodellamento del terreno fino a riportarlo alla morfologia originaria e la ricomposizione delle medesime partiture e percorsi poderali e la rimessa a dimora delle stesse essenze arboree, ove queste siano state tagliate per la realizzazione di nuove piste.

Riguardo agli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua attraversati sia rivolta particolare attenzione alla morfologia dei terreni manomessi, prevedendone una accurata rinaturalizzazione;

Per quanto riguarda le aree che ricadono nei Parchi Regionali dovrà essere prestata una adeguata attenzione a che il progetto tenga in debita considerazione le cautele e, qualora ne ricorrano i presupposti, le eventuali prescrizioni dettate dall'Ente gestore del Parco.

Le operazioni di ripristino e di consolidamento siano condotte contestualmente all'avanzamento della posa con la massima cura per ricostituire nel più breve tempo possibile il paesaggio originario; pertanto la successiva stesa del terreno vegetale, accantonato durante lo scavo, sia eseguito adottando tutte le migliori tecniche di buon governo propedeutiche al rinverdimento dell'intera superficie interessata dai lavori ed alla stabilità dei versanti (cfr. i criteri e le indicazioni contenute nel "Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R.L. n° 6/48740 del 29.02.2000).

Se il territorio è connotato da un elevato grado di naturalità con scorci panoramici di rilievo, nonché da luoghi accessibili al pubblico dai quali si gode la “non comune bellezza del paesaggio circostante”, al fine di tutelarne l'integrità e ridurre i tempi di sofferenza dell'ambito tutelato le complessive operazioni legate all'esecuzione delle opere necessarie siano condotte adottando tecniche e mezzi d'opera che riducano al minimo la compromissione dei luoghi, il danneggiamento della vegetazione non direttamente interferente e gli esistenti tracciati di collegamento nonché il reticolo delle acque superficiali. La collocazione a dimora di piante di specie autoctona dovrà in linea generale prevedere l'utilizzo di esemplari in età adulta ed evitando l'utilizzo di un rigido sesto d'impianto

In territori pianeggianti si dovrà avere cura nella scelta del tracciato, di seguire il più possibile il parallelismo con altre infrastrutture.

Vengano scelte le direttrici meno critiche al fine del ripristino finale, ovvero quelle che comportano meno problematiche per il recupero degli assetti morfologici e vegetazionali originari e siano evitate zone di possibile dissesto idrogeologico.

I ripristini geomorfologici siano mirati alla sistemazione dei tratti di maggiore acclività e alla sistemazione e protezione delle sponde dei corsi d'acqua attraversati, al ripristino di strade e servizi incontrati dal tracciato.

I ripristini vegetazionali, alla ricostituzione del manto vegetale preesistente ai lavori nelle zone con vegetazione naturale e al ripristino dell'originaria fertilità nelle zone agricole.

In tutti i casi si dovrà determinare la ricomposizione delle partiture agrarie, dei filari e dei percorsi poderali preesistenti all'intervento, elementi del paesaggio per i quali gli indirizzi di tutela del PPR prevedono una salvaguardia.

I lavori di ripristino dei luoghi e delle aree di cantiere dovranno essere condotti contemporaneamente all'avanzamento del tracciato; dovranno essere ricomposte le medesime partiture e percorsi poderali e rimesse a dimora le medesime essenze arboree, ove queste siano state tagliate per la realizzazione di nuove piste; riguardo agli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua attraversati sia rivolta particolare attenzione alla morfologia dei terreni manomessi, prevedendone una accurata rinaturalizzazione.

In corrispondenza dei tratti messi fuori esercizio, prevedere una generalizzata effettiva rimozione della tubazione esistente.

Il progetto dovrà altresì prestare una ulteriore attenzione anche alle opere relative ai punti d'intercettazione di linea ed ai fabbricati di alloggiamento delle apparecchiature, nonché alle infrastrutture provvisorie di cantiere, piazzole di stoccaggio e manovra.

Lungo il tracciato i progetti di queste infrastrutture prevedono che ci siano attrezzature di servizio destinate ad alloggiare le apparecchiature di intercettazione di linea (PIL), necessarie per la gestione e il controllo del gasdotto, generalmente collocate all'interno di aree recintate mascherate da siepi e cespugli di modesta altezza.

L'inserimento paesaggistico di questi manufatti risulta a volte problematico e pertanto è opportuno che si adottino tutte quelle cautele (posizione defilata rispetto ai punti di vista accessibili al pubblico, o prossima a macchie vegetali di mascheramento; scelta dei cromatismi in sintonia con gli spazi dominanti di fondo).

In fine è utile ricordare che gli elaborati progettuali e la documentazione fotografica di corredo all'istanza, dovranno consentire una contestualizzazione del nuovo volume rappresentandone anche planimetricamente la collocazione rispetto all'intorno nonché il progetto di sistemazione dell'area.

4.7 – RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

I criteri di seguito dettati hanno la finalità di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo ed indicano, in sintonia con gli atti regionali di programmazione di settore, sia espliciti divieti alla realizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti in alcuni ambiti assoggettati a tutela paesaggistica, sia specifiche cautele da osservarsi nella valutazione dei progetti relativi alla realizzazione di tali impianti.

Va precisato che i progetti relativi alla realizzazione di varianti ad impianti esistenti che **non comportino** trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti stessi, non sono assoggettati a specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e smi.

Per quanto riguarda i criteri di attenta progettazione paesaggistica di impianti, e/o di varianti ad impianti esistenti che comportino trasformazione o modifiche dello stato dei luoghi, si rimanda, pur sintetizzandone i contenuti di seguito, ai criteri di settore emanati dalla Giunta regionale (cfr. DGR n. VIII/6581 del 13 febbraio 2008 e successive modifiche) che contengono, suddivise per tipologia e per "ambito paesaggistico", i criteri e le prescrizioni specifiche alle quali si dovrà fare riferimento per la valutazione dei progetti, in primo luogo per individuare la possibilità che un certo tipo di impianto possa essere realizzato, ancor prima di poterne valutare il corretto ed adeguato inserimento paesaggistico.

Per quanto riguarda gli ambiti di elevata naturalità indicati dall'art. 17 del PPR è esclusa la localizzazione di impianti o la realizzazione di varianti sostanziali agli impianti esistenti che comportino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti.

Al riguardo si deve tener conto relativamente ai **beni culturali** (individuati secondo le procedure o le modalità stabilite dagli articoli 10, 11 e 54 del D. Lgs 42/2004) di quanto indicato nei soprarichiamati provvedimenti regionali, laddove si assume come valore irrinunciabile la tutela di detti beni e, conseguentemente si esclude, in questi ambiti, la localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto.

Altresì sono escluse le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo, aumenti volumetrici e/o di superficie utilizzata.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei **beni paesaggistici** oggetto di specifica tutela (art. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004), una serie di tabelle allegate alla DGR soprarichiamata indicano gli ambiti nei quali è esclusa la localizzazione delle diverse tipologie impiantistiche; negli ambiti dove la localizzazione risulta interdetta non è possibile localizzare nuove infrastrutture per la gestione dei rifiuti, mentre negli ambiti che risulteranno soltanto penalizzati, il progetto di nuovi impianti o la realizzazione di varianti sostanziali agli impianti esistenti che comportino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti stessi sarà assoggettato a specifica autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 42/2004).

Il progetto dovrà definire/individuare le caratteristiche anche formali/architettoniche dell'intervento proposto, in modo tale che sia garantito un adeguato inserimento paesaggistico delle opere nel contesto tutelato che tenga conto sia delle nuove opere che dell'eventuale necessità di una complessiva riqualificazione paesaggistica dell'area.

Tale progetto dovrà tener conto dei criteri ed indirizzi generali dettati dal PPR, anche con specifico riferimento alle distinte aree geografiche e unità paesaggistiche, dei criteri dettati dalla Giunta regionale nonché delle motivazioni o dei criteri di gestione dell'ambito tutelato.

Merita di essere richiamato anche quanto stabilito per la rimanente porzione del territorio lombardo, negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, ove è previsto, al fine di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato, che i progetti dovranno essere accompagnati da uno studio paesaggistico redatto tenendo conto delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47).

Per quanto riguarda i criteri localizzativi in particolare delle discariche occorre segnalare la necessità che si evitino effetti indesiderati sull'ambiente circostante: deve essere adeguatamente valutata la prevedibile variazione negli assetti visivi e verificata la mutazione nell'aspetto fisico e percettivo delle forme di paesaggio.

Tale riassetto deve innanzi tutto prevedere lo smantellamento delle installazioni e delle opere provvisorie alle diverse operazioni di discarica e mettere in atto alcuni doverosi controlli quali:

- manutenzione delle impermeabilizzazioni, delle reti di raccolta del percolato e dei gas, nonché dei drenaggi perimetrali;

- periodiche analisi sulle caratteristiche fisiche e biochimiche dei percolati, dei biogas, delle acque esterne di falda nonché delle acque di scorrimento superficiali;
- periodiche misurazioni per rilevare eventuali assestamenti anomali o pericolosi della massa o della calotta, onde programmare i relativi interventi.

A seconda delle fasce territoriali individuate dal PPR e dello specifico assetto territoriale a scala locale, tale recupero può riguardare, in tutto, in parte o in combinazione tra loro, una riconversione generale rivolta a ricondurre il sito all'assetto paesaggistico più proprio del luogo.

Al riguardo si potranno proporre:

- arbusteti o cedui di piante con successivo completamento a bosco spontaneo;
- colture agrarie aventi scarsi apparati radicali, onde evitare un facile assorbimento di sostanze nocive dal suolo;
- attrezzature per tempo libero, giochi, sport, parcheggi a servizio di percorsi naturalistici.

Per fare un esempio, è facile adattare una previsione boschiva alla tipica geometria cupoliforme della discarica ricoperta; al contrario una destinazione sportiva richiede particolari planivolumetrie che favoriscano la successiva formazione di terrazzamenti, strade e quant'altro sarà necessario per questi usi.

Nella bassa pianura, per garantire una coerenza con gli indirizzi del PPR che prevedono la tutela del paesaggio agrario, occorre porsi l'obiettivo di salvaguardare i caratteri connotativi tipici del paesaggio, la cui struttura è caratterizzata dalla presenza delle piantate che animano gli scenari, dal carattere geometrico del disegno dei campi, dalla rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, dalla regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili.

In un paesaggio "piatto" è consigliabile pertanto l'adozione di soluzioni che non alterino sostanzialmente l'assetto morfologico evitando soluzioni che prevedano la realizzazione di "nuove colline" emergenti dal piano campagna.

Eccezione a questo criterio generale può essere considerata, e dovrà essere attentamente valutata, la possibile realizzazione di discariche emergenti dal piano campagna laddove, con il loro volume possano "servire" da spalla visiva o da contenitore dei rumori (ad esempio gli incroci autostradali).

Il progetto della discarica deve in ogni caso definirne in modo preciso la morfologia con attenzione alle relazioni con lo specifico contesto paesaggistico.

Infine, relativamente alla competenza paesaggistica si rinvia a quanto illustrato nel capitolo 3 dei presenti criteri con una precisazione relativa ai "centri di raccolta" dei rifiuti.

Queste strutture, non sono assoggettate ad autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e, pertanto la competenza paesaggistica è da ritenersi attribuibile al Comune (si tratta di strutture di dimensioni ridotte, destinate allo stoccaggio delle frazioni di rifiuto domestico ove sono generalmente presenti sia cassoni per i materiali di maggiori dimensioni che contenitori tipo campane, cassonetti, ecc..) in quanto attività regolamentata con atti comunali..

4.8 – ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

Occorre perseguire l'obiettivo di far coesistere l'attività di cava con la tutela del paesaggio: in linea generale, in sintonia con i principi di tutela e valorizzazione paesaggistica, è da escludersi l'attività di coltivazione di cava nelle aree archeologiche o a rischio archeologico nonché l'attività di coltivazione le cui opere di cantiere possano interferire con coni panoramici tutelati e/o costituiscano interferenza visiva tra punti di vista accessibili al pubblico e luoghi tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 42/2004.

Premesso che, a secondo della loro localizzazione e tipologia, le cave possono essere di pianura asciutta, di pianura in falda, di collina e di montagna e che si tratta di un'attività necessaria,

fra l'altro, alla realizzazione delle infrastrutture occorre ribadire che, a fine attività, si preveda e si attui una complessiva riqualificazione territoriale e paesaggistica.

Al fine di ridurre per quanto possibile, nel tempo, la trasformazione del territorio, il recupero dell'area dovrà essere contestuale all'attività estrattiva.

Il progetto di attività di cava da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica dovrà illustrare, oltre alle fasi di coltivazione e contestuale recupero, tutte le opere di cantiere compresa la nuova viabilità.

Il recupero paesaggistico di una cava, se iniziato in concomitanza con lo sfruttamento, permetterà di ottenere dei risultati più veloci, più naturali e meglio integrati nel paesaggio circostante.

Esso deve essere scelto considerando le specificità del territorio esterno alla cava e dovrà recuperare gli elementi connotativi propri del contesto territoriale descritti nel PPR e individuati come oggetto di salvaguardia negli indirizzi di tutela.

Il ripristino di una cava è inteso come un ritorno alla situazione precedente all'escavazione, sotto il profilo morfologico, che può però prevedere destinazioni diverse (sportivo-turistiche, agricole, paesaggistiche, ecc.)

Il recupero paesaggistico così ottenuto è comunque una situazione artificiale che va tenuta sotto controllo, poiché il suo assestamento sarà molto lento ed il lavoro di riassetto, solo nel corso di molto anni, assumerà un aspetto naturale.

Le soluzioni di recupero dipendono essenzialmente dalla tipologia della cava stessa che dipende a sua volta dalla fascia territoriale in cui si opera.

Una cava in falda è più agevolmente recuperabile.

Laddove le cave interferiscono con la falda (es: area del "milanese"), la presenza dell'acqua rende più facile un rinverdimento e quindi idoneo un recupero con destinazione turistico-ricreativa.

Un caso ben rappresentativo di cava in falda recuperata ad uso ricreativo è l'Idroscalo

Una cava asciutta potrà divenire una discarica di inerti: una volta colmata, l'area andrà ricoperta con il terreno di coltura a suo tempo accantonato e si procederà al rinverdimento.

Una cava in roccia, per permettere un ripristino proponibile, dovrà avere scarpate in roccia o in riporto attorno ai 35° - 45° sull'orizzontale.

In situazioni con pareti subverticali andranno create condizioni di supporto per poter avere un efficace risultato e creare un rinverdimento pseudonaturale.

La conformazione delle scarpate che accompagnano una cava, sia essa in falda che asciutta, è diversa a seconda degli utilizzi finali.

- *Coltivazioni di monte*

Interessano i rilievi e sono caratterizzate da una spiccata evidenza, sia a causa del disegno di scavo sia per la posizione generalmente a quota più elevata rispetto al contesto antropico circostante. richiedono piste di accesso ai cantieri e strade di servizio che intaccano le pendici del rilievo con sbancamenti i quali, anche se di limitate dimensioni, risultano deturpanti.

Il progetto da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica dovrà prevedere il ripristino allo stato precedente, della parte di pendio sbancata per la realizzazione delle piste di accesso e delle strade di servizio

- *Coltivazioni di pianura*

A chi osserva da lontano, in pianura il paesaggio non risulta mutato, mentre è sufficiente guardare da un leggero rilievo per percepire l'entità dell'impatto.

C'è poi da affrontare l'interazione tra scavo ed acquiferi che modifica la geometria di falda ed eventualmente comporta la presenza di specchi d'acqua stagnante.

E' buona norma mantenere la coltivazione al di sopra delle falde per evitare il formarsi di zone paludose e di interferire con il regime delle acque sotterranee.

In queste aree è più conveniente la coltivazione a fossa che viene adottata anche per le miniere o cave ove gli strati mineralizzati sono inclinati (foto)

Il progetto di recupero dovrà evitare la previsione di “colline” che modificherebbero la morfologia propria del territorio, risultando pertanto in contrasto anche con gli indirizzi di tutela contenuti nelle NTA del PPR. e prevedere, in coerenza con essi, il recupero della trama irrigua e delle partiture agrarie preesistenti

Una deroga a questa indicazione può essere prevista nel caso in cui questi falsi “rilievi” siano situati a lato delle autostrade e quindi possano servire da barriere visive e antirumore in prossimità dei centri abitati..

- *Tipologie di recupero*

Gli obiettivi del recupero possono prevedere le seguenti destinazioni finali:

- restituzione alla funzione originaria
- valorizzazione dei suoli agricoli
- destinazione dei luoghi per scopi sociali e ricreative
- laghi destinati all'itticoltura
- aree per insediamenti residenziali o industriali
- depositi di rifiuti
- destinazione dei vuoti sotterranei
- rinaturazione

In ogni caso il rimodellamento finale e la morfologia devono essere armonici con il paesaggio ed il territorio circostanti. Se il ripristino costituisce parte integrante del progetto ed è iniziato durante le fasi di coltivazione, si traduce anche nella minore movimentazione di materiale scavato con un'estensione più limitata delle superfici sottoposte all'attività di scavo e risultati finali di recupero migliori.

4.9 – INTERVENTI NELLE AREE DEL DEMANIO LACUALE

Il demanio lacuale consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è funzionale all'esercizio di un uso demaniale.

Il demanio lacuale comprende da un lato l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie e d'altro lato la spiaggia lacuale costituita da quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito.

Per quanto concerne gli interventi di modifica dello stato dei luoghi in tali aree, per la cui individuazione si rimanda alla d.g.r. n. VII/8311 dell'8 marzo 2002 ed alla d.g.r. n. VIII/7967 del 6 agosto 2008 (pubblicate sul BURL n. 34 – 4° Supplemento Straordinario del 21 agosto 2008), la competenza paesaggistica è attribuita alla Provincia territorialmente competente.

Nella valutazione dei progetti relativi ad interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali quali, ad esempio, l'attrezzatura di lidi, la realizzazione di darsene, pontili o di porti, la Provincia, cui è attribuita la competenza paesaggistica, dovrà tener conto degli indirizzi dettati dal PTPR, dal PTC Provinciale e di Parco nonché delle prescrizioni paesaggistiche contenute negli strumenti di pianificazione comunale e delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di vincolo paesaggistico.

In linea generale, salve le procedure amministrative di concessione demaniale, nella valutazione paesaggistica dei progetti si dovranno valutare le interferenze tra quanto proposto e la salvaguardia del paesaggio lacuale con particolare riferimento alla necessità di considerare tali interferenze sotto il profilo “percettivo” (sia nella vista da lago o dalla sponda opposta che nella vista da terra verso lago).

Gli interventi dovranno evitare, rispetto alla caratterizzazione del quadro paesaggistico esistente, che si producano effetti “intrusivi” (non congruità e coerenza dell'intervento con il contesto) o “ostruttivi” (obliterazione della percezione del profilo della costa o dello specchio lacuale e della sponda opposta).

Va infine ricordato che, indipendentemente dalle procedure di concessione demaniale, l'obbligatorietà della autorizzazione paesaggistica sussiste solo se viene proposta una modifica

dello stato dei luoghi o dell'esteriore aspetto dei manufatti esistenti, come, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuovi porti turistici, i quali oltre ad essere esplicitamente previsti dalla programmazione urbanistica a livello provinciale e comunale, dovranno essere realizzati all'interno di zone che non siano sottoposte a vincoli idrogeologici e idraulici, evitando altresì le zone sensibili per la tutela e valorizzazione del testimonianze del paesaggio antropico lacuale, le zone ambientali di pregio, le bellezze architettoniche e con siti archeologici.

4.10 - LAVORI DI PRONTO SOCCORSO E DI SOMMA URGENZA

I lavori di pronto soccorso (art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34) si eseguono per ragioni di tutela della pubblica incolumità in quanto funzionali all'eliminazione di un reale pericolo gravante su pubbliche strutture con il rischio di isolare centri abitati.

La necessità di eseguire tali lavori, secondo le modalità della somma urgenza (stabilite dalle d.g.r. n. VII/7867 del 25 gennaio 2002, n. VIII/3400 del 26 ottobre 2006 e successive modifiche), stante che un ulteriore indugio comporterebbe l'incremento dello stato di dissesto e di pericolo per le popolazioni insediate, deve essere adeguatamente motivata con specifico atto ("verbale" del tecnico abilitato dall'Ente locale) in base all'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni.

Occorre ricordare che l'art. 176 del decreto sopra richiamato prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento e il tecnico, che si recano per primi sul luogo, possono disporre l'immediata esecuzione di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Per urgenza deve intendersi l'esistenza di una situazione di pericolo per un interesse pubblico che, per la sua eccezionalità, non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti a disposizione dell'autorità amministrativa.

Da ciò ne consegue che, in determinate situazioni di pregiudizio alla pubblica incolumità, i provvedimenti eventualmente assunti, in base alla suddetta norma, si configurano come "atti necessitati" (vedi Corte Costituzionale n. 4/77).

Inoltre, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere che, secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte costituzionale n. 4/77, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 giugno 1991, n. 265) il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico, e, quindi, anche su quello della tutela del paesaggio.

In particolare, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/77, "i motivi di sicurezza, che fanno riferimento alla incolumità fisica ed incolumità delle persone" si configurano come diversi da quelli prettamente di ordine pubblico e, pertanto, la tutela di questi interessi costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo").

Conseguentemente, assumendo tale principio, si precisa che non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per opere ed interventi che siano da realizzare sulla base di un motivato e specifico atto ("verbale" del tecnico abilitato dall'Ente locale) assunto ai sensi dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni.

Non è altresì necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche nel caso i lavori siano già stati realizzati, purché motivati con specifico "verbale" assunto in base all'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per ragioni di pubblica incolumità congruamente motivate, in riferimento alle situazioni di fatto che si intendono fronteggiare e ad un determinato contesto spazio-temporale, non si configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dovrebbero operare le esimenti di cui agli articoli 51 e 54 del Codice Penale (vedi anche Cassazione Penale Sezione III, sentenza n. 1907

del 15/2/1999), riguardanti l'adempimento di un dovere e lo stato di necessità, né è possibile l'irrogazione delle sanzioni amministrative in base all' art. 4, 1° comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inoltre per i suddetti interventi non sussiste la possibilità di emettere provvedimenti in "sanatoria" in base al divieto espressamente stabilito dall'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Qualora non sussistano i presupposti indicati nell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovverosia "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio" i lavori di pronto intervento necessitano della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Quanto detto sopra trova applicazione anche in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate, ai sensi dell'art. 54, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a tutela della pubblica incolumità.

4.11 - OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA

Per opere di sistemazione montana, la cui funzione amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attribuita alla Provincia, si intendono quell'insieme di interventi che, appartenenti ad un unitario progetto, comportano la modifica dello stato dei luoghi tramite opere di carattere idraulico, forestale ed agrario.

Si possono ascrivere a questa tipologia di opere gli interventi di sistemazione idraulica forestale (art. 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*") relative ad attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi in ambito montano.

Appartengono a questa tipologia di opere, per gli aspetti idraulici, gli interventi relativi a svasamento dell'alveo, rettifica del profilo longitudinale, consolidamento dell'asta principale, sistemazione di frane, apprestamenti di difesa dalle valanghe, cunette, briglie, sbarramenti.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo forestale si fa riferimento a: inerbimento, cespugliamento e rimboschimento dei terreni franosi o degradati, dei ghiaietti di fondo valle e dei versanti valanghivi.

Relativamente alla sistemazione dei terreni agrari gli interventi riguardano il rassodamento per la stabilità del suolo, la formazione di prati stabili, il miglioramento dei pascoli e della viabilità rurale, gli approvvigionamenti d'acqua.

Alla categoria opere di sistemazione montana appartengono anche gli interventi di **manutenzione territoriale diffusa** (interventi diffusi di carattere idraulico-agrario e idraulico forestale appartenenti ad un unitario progetto) che derivano dal Piano di riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti province approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 1999, n. VI/1308.

Gli interventi afferenti la cosiddetta seconda fase di attuazione del piano riguardano interventi di manutenzione delle opere idrauliche, interventi di manutenzione lungo i versanti e sulla viabilità.

Per quanto attiene gli interventi più prettamente di natura idraulica, compresi all'interno dei progetti relativi alle "manutenzioni territoriali diffuse", occorre fare riferimento ai criteri sopra indicati nonché agli indirizzi ed alle modalità d'intervento indicate nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).

Per quanto riguarda gli interventi sui versanti, anch'essi assimilabili a interventi di sistemazione montana e quindi attribuiti alla competenza amministrativa paesaggistica della provincia territorialmente competente, si forniscono, nella tabella seguente, alcune indicazioni progettuali, connesse a specifiche tipologie d'intervento, utili a consentire che sin dalla fase della redazione del progetto si garantisca un adeguato livello di inserimento paesaggistico dell'intervento.

Interventi strutturali sui versanti

tipologie	Indicazioni progettuali
Modesti interventi di disgaggio di massi e rimodellamento versanti , chiodatura e posa reti	Interventi finalizzati alla rimozione del materiale instabile e pulizia della parete interessata
Scoronamenti, riprofilature e stabilizzazione versanti con realizzazione di opere di difesa quali muri, valli e barriere paramassi anche di tipo elastico	Nella realizzazione di nuovi manufatti dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle presenze significative sotto il profilo paesaggistico (tracciati viari minori, manufatti rurali, muretti esistenti a secco, ecc..) privilegiando l'uso di tecniche e materiali tradizionali e prevedendo ad esempio per le strutture metalliche (reti, tiranti, ecc.) una verniciatura "mimetica" rispetto al fondale
Cure del soprassuolo boscato finalizzato alla stabilità dei versanti (regolarizzazione acque superficiali , ripristino della copertura con piantumazioni)	Evitare sostanziali modifiche al profilo naturale del terreno (sterri e riporti). Salvaguardare la vegetazione arborea ed arbustiva presente, proponendo anche interventi compensativi

Le opere di cantierizzazione dovranno essere progettate avendo cura di evitare alterazioni irreversibili del contesto nel quale si interviene e, a fine lavori, le piste di cantiere, e le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia.

4.12 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 si è attribuita alle province la competenza paesaggistica per gli interventi di trasformazione dei boschi e successivamente (cfr. legge regionale 14 marzo 2008, n. 4) tale specifica competenza è stata attribuita anche alle Comunità Montane per i territori compresi all'interno dei perimetri delle stesse.

Attualmente, quindi, la competenza paesaggistica relativa ad interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, è esercitata, per i territori di rispettiva competenza, da due Enti: la Provincia e la Comunità Montana.

Per la definizione di "bosco" nonché per gli aspetti procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni forestali per la trasformazione del bosco si rimanda alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" ed ai relativi criteri approvati dalla Giunta regionale, nonché a quanto illustrato nei presenti criteri (cfr. paragrafi 3.1 e 3.2).

Si ricorda inoltre che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, o relativi al taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

E' opportuna al riguardo una precisazione relativamente agli "interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale" poiché non è sempre agevole stabilire con certezza se talune fattispecie di intervento, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, alterino o meno l'assetto idrogeologico del territorio.

Le precisazioni che seguono forniscono una interpretazione, richiamando le disposizioni regionali in materia forestale, allo scopo di fugare dubbi interpretativi che possano dar adito a comportamenti disomogenei sul territorio da parte degli Enti locali.

L'art. 44 comma 6 della l.r. 31/2008 demanda a Regione Lombardia la definizione delle caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il **loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli**, possono essere realizzati previa comunicazione agli enti competenti senza rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (articoli 1 e 7 r.d. 3267/1923).

Regione Lombardia, nell'approvare le "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007 - art. 2), ha precisato che alcuni interventi (tagli piante, estirpo ceppaie, piste forestali temporanee, manutenzione ordinaria di strade agro-silvo-pastorali ecc.), se eseguiti in conformità alle disposizioni forestali, sono considerati intervento di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli e quindi possono essere realizzati senza autorizzazione paesaggistica.

Ma il tema più rilevante segnalato dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria riguarda la possibilità di considerare la trasformazione da suolo boscato a prato o pascolo come "irrilevante" dal punto di vista dell'assetto idrogeologico del territorio e, conseguentemente, senza che sia obbligatorio il rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.

Ne conseguirebbe che, se non è necessario il rilascio di tale autorizzazione poiché le opere sono considerate irrilevanti sulla stabilità dei suoli e quindi non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, non risulterebbe necessaria nemmeno l'autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149 del D. Lgs. 42/2004).

Al riguardo pare opportuno fare riferimento ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) che, in base alla l.r. 31/2008, art. 43 comma 4, devono individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione d'uso da bosco ad altro uso del suolo è permessa ed individuare i necessari interventi compensativi. I criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale (d.g.r. 7728/2008) stabiliscono che i PIF delimitino, fra l'altro, le aree in cui è permessa la trasformazione d'uso con finalità agricola con modalità "areale", ossia delimitando le aree idonee al recupero dell'attività agricola e stabilendo un limite, in ettari o in percentuale, di superficie boscata trasformabile.

Tale delimitazione deve essere operata anche tenendo conto della qualità paesaggistica dei boschi prevedendo, ad esempio, che le aree ove sia possibile procedere a trasformazioni da bosco a prato o pascolo riguardino esclusivamente soprasuoli boscati di "neoformazione" ed escludendo, in ogni caso, qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola) per un periodo di almeno venti anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari).

Pertanto qualora i PIF, nel classificare le trasformazioni d'uso da bosco a prato o pascolo, stabiliscano esplicitamente che tali trasformazioni siano considerate di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli", secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008, prevedendo quindi l'esonero dall'obbligo di realizzare interventi compensativi, non risulta necessaria l'acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Nel caso di PIF già approvati, o con parere regionale già formulato, l'ente che lo ha redatto dovrà dichiarare, con proprio provvedimento, che le trasformazioni d'uso da bosco a prato o pascolo secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008, sono considerate di "irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli".

Infine alcune precisazioni in ordine alle diverse fattispecie di intervento di trasformazione dei luoghi "boscati" (sola trasformazione del bosco – intervento che comporta anche la trasformazione del bosco).

4.12.1 - Interventi di sola trasformazione del bosco.

Per la “**sola trasformazione del bosco**”, considerato che i boschi sono assoggettati a tutela paesaggistica in forza dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004, è necessario sia acquisita la specifica autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità Montana, ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. e) e comma 3 bis) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Oltre a ciò, per poter dar corso alla trasformazione del bosco è altresì necessario acquisire l'autorizzazione forestale rilasciata dagli enti territorialmente competenti.

E' del tutto evidente che essendo l'autorizzazione paesaggistica atto necessario per poter legittimamente trasformare “lo stato dei luoghi” se la Provincia o la Comunità Montana non la rilasciano non si potrà rilasciare nemmeno l'autorizzazione “forestale” alla trasformazione del bosco.

4.12.2 - Interventi edilizi o infrastrutturali che comportino “anche” la trasformazione del bosco

Per i progetti relativi alla realizzazione di interventi edilizi di varia natura e tipologia (opere idrauliche, nuovi edifici, strade..) che comportino “**anche la trasformazione del bosco**” la valutazione paesaggistica dell'intervento proposto è effettuata dall'ente cui è attribuita la specifica competenza relativa al tipo di intervento proposto (opere idrauliche, nuovi edifici, strade...) acquisita l'autorizzazione paesaggistica relativa alla trasformazione del bosco (rilasciata dall'Amministrazione provinciale o dalla Comunità Montana territorialmente competenti).

- *Competenza paesaggistica in capo al medesimo Ente.*

Nel caso la competenza paesaggistica relativa alla trasformazione del bosco ed allo specifico intervento (attività di cava, strade di interesse provinciale, ..) sia attribuita al medesimo Ente può essere emessa una unica autorizzazione paesaggistica anziché due distinti provvedimenti paesaggistici.

Ad esempio se, in un territorio esterno al perimetro di Comunità Montana, occorre procedere anche alla trasformazione del bosco per la realizzazione di una strada di interesse provinciale, la cui competenza paesaggistica è attribuita alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 12/2005, la Provincia stessa esprimerà un unico provvedimento paesaggistico dando conto delle valutazioni e motivazioni paesaggistiche riferite sia al bosco che al progetto infrastrutturale.

Parimenti se, in un territorio compreso entro il perimetro di Comunità Montana, occorre procedere anche alla trasformazione del bosco per la realizzazione di una “opera idraulica” la cui competenza paesaggistica è attribuita alla Comunità Montana ai sensi dell'art. 80, comma 4 della legge regionale n. 12/2005 in quanto realizzata dalla Comunità montana stessa, la Comunità Montana esprimerà un unico provvedimento paesaggistico dando conto delle valutazioni e motivazioni paesaggistiche riferite sia alla trasformazione paesaggistica del bosco che al progetto di “opera idraulica”.

Resta comunque l'obbligo di acquisire, successivamente all'autorizzazione paesaggistica, la prescritta autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco, rilasciata dagli enti competenti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*” ed ai relativi criteri approvati dalla Giunta regionale.

- *Competenza paesaggistica in capo a due Enti diversi.*

Nel caso di una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere edilizie che comportino anche trasformazione del bosco occorrerà, come detto, acquisire due distinte

autorizzazioni paesaggistiche poiché gli ambiti di competenza stabiliti dalla legge regionale sono attribuiti a distinti enti (Provincia o Comunità Montana per la trasformazione del bosco e Comune o altri Enti locali per le opere edilizie).

In caso ad esempio di un progetto per la realizzazione di una opera idraulica dovrà essere acquisita la specifica autorizzazione paesaggistica per la trasformazione paesaggistica del bosco rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità Montana e, successivamente, l'ente titolare della specifica competenza paesaggistica (nel caso l'ente locale "attuatore" dell'intervento idraulico proposto) rilascerà l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento.

Tale provvedimento darà atto, richiamandole, delle valutazioni e relative motivazioni espresse dalla Provincia o dalla Comunità Montana territorialmente competenti.

Se, rimanendo all'esempio, il progetto è valutato in sede di Conferenza dei Servizi entrambi gli Enti esprimeranno il parere paesaggistico che dovrà dare atto della valutazione del progetto in tutti i suoi aspetti (trasformazione del bosco e progetto di opere idrauliche), illustrando le motivazioni per le quali si ritiene che la realizzazione delle opere idrauliche e la contestuale trasformazione del bosco non costituiscano alterazione negativa del contesto paesaggistico nel suo complesso.

Si richiama l'opportunità che i progetti di trasformazione dei luoghi, che coinvolgono competenze paesaggistiche attribuite dall' art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad enti diversi, come nel caso esemplificativamente sopra richiamato, siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione degli diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Al riguardo si rimanda allo specifico paragrafo "5.1.3 - procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Conferenza dei Servizi (legge 241/1990 – legge regionale 1/2005)".

4.13 – INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ: STRADE, FERROVIE E CORRIDOI INFRASTRUTTURALI, STRADE PANORAMICHE, VIABILITÀ ANTICHE E PERCORSI DI FRUIZIONE PAESAGGISTICA.

Si intende, nel complesso, riassegnare un ruolo strategico al progetto delle infrastrutture della mobilità. Il processo progettuale riferito al singolo intervento diviene momento di dialogo con le previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica nella valorizzazione e ricomposizione dei paesaggi di Lombardia come nella qualificazione complessiva delle reti della mobilità.

In sostanza si propone una progettazione integrata che superi la concezione di mitigazione «a posteriori» e divenga espressione ed interpretazione degli aspetti identitari dei paesaggi attraversati e nello stesso tempo parte integrante degli stessi.

4.13.1 - Il progetto delle infrastrutture della mobilità come opportunità paesaggistica, il paesaggio come opportunità progettuale.

Relativamente alle infrastrutture della mobilità, già dal marzo 2001, con il Piano Territoriale Paesistico Regionale - vol. 7 Piani di sistema, venivano dettati criteri ed indirizzi per la valutazione dell'impatto paesaggistico delle diverse tipologie di infrastrutture per la mobilità: si affrontavano le problematiche dei "tracciati base paesaggistici" relativamente al loro impatto visivo e alla salvaguardia dei coni panoramici e si davano indicazioni per approfondimenti metodologici nella definizione del tracciato di un'infrastruttura di trasporto e della sua percezione mediante simulazioni e analisi delle visuali dagli assi cinematici.

Successivamente, con D.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8579, sono stati dettati criteri di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati, al fine di integrare le modalità per la "pianificazione comunale", previste dalla D.g.r. 29 dicembre 2005, n. 8/1681, con una prima indicazione riferita al trattamento delle fasce di salvaguardia e contermini ai tracciati stradali negli strumenti urbanistici (PGT).

Infine, per fornire un supporto agli Enti Locali, ai progettisti e agli operatori del settore, mediante indicazioni coordinate e aggiornate in merito alla progettazione paesaggistica delle nuove infrastrutture della mobilità e alla valorizzazione di quelle esistenti, quale utile strumento di azione sul territorio regionale, con D.g.r. 30 dicembre 2008, n. 8/8837, sono state approvate le nuove “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, ora denominato “Piano Paesaggistico Regionale”(PPR).

Pertanto, per gli interventi relativi a questa categoria d'intervento, si richiamano i criteri e le procedure indicate dalle sopra citate “linee guida”.

Tale documento di indirizzo, in sostanza un codice di buon comportamento che si affianca alle norme e agli indirizzi di tutela del PPR e a quelle settoriali specifiche, è costituito da un insieme di indicazioni per l'inserimento nel paesaggio delle infrastrutture stradali, per la salvaguardia della loro «panoramicità» e la valorizzazione delle potenzialità di fruizione paesaggistica, da tenere in considerazione in tutte le diverse fasi di programmazione e sviluppo che le riguardano (programmazione – pianificazione – progettazione - costruzione - gestione).

Le cautele e le attenzioni proposte riguardano tutte le categorie di strade e ferrovie e sono organizzate per facilità di consultazione in due differenti parti che fanno riferimento, nel loro complesso, ai «tracciati base paesistici», come definiti dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale:

- la prima parte riguarda l'attenta progettazione degli interventi riguardanti la rete fondamentale di grande comunicazione;
- la seconda parte, dedicata alla mobilità dolce e alla valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente, si riferisce in particolare ai tracciati viari storici e alla viabilità di fruizione panoramica e ambientale.

Le tre tipologie di tracciato richiamate, rete fondamentale, rete viaria storica e viabilità di fruizione panoramica e ambientale, possono talvolta convivere, interessando le medesime tratte stradali, si trovano comunque sempre a dialogare tra loro in quello che possiamo definire il sistema delle reti della mobilità lombarda.

La suddivisione schematica delle diverse tipologie non vuole quindi essere occasione di separazione degli aspetti che riguardano l'attenta progettazione e valorizzazione paesaggistica delle une o delle altre, quanto piuttosto una modalità di evidenziazione delle differenti opportunità che si offrono, partendo dall'azione sulle une o sulle altre, per contribuire al miglioramento paesaggistico del sistema regionale della mobilità e dei nostri contesti di vita.

Assumere le “linee guida” soprarichiamate quale parte dei presenti criteri regionali, rappresenta un contributo specifico per la pianificazione e progettazione delle infrastrutture della mobilità che completa il Piano Paesaggistico Regionale, nel suo ruolo strategico di indirizzo delle azioni dei diversi attori regionali e si affianca, sulla tematica specifica, ai documenti di criteri e indirizzi regionali relativi ai contenuti paesaggistici della pianificazione provinciale e comunale, alle “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” di cui alla D.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 ed ai criteri di salvaguardia delle infrastrutture della mobilità in attuazione della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

Va altresì evidenziato il quadro di riferimento conoscitivo, tanto di tipo generale che specifico, illustrato nelle linee guida che costituisce un utile riferimento operativo su procedure, definizioni normative e possibili modalità di migliore impostazione e restituzione delle scelte progettuali .

In particolare, per gli specifici contenuti, vanno richiamati gli indirizzi e criteri per “L'attenta progettazione paesaggistica della rete di grande comunicazione” (parte prima delle linee guida) che contengono:

- indirizzi generali per l'inserimento paesaggistico;

- elementi quali opere d'arte (*ponti, cavalcavia, sovrappassi, viadotti, gallerie, intersezioni a livelli sfalsati, a raso, rotatorie, muri di sostegno, opere di protezione contro le valanghe e la caduta di massi, scarpate e dispositivi per la fauna selvatica*), equipaggiamento verde, elementi di sicurezza e di arredo (*barriere stradali di sicurezza, antirumore, dispositivi di ritenuta, recinzioni, cigli stradali e elementi lineari minori, illuminazione e segnaletica*), aree di sosta e di servizio, cantieri e cautele particolari per la tutela dei beni culturali, archeologici, ambientali, agricoli e del patrimonio storico militare.

Mentre, relativamente agli "Elementi guida per l'attenta progettazione della mobilità dolce e la valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente" (parte seconda delle linee guida), vanno adeguatamente tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- viabilità storica (definizione, modalità di tutela e valorizzazione, azioni e misure di restauro e anche in riferimento agli interventi di valorizzazione);
- viabilità di fruizione panoramica e paesaggistica (prerogative della panoramicità, strade paesaggio, indicazioni per la riqualificazione delle strade aventi possibili funzione paesaggistica, interventi sull'infrastruttura e sul contesto, aspetti positivi e negativi);
- rete di mobilità dolce e «tracciati guida paesaggistici» (definizione, requisiti, normativa di riferimento e atti di indirizzo, indicazioni ulteriori sui temi della ciclabilità, pedonalità ed escursionismo, percorsi stradali dismessi, arginali e lungo i corsi d'acqua, delle ferrovie secondarie e dismesse).

4.13.2 - Ferrovie e corridoi infrastrutturali

L'elemento più significativo che caratterizza la presenza nel territorio delle ferrovie e dei corridoi infrastrutturali, in cui ferrovie e strade sono poste in affiancamento per ridurre il consumo del suolo e gli impatti ambientali in affiancamento, sono barriere per la mitigazione del rumore.

Questi elementi oltre a connotare la presenza delle infrastrutture dall'esterno, in alcuni casi ponendosi come una cesura visiva continua, costituiscono anche un impedimento per la fruizione del paesaggio e dei territori attraversati da parte degli utenti delle infrastrutture stesse.

E' innanzitutto necessario che, nella scelta delle tipologie di barriere fonoassorbenti, gli aspetti paesaggistici e il mantenimento dell'illuminazione naturale e dell'aerazione, vengano coniugati con le esigenze di rispetto della normativa sulla mitigazione del rumore.

Si possono indicativamente distinguere due principali ambiti di inserimento delle barriere, con caratteristiche ed esigenze completamente diverse: gli ambiti extraurbani e l'attraversamento di centri storici.

Nel primo caso la presenza di barriere può presentare delle discontinuità per assenza di ricettori di rumore e, in generale, si può contare su una maggiore disponibilità di spazi a ridosso delle barriere stesse; è di conseguenza possibile armonizzarle con il paesaggio circostante mediante l'utilizzo di pannelli trasparenti, mitigazioni a verde anche su aree abbastanza estese e utilizzo di colori idonei.

Nel caso di attraversamento di centri storici spesso le barriere si configurano come un elemento continuo, di altezza considerevole e a ridosso di abitazioni anche molto vicine alla linea ferroviaria.

In questi casi, oltre a ricorrere preferibilmente a tipologie di elementi con ridotto ingombro in pianta dove la distanza dalle abitazioni è molto ridotta, è necessario che siano studiati in dettaglio gli effetti della presenza delle barriere sulla disponibilità di luce diurna e aerazione per gli edifici con affaccio verso la linea, in particolare per i locali situati ai piani bassi.

Sarò necessario prevedere il maggior numero possibile di elementi trasparenti compatibilmente con il mantenimento dell'efficacia acustica, tali elementi dovranno essere posizionati prioritariamente in corrispondenza degli affacci per limitare al massimo la riduzione di luce.

Laddove possibile, in relazione agli spazi disponibili, sarà opportuno prevedere mitigazioni a verde delle barriere, anche tramite grigliati per rampicanti.

Le tipologie, colorazioni, texture degli elementi dovranno essere studiati in funzione delle caratteristiche specifiche del contesto urbano attraversato, prestando una adeguata attenzione agli aspetti significativi e connotativi del contesto paesaggistico interessato.

Non esiste una sola tipologia di barriera antirumore “adeguata” a qualsiasi contesto ma esiste uno specifico contesto nel quale l’inserimento delle barriere deve essere accuratamente progettato.

4.14 – GRANDE DISTRIBUZIONE E LOGISTICA

L’approccio metodologico al tema non può prescindere, rispetto al tema della grande distribuzione e della logistica, dalla considerazione che il paesaggio, in quella dimensione propria della Convenzione Europea del Paesaggio, non è un tutto indifferenziato che può accogliere, senza contraccolpi, qualsiasi intervento.

Nel rispetto di questo approccio metodologico, la realizzazione di centri commerciali di grande distribuzione e di insediamenti per la logistica, considerate anche le trasformazioni ingenerate sul territorio negli ultimi anni, rischia di apparire spesso incoerente con i caratteri paesaggistici esistenti nei diversi contesti territoriali.

Soprattutto in realtà costituite da piccoli centri, le modifiche territoriali dovute a viabilità, organizzazione della mobilità, chiusura delle attività commerciali presenti a vantaggio delle grandi strutture di vendita, modificano la percezione del territorio da parte della popolazione e comportano una possibile perdita di valore paesaggistico.

Assunto che le tipologie edilizie, che costituiscono nel loro insieme i paesi e i centri abitati sparsi, esprimono parte dell’identità collettiva percepibile, dovendo progettare l’inserimento paesaggistico di una struttura di grande distribuzione o logistica, la prima difficoltà è quella di far dialogare le architetture e le dimensioni in modo che la nuova struttura sia parte identitaria di un luogo e non contrasti con i caratteri propri dello stesso.

Questo investe diversi aspetti del progetto: dalla scelta della localizzazione all’omogeneità dimensionale e soprattutto ai risvolti sul patrimonio culturale e naturale ovvero sul come l’opera viene percepita dalle popolazioni.

Per la localizzazione dovrà essere privilegiato l’utilizzo di aree industriali dismesse esistenti, disincentivando la realizzazione di centri di grande distribuzione e di insediamenti per la logistica in aree di particolare rilevanza paesaggistica e, comunque, allocando le strutture solo in zone di recupero e riuso di strutture dismesse, prendendo in considerazione l’utilizzo anche di cascinali abbandonati.

La Relazione Paesaggistica a corredo della richiesta di autorizzazione dovrà comprendere una descrizione dei caratteri paesaggistici del luogo, delle loro eventuali modifiche a seguito dell’esecuzione della nuova struttura, l’efficienza della rete infrastrutturale del sistema della mobilità (distribuzione delle merci) e contenere una descrizione dell’inserimento paesaggistico della struttura in relazione al più ampio contesto analizzando tecniche costruttive, materiali e cromatismi al fine di raggiungere l’obiettivo di valorizzazione e tutela dell’ambito interessato.

La descrizione dei criteri di localizzazione utilizzati, il rapporto con la viabilità e l’accessibilità dai centri urbani devono essere elementi accuratamente indagati: si è spesso verificato, in diverse realtà, che la localizzazione del centro commerciale o della logistica lungo gli assi viari di grande comunicazione (strade statali-autostrade), senza collegamento diretto coi centri abitati, dà un segnale di chiusura rispetto al paese che non dialoga con la struttura.

E’ auspicabile che questi collegamenti/conessioni con il centro urbano avvenga anche tramite piste ciclopedonali che colleghino il paese col centro commerciale, questo eviterebbe l’ulteriore incremento di traffico sull’asse viario principale, un maggior dialogo con la realtà territoriale locale e potrebbe, attraverso interventi di complessiva riorganizzazione e riqualificazione del tessuto urbano e degli spazi pubblici.

Nell’ultimo decennio la realizzazione di “impianti per la logistica” ha assunto dimensioni non trascurabili e ciò ha comportato, ad esempio, che nelle vicinanze delle zone aeroportuali

(Malpensa, Linate e Orio al Serio), di svincoli autostradali (A4, A8, A9) o nell'hinterland delle grandi città si sviluppasse numerosi centri per la "logistica" e l'immagazzinamento delle merci.

Ovviamente, date le notevoli quantità di merci da stoccare e da spostare velocemente, i manufatti dedicati a tale funzione, hanno assunto nel tempo dimensioni sempre più ragguardevoli, comportando anche forti alterazioni ai quadri naturali e paesaggistici esistenti e notevoli sprechi di territorio "agricolo e non".

Al fine di limitare tali impatti è quindi necessario, che oltre ad una corretta localizzazione di tali destinazioni, come sopra esposto, anche i caratteri planivolumetrici, tipologici, costruttivi e dei materiali, siano consoni al luogo tutelato.

In particolare i manufatti per la "logistica", di solito capannoni con carri ponte, si configurano quali volumi rigidi e con geometrie eccessivamente "arzigogolate", dovute in molti casi alle forme dei mappali di proprietà, con assetti planivolumetrici frammentati, dovuti spesso alle diverse destinazioni interne (magazzini, uffici, ecc.).

Questi elementi comportano il rischio che si producano negative alterazioni delle caratteristiche paesaggistiche esistenti.

Pertanto nei progetti di nuova costruzione, occorre limitare le altezze al minimo indispensabile, evitare la creazione di manufatti sistematicamente ripetitivi e senza soluzione di continuità, con assetti planivolumetrici senza frastagliamenti dovuti alle forme dei confini di proprietà od alle diverse destinazioni "interne".

Inoltre dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici pavimentate in modo che sia consentita la formazione di aree "a verde" piantumate, che possono costituire elemento di mitigazione paesaggistica dei volumi edilizi.

Anche per la realizzazione delle coperture, in genere di tipo "piano", dovrà essere valutata attentamente la possibilità che, soprattutto per le localizzazioni in ambiti "di fondovalle" fortemente percepibili dai versanti, possano essere di tipo "verde" (terreno coltivato inerbito).

In generale i manufatti dovranno essere consoni ai caratteri dei luoghi: nelle fasce tipologiche di paesaggio individuate dal P.P.R., quali quella alpina, prealpina, collinare e quella dell'Oltrepò pavese, si deve disincentivare la localizzazione su dorsali montane, su terreni acclivi, su coste lacuali o fluviali od "al centro" di vallate, per evitare alterazioni morfologiche dei luoghi, con eccessivi sbancamenti e riporti di terreno e per non ostruire le visuali da e per le categorie di beni tutelati (montagne, coste lacuali e fluviali).

Anche i caratteri tipologici dovranno riferirsi preferibilmente al recupero/reinterpretazione delle tipologie tradizionali, evitando la realizzazione di volumi seriali che comportano, sovente, la banalizzazione del contesto paesaggistico.

Nelle fasce dell'alta e della bassa pianura i nuovi manufatti dovranno rispettare i ripiani diluviali, le fasce fluviali, il sistema irriguo e possibilmente anche le trame agrarie delle antiche colture foraggere, risicole e cerealicole: i nuovi capannoni dovranno evitare la distruzione/frammentazione dei vari sistemi collocandosi in modo rispettoso delle preesistenze.

4.15 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (TELEFONIA MOBILE, TELEVISIVA, ...)

La normativa regionale di settore (legge regionale 11 maggio 2001, n.11) assegna la competenza per il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione all'autorità comunale.

In sintonia con il criterio di semplificazione amministrativa è pertanto da ritenersi attribuibile (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) all'autorità comunale la competenza paesaggistica nel merito.

Al fine di una miglior gestione della competenza paesaggistica si richiamano quali utili criteri cui attenersi quelli dettati nella specifica sezione del Piano Paesaggistico Regionale (v. Piani di sistema -infrastrutture a rete) nonché quanto indicato nella d.g.r. n. VII/7351 dell'11 dicembre 2001 (pubblicata sul BURL del 24 dicembre 2001, n. 52, Serie Ordinaria).

Tale provvedimento, oltre ad individuare i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, precisa che tali impianti devono armonizzarsi con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico-ambientale.

Devono essere sempre privilegiate, indipendentemente dal tipo di impianto, soluzioni formali e cromatiche che minimizzino e riducano l'impatto visivo dei manufatti evitando superfici metalliche riflettenti.

In particolare per gli impianti di ricezione radiotelevisiva vanno privilegiate soluzioni che evitino il proliferare di impianti su uno stesso fabbricato ricercando soluzioni "centralizzate"

4.16 - SOTTOTETTI (TRASFORMAZIONI E RISTRUTTURAZIONI)

Il tema della trasformazione dell'edificato esistente, significativamente per quanto riguarda i centri urbani, riveste una particolare importanza sotto il profilo della tutela e valorizzazione paesaggistica.

Al riguardo, anche in relazione alle forti dinamiche di trasformazione di questi ultimi anni ed alla necessità che si garantisca complessivamente la conservazione dei caratteri propri dell'edificato esistente, è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una elevata attenzione a quei progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con l'aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici.

Per garantire ciò occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.

Al riguardo, considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale del paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive: la valutazione paesaggistica non può prescindere dalla attenta considerazione delle motivazioni del vincolo paesaggistico, dalla dettagliata analisi/descrizione del contesto cui appartiene l'immobile (la cortina, l'isolato, ..) e dall'illustrazione delle caratteristiche del progetto con individuate le eventuali interferenze con il contesto paesaggistico.

Gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

Nella ipotesi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici.

Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.

Allo stesso modo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipomorfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come "aggiunte" superfetative o "sovrapposizioni" ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

E' del tutto ovvio che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria solo per i progetti di recupero abitativo dei sottotetti che comportino la modifica dell'aspetto esteriore degli stessi.

Infine, si richiama la necessità, e ciò vale non solo per gli interventi in ambito paesaggisticamente tutelato, che sia sempre verificata, anche con riguardo agli articoli 1120, 2° comma e 1127, 2° e 3° comma del Codice Civile, la titolarità del richiedente l'intervento proposto (art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

A questo proposito si rappresenta che, secondo autorevole giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV n. 4744 del 14 settembre 2005), "al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117, n. 1, codice civile, qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune".

Va peraltro segnalata l'obbligatorietà, introdotta dall' art. 64, comma 8 della LR 12/2005, come modificato dalla LR 5/2009, che, anche negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, i progetti di recupero dei sottotetti che incidano sull'esteriore aspetto degli edifici siano soggetti all'esame paesistico dei progetti previsto dal Piano Paesaggistico regionale.

4.17 - CARTELLONISTICA

Rientrano in questa categoria quei manufatti che hanno come funzione quella di segnalare o rendere maggiormente visibile una determinata attività, iniziativa, insediamento.

Dal cartello pubblicitario posto lungo strada che segnala i caratteri turistici di una determinata località, all'insegna del bar o del ristorante posta sulla facciata di un fabbricato in centro storico, alle insegne luminose.

Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 - la competenza in materia è sempre attribuita all'Amministrazione comunale.

Ciò posto, è opportuno esaminare le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplina due diverse fattispecie.

Infatti, secondo il primo comma della norma in esame, qualora i cartelli debbano essere collocati *"nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134"* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica.

In particolare, si rileva, il 1° comma dell'art. 153 deve intendersi come riferito all'autorizzazione paesaggistica in quanto la norma fa esplicito riferimento alla procedura indicata nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Resta naturalmente salva l'applicabilità della procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per quegli interventi di lieve entità, rientranti nella categoria indicate al punto 15 dell'allegato al DPR 139/2010, per i quali si applica la procedura di cui all'art. 4 del DPR medesimo.

Posto questo principio generale, occorre però tener presente la fattispecie peculiare disciplinata dall'art. 153 del DLgs 42/2004, concernente l'installazione, in area paesaggisticamente tutelata, di cartelli pubblicitari.

Per quanto riguarda, invece, il 2° comma, occorre innanzitutto osservare che la norma non è riferibile all'istituto della autorizzazione paesaggistica, ma disciplina invece ipotesi differenti, di pareri resi dalla Soprintendenza competente. Tali fattispecie, si sottolinea, non sono state disciplinate dalla l.r. 12/2005.

Pertanto, anche in virtù dell'art. 10 della l.62/53, per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni di cui al comma 1 dell'art. 163 del DLgs 42/04 si applica, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la normativa statale in esame che, tra l'altro, è successiva alla l.r. 12/2005 in quanto è stata modificata con il D.Lgs 63/2008.

Ciò posto, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, 4° comma del D.Lgs. 285/92 è dettagliatamente disciplinata, relativamente ai cartelli da collocarsi fuori dai centri abitati, dall'art. 53 del D.P.R. 495/92 (regolamento attuativo del Codice della Strada).

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti urbanistico-edilizi, occorre osservare che, secondo autorevole giurisprudenza (vedi Cassazione Civile n.22339/2004), la concessione edilizia e l'autorizzazione di cui all'art. 23, 4° comma, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) sono provvedimenti tipizzati, "previsti a tutela di distinti interessi". Tuttavia, rileva la Corte, non può escludersi la possibilità che, all'interno dei centri abitati, qualora il Comune sia anche "l'ente proprietario" della strada, il titolo edilizio "implichi pure la valutazione di compatibilità del manufatto rispetto alla specifica situazione della disciplina stradale e dunque contenga (o costituisca essa stessa [...]) l'autorizzazione prescritta dall'art. 23 qui richiamato)".

Sempre per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, si rileva inoltre che se pure l'art. 33, comma 2 della l.r. 12/2005 non contempla espressamente le strutture quali quelle in esame tra le categorie di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, è anche vero che il comma 1 della norma richiede il permesso di costruire per "tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio".

Occorre quindi considerare, in relazione alle caratteristiche tipologiche, d'ingombro ovvero di posizionamento, a quale tipologia di struttura possano essere assimilati cartelli e/o insegne al fine di stabilire se siano riconducibili alla procedura stabilita dal comma 1 o 2 dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità o meno ad autorizzazione paesaggistica per la collocazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi, aventi funzioni di insegna dell'attività ovvero quale apparato decorativo, questione che spesso interessa luoghi assoggettati a tutela paesaggistica), si ritiene che la mera applicazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi sia sottratta all'autorizzazione paesaggistica.

Sarà viceversa assoggettata ad autorizzazione paesaggistica l'installazione di insegne stabili, comportanti quindi interventi di carattere edilizio per la loro installazione.

In conclusione si può sostenere, in termini generali, che si debba evitare che la posa di cartelli pubblicitari possa costituire un elemento di intrusione visiva in contrasto con il caratteri del contesto paesaggistico o di ostruzione alla percezione di ambiti tutelati.

Al riguardo nella valutazione delle interferenze tra manufatto e contesto si dovrà prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell'ambiente circostante.

Infine occorre richiamare i criteri generali dettati dal PPR (art. 16 bis delle Norme tecniche) che in relazione alla cartellonistica ed alle insegne pubblicitarie dettano i seguenti indirizzi:

- è sempre ammissibile la cartellonistica stradale obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
- la cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico) è ammissibile, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;

- è invece da escludersi la cartellonistica pubblicitaria lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

CAPITOLO 5 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PAESAGGIO

Con la "Legge per il governo del territorio" (LR 11.03.2005, n.12) ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia ed attribuite ai diversi Enti locali le funzioni amministrative in materia paesaggistica.

In particolare l'art. 80 della legge regionale attribuisce al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli Enti Gestori dei Parchi (comma 5), della Provincia (comma 3) e della Comunità Montana (comma 3 bis). Per quanto riguarda le funzioni paesaggistiche inerenti opere idrauliche realizzate dagli enti locali (comma 4) la competenza è attribuita all'Ente stesso.

Inoltre per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche, a qualunque procedura assoggettate, è necessario, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.

Infine occorre segnalare che l'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti locali è subordinata al possesso dei requisiti indicati dall'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004 che stabilisce che gli enti cui è attribuita la competenza paesaggistica dalla Regione *"...dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia."*

Al riguardo Regione Lombardia ha certificato l'idoneità di un grande numero di Enti locali: ad oggi sono idonei 1.250 comuni lombardi oltre alle Province, agli Enti gestori dei Parchi regionali ed alle Comunità Montane (cfr. paragrafo 3.3)

Il mancato riconoscimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte di Regione Lombardia non consente agli Enti locali l'esercizio di tali funzioni sia per le opere soggette alla procedura ordinaria che alla procedura semplificata.

Per quanto riguarda gli Enti locali "non idonei" (quelli che non sono compresi negli elenchi approvati da Regione Lombardia), le funzioni paesaggistiche - relative sia ad opere soggette alla procedura ordinaria che alla procedura semplificata - saranno esercitate, ai sensi dell'art. 80, comma 6 bis della LR 12/2005, dalla Provincia territorialmente competente o, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'Ente gestore del Parco (cfr. paragrafo 3.4 - esercizio delle competenze paesaggistiche per gli Enti locali "non idonei").

Infine vanno segnalati quegli interventi, elencati all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e relativi:

- agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- al taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Per quanto riguarda la disposizione relativa agli "interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale" si rinvia al paragrafo "4.12 – trasformazione dei boschi" per i necessari approfondimenti.

5.1 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Va richiamata l'attenzione sulle importanti e, per certi aspetti, pesanti novità procedurali stabilite dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio nel testo in vigore dal 1° gennaio 2010, nonché delle disposizioni del DPR 139/2010 entrate in vigore il 10 settembre 2010, laddove si stabilisce un potenziale sostanziale "svuotamento" del ruolo degli Enti locali che vengono, in qualche misura e tutti indistintamente, esautorati da un parere vincolante che è attribuito alle Soprintendenze territorialmente competenti.

Per l'espressione di provvedimenti paesaggistici sono attualmente vigenti due distinte procedure:

- una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 ("procedura ordinaria");
- l'altra, entrata in vigore il 10 settembre 2010, riguarda opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata" stabilita dal DPR 139/2010.

Il procedimento si avvia a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto avente titolo (ovvero il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo del bene tutelato).

L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 82 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Vanno comunque segnalate alcune criticità generali che riguardano entrambe le procedure, che risultano connotate anche da aspetti che hanno generato confusione interpretativa.

Per quanto riguarda la procedura "ordinaria":

- i tempi si sono dilatati (da 60 a 105 giorni) rispetto al previgente regime stabilito dall'art. 159 del D. Lgs. 42/2004;
- si assiste ad una sorta di "svuotamento" del ruolo dell'Ente locale

Per quanto riguarda la procedura "semplificata":

- è stata introdotta la preliminare verifica della conformità urbanistica
- la procedura non è applicabile per alcune tipologie di interventi ed opere che ricadono in ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 136, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004;
- è previsto l'intervento del Soprintendente su diniego dell'Ente locale;
- sono emerse alcune difficoltà interpretative dell'allegato al DPR 139/2010.

Infine, in relazione al rapporto tra autorizzazione paesaggistica ("ordinaria" o "semplificata") e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), va precisato che, per interventi in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 che prevedano una modifica dello stato dei luoghi e dell'esteriore aspetto degli edifici, alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico rilasciato dall'Ente preposto alla tutela: tale atto di assenso (autorizzazione paesaggistica) non può essere sostituito dalla SCIA.

5.1.1 – Procedura "ordinaria"

La procedura, definita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dall'art. 4, comma 16 della Legge 106/2011, si articola nelle fasi di seguito illustrate.

Il richiedente deve presentare una istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente (v. appendice A - punto 1), corredata dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati progettuali indicati nell'accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Direzione Regionale del Ministero e Regione Lombardia (v. appendice A - punto 2) .

L'Ente competente (v. art. 80 LR 12/2005) entro 40 giorni dalla ricezione della domanda (cfr. art. 146, comma 7 come modificato dall'art. 4, comma 16 Legge 106/2011) deve svolgere una serie di attività verificando:

- che sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149);
- che la documentazione sia completa (v. accordo del 4 agosto 2006 sottoscritto tra Ministero e Regione Lombardia) richiedendo eventuali integrazioni progettuali/documentali e svolgendo gli eventuali necessari accertamenti;
- la compatibilità paesaggistica dell'intervento (coerenza con i criteri di tutela del vincolo e con i piani paesaggistici).

Il responsabile dell'istruttoria paesaggistica trasmette il progetto alla Commissione Paesaggio per acquisirne l'obbligatorio parere (art. 148, D. Lgs. 42/2004 - art. 81, L.R.12/2005). Tale parere deve essere adeguatamente argomentato e motivato.

L'Ente competente dopo aver svolto le attività sopra indicate trasmette alla Soprintendenza:

- copia dell'istanza e la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio (che va inviato anche nel caso sia negativo);
- una relazione tecnica illustrativa contenente anche la proposta di provvedimento paesaggistico che, redatta dal responsabile dell'istruttoria paesaggistica, deve indicare se si propone l'approvazione, l'approvazione con prescrizione o il diniego del progetto presentato (v. appendice A - punto 3)

Con la stessa nota viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/2004.

Entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione il Soprintendente (cfr. art. 146, comma 8 come modificato dall'art. 4, comma 16 Legge 106/2011) esprime il proprio parere vincolante (art. 146, comma 5).

Se il parere vincolante del Soprintendente è favorevole, o favorevole con prescrizioni, viene trasmesso all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, entro 20 giorni dal ricevimento del parere stesso, emette conforme provvedimento paesaggistico (v. appendice A - punto 4).

Nel caso invece il Soprintendente non esprima l'obbligatorio parere vincolante, l'ente competente può indire, entro i successivi 15 giorni (cfr. art. 146, comma 9), una conferenza dei servizi.

Va segnalato che tale possibilità risulta difficilmente percorribile, tant'è che è scarsamente utilizzata dagli Enti locali lombardi, per i tempi dettati dalla norma e considerato che non si tratta dell'istituto della Conferenza di cui alla L. 241/1990.

In ogni caso, decorsi 60 giorni (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ente competente è obbligato a determinarsi sull'istanza presentata emettendo il provvedimento paesaggistico (v. appendice A - punto 5)

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace (cfr. art. 146, comma 11 come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 106/2011) e va trasmessa (senza gli elaborati di progetto) alla Soprintendenza, nonché, unitamente a tale eventuale parere, alla Regione ed agli altri enti territoriali interessati e, ove esistente, all'ente Parco

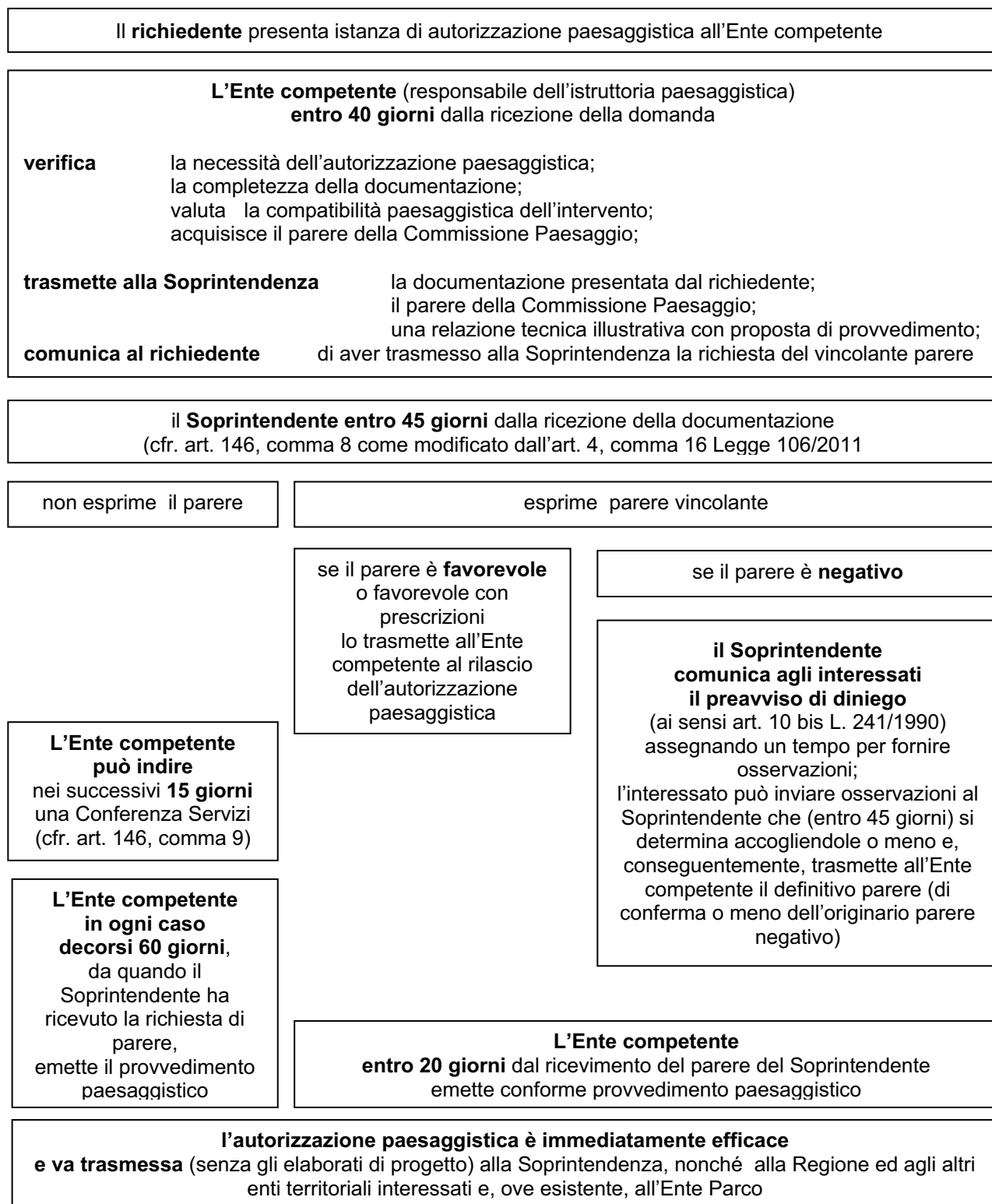
Se il parere è negativo il Soprintendente (cfr. art. 146, comma 8 come modificato dall'art. 4, comma 16 legge 106/2011) deve comunicare agli interessati il preavviso di diniego (ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990) assegnando un termine per eventuali osservazioni.

L'interessato può inviare osservazioni al Soprintendente che (entro 45 giorni) si determina accogliendole o meno e, conseguentemente, il Soprintendente trasmette all'ente competente il definitivo parere, confermando o meno l'originario parere negativo.

Entro 20 giorni dal ricevimento del parere del Soprintendente, l'ente competente emette conforme provvedimento paesaggistico.

Le diverse fasi della procedura sono illustrate nello schema seguente; tale schema è scaricabile anche dal sito della Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio (http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=1213454448772&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213453531160&pagename=DG_QAWrapper).

Schema procedura “ordinaria”



5.1.2 Procedura “semplificata”

La procedura, definita dal DPR 139/2010, si articola nelle fasi di seguito illustrate.

Il richiedente deve presentare una istanza di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente (v. appendice A - punto 6), corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di scheda contenuto nel DPCM 12 dicembre 2005 (v. appendice A - punto 7).

L'Ente competente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (v. art. 3, comma 2) deve svolgere una serie di attività verificando:

- che sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149);
- che l'intervento rientri in una delle categorie indicate nell'allegato al DPR 139/2010;
- che la documentazione sia completa richiedendo eventuali integrazioni documentali;
- la conformità urbanistica dell'intervento (v. art. 4, comma 2).

Se il progetto proposto risulta urbanisticamente non conforme si conclude il procedimento archiviando la richiesta di autorizzazione paesaggistica (v. art. 4, c. 2).

Se viceversa il progetto risulta urbanisticamente conforme l'Ente competente procede alla valutazione paesaggistica di coerenza dell'intervento con i criteri di tutela del vincolo e con i piani paesaggistici ed il responsabile dell'istruttoria paesaggistica trasmette il progetto alla Commissione Paesaggio per acquisirne l'obbligatorio parere (v. art. 4, comma 12 del DPR 139/2010 - art. 81 LR 12/2005).

• *Valutazione paesaggistica “negativa”*

Se la valutazione paesaggistica dell'Ente è negativa (v. art. 4, c. 4) viene comunicato tale esito al richiedente, assegnandogli il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.

Se le osservazioni eventualmente presentate non sono accolte l'Ente nega l'autorizzazione entro 10 giorni e ne dà comunicazione al richiedente.

Va segnalato che nell'ambito della procedura “semplificata” il richiedente, in caso di diniego da parte dell'Ente locale competente, può attivare l'intervento del Soprintendente.

Questa ipotesi prevede che il richiedente, entro 20 giorni dal ricevimento del diniego, possa chiedere al Soprintendente (v. art. 4, c. 5) di pronunciarsi sulla domanda respinta trasmettendo copia dell'istanza dell'ente che ha adottato il diniego.

L'Ente competente può inviare al Soprintendente, entro i successivi 10 giorni, eventuali osservazioni ed il Soprintendente si pronuncia entro i successivi 30 giorni rilasciando o negando l'autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento è immediatamente efficace e viene trasmesso dal Soprintendente all'interessato ed all'ente competente (v. art. 4, c. 5).

• *Valutazione paesaggistica “positiva”*

Se la valutazione paesaggistica è positiva (v. art. 4, c. 6), o se le osservazioni a seguito di un preavviso di diniego sono accolte, l'Ente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, trasmette alla Soprintendenza la documentazione ed una motivata proposta di accoglimento della domanda (v. appendice A - punto 8).

Con la stessa nota comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 139/2010.

Se il Soprintendente entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione esprime parere motivato vincolante favorevole lo trasmette all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che entro 5 giorni dal ricevimento (v. art. 4, comma 7) adotta provvedimento conforme al parere vincolante (v. appendice A - punto 9).

Se il Soprintendente entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione esprime parere motivato vincolante negativo, lo stesso Soprintendente, dopo aver comunicato all'interessato il preavviso di diniego (ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un tempo per fornire osservazioni, adotta il provvedimento di diniego paesaggistico (v. art. 4, c. 8), motivando l'eventuale non accoglimento delle osservazioni, e ne trasmette copia all'interessato ed all'ente competente.

Se il Soprintendente non esprime il parere l'Ente competente, decorso tale termine, rilascia l'autorizzazione paesaggistica (v. appendice A - punto 10)

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e va trasmessa all'interessato e (senza gli elaborati di progetto) alla Soprintendenza (cfr. art. 4, c.11 del DPR 139/2010).

Il provvedimento paesaggistico, a differenza di quanto previsto dalla procedura "ordinaria", non va trasmesso né alla Regione né al Parco territorialmente interessato.

Infine è opportuna una precisazione in ordine all'applicabilità della procedura "semplificata" in relazione al tipo di vincolo paesaggistico.

Si precisa che nel caso l'ambito sia assoggettato a tutela in base all'art. 136, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 42/2004 la procedura semplificata non risulta applicabile per 12 categorie/tipologie di opere, puntualmente indicate nell'allegato al DPR sopracitato (punti 1- 2 - 3- 4- 5 - 10 - 11 - 13 - 15 - 22 - 23 - 28).

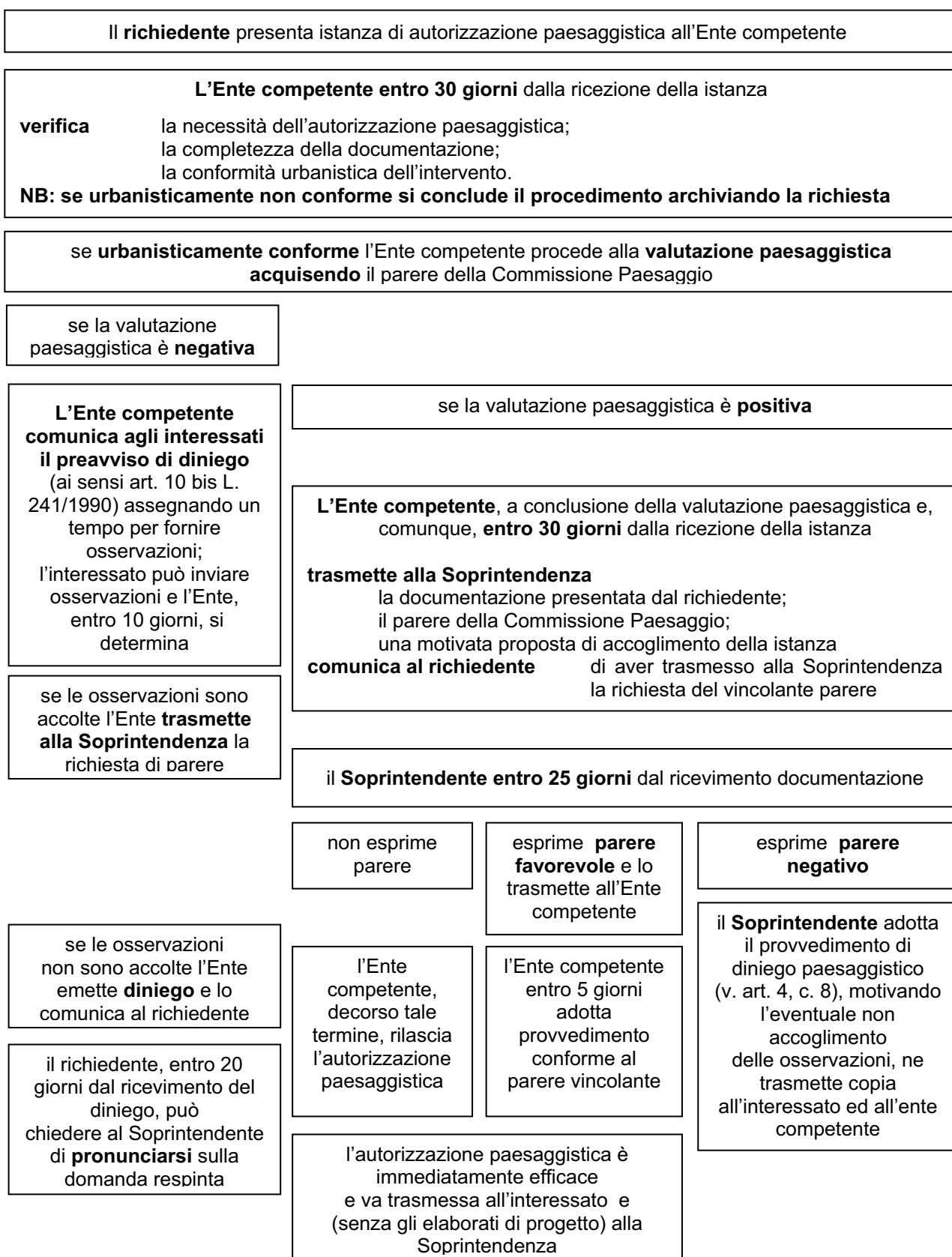
In tali casi il rilascio di autorizzazione paesaggistica dovrà essere assoggettato alla procedura "ordinaria" prevista dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

L'individuazione del tipo di vincolo, ovvero se il territorio interessato sia assoggettato a tutela in base all'art. 136, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 42/2004, si desume generalmente dal testo del Decreto Ministeriale di tutela o dal relativo verbale della Commissione provinciale per le bellezze naturali (oggi Commissioni regionali per i beni paesaggistici).

Le diverse fasi della procedura sono illustrate nello schema seguente; tale schema è scaricabile anche dal sito della Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio

(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=1213454449312&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213453531160&pagename=DG_QAWrapper).

Schema procedura “semplificata”



5.1.3 - Nell'ambito delle "conferenze di servizio" (Legge 241/1990 - LR 1/2005)

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il parere paesaggistico viene espresso dall'Autorità competente di cui all'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

La Conferenza dei servizi è una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva, alla procedura autorizzativa ordinaria: è nell'ambito della conferenza stessa che vengono acquisiti nulla osta, autorizzazioni, pareri o assensi comunque denominati.

Alla Conferenza dei Servizi devono essere pertanto convocate, in caso di interventi da effettuarsi sulle aree paesaggisticamente tutelate, l'autorità competente di cui all'art.80 della l.r. 12/2005 nonché la Soprintendenza competente (vedi art. 14-ter, comma 3-bis della l.241/90).

Nei casi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 42/2004 deve essere convocato anche l'organismo ministeriale competente in materia di beni culturali.

L'autorità competente di cui all'art. 80 della l.r. 12/2005, qualora sia un ente locale, prima di partecipare alla suddetta conferenza deve acquisire preventivamente il parere della commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della l.r. 12/2005, pertanto il parere paesaggistico presentato in sede di Conferenza dal rappresentante dell'Ente competente, o degli Enti competenti se la competenza è attribuita a diversi Enti, deve essere supportato dal parere della Commissione Paesaggio rilasciato prima della seduta della Conferenza dei Servizi.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (art. 14-ter comma 7 l. 241/90).

Si considera, altresì, acquisito l'assenso delle amministrazioni regolarmente invitate a partecipare ma risultate assenti (art.14-ter, comma 6-bis della l. 241/90).

L'eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato, in sede di conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (vedi art. 14-quater comma 1 della l. 241/90).

Il parere espresso in via definitiva dal Soprintendente prevale su quello dell'autorità competente in base all'art. 14-ter comma 3-bis della l. 241/90.

In caso di motivato dissenso da parte della Soprintendenza e/o dell'autorità competente di cui all'art. 80 della l.r. 12/2005, si applica la procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, della l. 241/90.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento, in base all'art. 14-ter, comma 6-bis della l. 241/90, *"sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"*.

Tale determinazione, che sostituisce quindi anche l'autorizzazione paesaggistica, si configura come un provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo e va trasmesso, unitamente al verbale della Conferenza, a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi.

Pertanto, essendo l'istituto della Conferenza dei Servizi una procedura speciale, non si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Al riguardo, come si è già detto in altre parti del presente documento è auspicabile, soprattutto per interventi che vedano coinvolti diversi Enti nell'espressione del parere paesaggistico, il ricorso all'istituto della Conferenza dei Servizi ex l. 241/1990.

Va sottolineato che una tale scelta risulta utile anche ai fini della riduzione dei tempi per l'espressione dell'autorizzazione paesaggistica: tutti gli Enti e le autorità interessate (Ente o enti locali e Soprintendenza) sono chiamati nello stesso momento a valutare l'intervento di trasformazione paesaggistica proposto.

Infine va segnalato che alle conferenze dei servizi riguardanti procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della l.r. 1/2005.

5.2 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha introdotto all'art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il citato divieto investe anche la certificazione di assenza di danno ambientale in quanto tale atto si configura, sotto il profilo sostanziale, come atto equipollente all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del summenzionato decreto legislativo.

In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l'obbligo della rimessione in pristino per "opere" eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

E' peraltro previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei seguenti casi:

- a) *per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;*
- b) *per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;*
- c) *per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

Se gli interventi non hanno determinato, con riferimento al profilo edilizio-urbanistico, "creazione di superfici utili o volumi" allora la possibilità di accertarne la compatibilità paesaggistica non è in discussione.

Un elemento di difficoltà, non risolto conclusivamente nemmeno con una recente nota interpretativa (n. 16721 del 13 settembre 2010) dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riguarda la modalità ed i parametri o criteri da utilizzare per stabilire se gli interventi, realizzati in assenza o difformità da autorizzazione paesaggistica, abbiano creato superficie o volume utile.

La questione è di notevole rilevanza poiché determina la possibilità o meno di procedere all'accertamento della compatibilità paesaggistica.

La nota ministeriale, in risposta ad un quesito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, condivide l'indicazione interpretativa suggerita secondo la quale, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica ci si debba riferire a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico.

Segnalando tuttavia che il testo dell'art. 167, così come formulato, risulta foriero di difficoltà interpretative ed occorrerebbe procedere ad una sua modifica.

Il Ministero sostiene che *"la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell'illecito contestato"*.

Pertanto viene suggerito di verificare, prima ancora dell'eventuale creazione di superfici utili o volumi, se sia paesaggisticamente rilevante, sotto il profilo della "percepibilità", la modificazione realizzata.

Viene sostenuto che, nel caso l'incremento di volume o superficie (che dovrà per forza di cose essere di minima entità) non risulti neppure visibile, l'intervento realizzato potrebbe non richiedere nemmeno l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Ciò poichè, non avendo l'intervento comportato *“modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”*, non richiedeva nemmeno il rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Il Ministero tuttavia segnala, nei casi dubbi, l'opportunità che l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica *“sia inoltrata alla competente Soprintendenza che, prima ancora di valutarne il merito, dovrà pronunciarsi sulla rilevanza paesaggistica o meno dell'intervento”*.

Al riguardo è necessaria una precisazione in relazione ai contenuti della nota n. 16721 del 13 settembre 2010 dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'interpretazione ministeriale non fornisce supporti giurisprudenziali tali da consentire con una certa sicurezza la valutazione della irrilevanza delle trasformazioni paesaggistiche operate in assenza di autorizzazione paesaggistica, peraltro valutare la trasformazione sotto il profilo della “percepibilità” e/o della “visibilità” può risultare complicato e per niente semplice (una trasformazione può essere visibile ma, con riferimento al contesto o alla consistenza dell'immobile, non “percepibile”).

E' lasciato all'esclusiva valutazione dell'Ente interessato l'opportunità o meno di avvalersi delle interpretazioni ivi fornite.

Allo stato attuale della normativa vigente, ritenendo auspicabile una modifica del testo legislativo, appare utile in assenza di una chiara disposizione normativa ed al fine di “non aggravare” la responsabilità dell'Ente locale chiamato a decidere della irrilevanza paesaggistica o meno di una trasformazione, con le eventuali conseguenze di contenzioso amministrativo o giudiziario, che venga comunque inoltrata alla competente Soprintendenza l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Ciò rilevato, la procedura per l'accertamento (cfr. art. 167, comma 5) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente, o d'ufficio a seguito di segnalazione, l'autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) si determini entro 180 giorni acquisendo:

- il parere della Commissione Paesaggio
- il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori).

La procedura può concludersi con un **accertamento favorevole** e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica)

Nel caso di **accertamento negativo** si applica la rimessione in pristino.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Qualora non vi sia né un “danno ambientale” né un “utile conseguito”, la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l'obbligo da parte dell'Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all'esecuzione di opere di ripristino ambientale.

L'accertamento del danno ambientale e la perizia per la quantificazione della sanzione pecuniaria devono essere effettuati dall'Ente competente in materia paesaggistica in relazione alle

attribuzioni stabilite dall'art. 80 della LR 12/2005 ed acquisendo, ove questa competenza le sia attribuita, il parere della Commissione Paesaggio.

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tale accertamento deve essere inviato all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'eventuale estinzione del reato penale.

All'autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l'attestazione dell'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l'esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all'autorità competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell'eventuale violazione dell'art. 734 del Codice Penale e dell'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Secondo l'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di "violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza" del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nell'ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.

Naturalmente, sono fatte salve le fattispecie per le quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ovvero quelle elencate all'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d'ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Anche per il procedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto responsabile dell'abuso l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso il procedimento sia stato avviato a seguito di segnalazione deve esserne data notizia pure all'esponente.

Il responsabile del procedimento deve accertare la presenza dei presupposti necessari all'irrogazione della sanzione, e cioè l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ovvero la difformità dalla stessa.

Dovrà anche essere valutata l'eventuale presenza di un danno paesaggistico.

Tale valutazione appare molto delicata, in quanto dovrà essere condotta alla luce sia dello specifico tipo di vincolo paesaggistico gravante sull'ambito interessato dall'intervento, sia delle peculiari caratteristiche dell'intervento, evidenziando puntualmente le correlazioni esistenti tra i due aspetti.

Si ricorda peraltro che, secondo l'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e come già in precedenza illustrato, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica dovranno essere irrogate anche nel caso di interventi che non abbiano prodotto specifico danno, per cui ormai il danno paesaggistico non costituisce più un necessario presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, ma rappresenta semplicemente un aspetto relativo alla tipologia di sanzione da applicare, sulla cui scelta si rimanda a quanto illustrato in premessa.

È importante sottolineare che nel provvedimento sanzionatorio deve essere assegnato al trasgressore un termine per adempiere e, in assenza di un preciso riferimento a livello normativo, è opportuno che tale termine non sia inferiore a novanta giorni, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al trasgressore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed il termine assegnato per adempiere decorre dall'effettivo ricevimento del provvedimento. Nel caso il procedimento fosse stato avviato a seguito

di segnalazione deve anche essere data notizia all'esponente dell'avvenuta emanazione della sanzione.

Secondo l'art. 167, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all'ordinanza di rimessione in pristino, l'autorità procedente "provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese".

Laddove l'autorità procedente non provveda d'ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, "decorsi centoottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione".

Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l'ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5.3 CONDONO

Le funzioni amministrative previste dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi attribuite agli enti titolari di funzioni in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

In proposito si ricorda che il parere previsto dal citato art. 32 ha efficacia vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di condono edilizio ed è diretto ad accertare che l'opera abusiva non abbia pregiudicato i valori paesaggistici tutelati.

Il parere è espresso dal dirigente o dal responsabile dell'Ufficio competente (in particolare, per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, può essere espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato), che ha facoltà di sentire la Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ove istituita con tale competenza (ovvero, per i Comuni e limitatamente alla fase transitoria, dalla Commissione Edilizia integrata dagli esperti ambientali o degli esperti ambientali).

Il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere portato a conoscenza della Soprintendenza competente per l'eventuale esercizio dei poteri di annullamento.

Valgono, altresì, le disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 2004, n. 31 "Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi".

Secondo la sentenza n. 3184 del 2 giugno 2000 emessa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, il rilascio del condono edilizio non fa venir meno l'obbligo dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fatti salvi i casi in cui sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, tale sanzione deve essere quantificata da parte del responsabile dell'Ufficio competente, secondo i criteri e le modalità indicate nel Decreto interministeriale del 26 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997, emanato ai soli fini del condono edilizio.

5.4 - CASI DI INTERVENTO SOSTITUTIVO

L'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 stabilisce che la Regione dispone di poteri sostitutivi per il caso di inottemperanza o di persistente inerzia delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

Tale norma, tuttavia, si configura come una norma di principio, in quanto non definisce i presupposti procedurali per l'esercizio dei suddetti poteri.

Pertanto, considerato che secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004, "le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali", la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 86, ha dunque dato concreta attuazione all'art. 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, definendo i presupposti sostanziali e procedurali che debbono sussistere per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

In particolare, secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 due sono le fattispecie per le quali è prevista un'azione sostitutiva, in caso di inerzia o di ritardi, rispetto alla titolarità delle competenze paesaggistiche.

5.4.1 - In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l'interessato, ai sensi dell'articolo 146, comma 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 86, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, può presentare istanza di intervento sostitutivo alla Regione che vi provvede entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite la nomina di un commissario ad acta.

Questo vale per la "procedura ordinaria" ma non per la "procedura semplificata" poiché l'art. 4, comma 9 del DPR 139/2010 stabilisce che nel caso di inerzia comunale nell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, si applicano gli articoli 2, comma 8 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto per le "procedure semplificate" non è possibile richiedere l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'art. 86, comma 1 della LR 12/2005.

5.4.2 - In caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori.

Secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione, ovvero le Province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

Al fine di attivare tale procedimento, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare all'Ente cui è attribuita la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, dell'art 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati.

Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Trascorso il termine di cui al comma 4, dell'art 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente (in base alla d.g.r. n. VII/19905 del 16.12.2004 il compenso spettante è compreso tra 600,00 e 1.800,00 euro).

Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il potere sostitutivo è comunque

esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

5.5 - LE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO (art. 81 LR 12/2005)

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Gli enti locali possono istituire e disciplinare la suddetta commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

Occorre segnalare come preferibile l'opportunità che le Commissioni per il paesaggio (a livello comunale) siano istituite in forma consorziata tra i comuni utilizzando quale possibile criterio per individuare le aggregazioni gli ambiti, i sistemi o le unità di paesaggio individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Ciò tiene conto non solo di una maggior efficienza amministrativa (si ridurrebbe il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, della considerazione che il "paesaggio" non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.

A tale fine la Regione favorisce l'organizzazione sul territorio, da parte di enti e soggetti sia pubblici che privati, di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia.

Si porta l'attenzione sul fatto che, se anche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha limitato la obbligatoria competenza delle Commissioni per il paesaggio alle sole ipotesi di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, la LR 12/2005 (cfr. art. 81 testo vigente) ha ampliato tali competenze nella logica di cercare di conseguire una migliore complessiva qualità delle trasformazioni tramite l'accresciuto livello di sensibilità paesaggistica.

Si precisa poi che l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio, perché all'Ente sia riconosciuta l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (cfr. art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004), deve avvenire rispettando i criteri stabiliti dalla Giunta regionale (cfr. DGR n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e successive integrazioni).

La nomina della Commissione Paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province.

La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);
- nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province;
- nei Piani di Governo del Territorio;

5.6 - DIRITTO DI ACCESSO

Tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Sono altresì applicabili le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di accesso agli atti in materia ambientale laddove si stabilisce che tale diritto deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse

CAPITOLO 6 - RESPONSABILITÀ DELL'AZIONE LOCALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO E VIGILANZA DELLA REGIONE

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario e nell'ambito in particolare dei criteri di sussidiarietà, differenziazione, sostenibilità e partecipazione, ha completato il sistema di attribuzione delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

La Regione ha attribuito competenze e responsabilità ai diversi Enti locali territoriali in relazione al principio previsto nella Costituzione relativo alla tutela del paesaggio.

6.1 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE LOCALE E RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO

La comunità locale diventa responsabile del governo del proprio territorio mediante la salvaguardia dell'identità, dei caratteri e dei valori che in esso sono riconosciuti.

Al fine di assicurare un sistematico monitoraggio dello stato del paesaggio e di informare la comunità sugli effetti delle proprie scelte gli enti cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di paesaggio predispongono una Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio.

Va segnalato che negli anni scorsi un numero esiguo di Enti locali ha predisposto tale relazione annuale: spesso si è ritenuto che l'obbligo, stabilito dall'art. 146, comma 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di inviare trimestralmente l'elenco dei provvedimenti paesaggistici rilasciati rendesse superflua la redazione della relazione annuale.

Viceversa va detto che le relazioni trasmesse a Regione Lombardia hanno consentito di tener conto, nella redazione dei presenti criteri, delle criticità segnalate dagli Enti locali.

Con i presenti criteri si ribadisce la necessità che la relazione annuale venga redatta sulla base di una relazione che descriva i caratteri paesistici del territorio, illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati con riguardo al conseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali.

Tale relazione, oltre ad indicare il numero dei provvedimenti paesaggistici rilasciati, distinguendo tra procedure "ordinarie" o "semplificate" e provvedimenti di compatibilità paesaggistica, potrà anche segnalare le criticità emerse nella gestione delle attività nel merito delle distinte fasi delle procedure paesaggistiche (adeguatezza dei progetti, rapporti tra struttura tecnica e Commissione Paesaggio, rapporti tra Ente e Soprintendenza, ...).

6.2 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI VIGILANZA DELLA REGIONE SUI BENI PAESAGGISTICI

Al fine di garantire un adeguato e corretto esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, tramite le competenti strutture regionali, attiva le iniziative più opportune per garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale.

6.2.1 - Struttura operativa regionale

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, assicura agli Enti Locali che intendono avvalersene una idonea assistenza per l'esercizio delle competenze amministrative che la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 attribuisce loro.

Tale azione di supporto è svolta dalla competente Struttura regionale (attualmente la Struttura Paesaggio della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio) e si articola in:

- inquadramento generale dei problemi mediante il sistema di pianificazione paesaggistica sviluppato ai diversi livelli (regionale, provinciale, dei parchi, comunale);
- l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio tramite le opportune iniziative di confronto e raccordo con gli Enti locali lombardi e con gli organi del Ministero dei Beni e le Attività Culturali;
- formazione ed aggiornamento professionale, rivolta sia alla pubblica amministrazione che agli iscritti agli Ordini professionali, per l'orientamento e l'accompagnamento nella gestione delle competenze amministrative in materia di tutela del paesaggio;
- repertorio di informazioni organicamente sistematizzate per la conoscenza, rappresentazione e tutela del paesaggio; rappresentato da uno specifico Sistema Informativo per i Beni Ambientali (**SIBA**) già avviato e connesso col Sistema Informativo Territoriale.

Fra le attività di supporto agli Enti locali condotte dalla Struttura Paesaggio, con l'obiettivo di conseguire una sempre miglior qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali, va segnalata una specifica attività di monitoraggio.

In particolare negli anni 2006-2007 è stato costituito un gruppo di monitoraggio (costituito da Regione Lombardia, Ministero Beni Culturali ed alcuni Enti locali) che ha operato per verificare l'efficacia dei contenuti dell'accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Regione e Ministero relativamente alla documentazione progettuale da allegare alle richieste di autorizzazione paesaggistica, al fine di evidenziare gli elementi positivi o le eventuali criticità e, conseguentemente, apportare le necessarie variazioni e modifiche al testo dell'accordo.

Gli esiti di tale lavoro hanno consentito di confermare i contenuti di tale accordo che pertanto, relativamente alla procedura "ordinaria" per le autorizzazioni paesaggistiche, continua ad essere efficace in Regione Lombardia.

Complessivamente, considerate le ricadute positive di queste azioni regionali, è da confermare il mantenimento ed il potenziamento delle attività di monitoraggio unite ad iniziative per l'orientamento e l'accompagnamento degli Enti locali nella gestione delle competenze paesaggistiche.

E' altresì auspicabile che vengano attivate sul territorio e da parte del territorio azioni di formazione ed aggiornamento professionale in materia di tutela del paesaggio rivolte sia alla pubblica amministrazione che agli iscritti agli Ordini professionali.

A tali iniziative la Struttura regionale fornirà il necessario supporto e la partecipazione attiva al fine di contribuire al miglioramento della complessiva qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali.

6.2.2 – Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite.

Fra gli adempimenti della Giunta regionale rientra anche la possibilità, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, di erogare contributi agli enti locali titolari delle competenze

paesaggistiche per la costituzione delle strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Nel trascorso quinquennio oltre alle iniziative di accompagnamento e sostegno degli Enti locali in modo da evitare, o quantomeno limitare, il pericolo che l'attribuzione di competenze si trasformasse in un semplice trasferimento di incombenze amministrative/procedurali senza garantire livelli di omogeneità dei comportamenti dei diversi Enti, si sono messe in campo anche iniziative finanziarie a sostegno dell'attività paesaggistica degli Enti locali.

L'erogazione di questi contributi, la cui entità è stata determinata a partire soprattutto dall'attività paesaggistica esercitata dal singolo Ente, ha consentito che gli Enti locali potessero utilizzare questi finanziamenti per il funzionamento delle proprie strutture e la gestione concreta delle attività.

Complessivamente sono state erogate le somme indicate nella tabella seguente.

CONTRIBUTI "ESERCIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE" ASSEGNATI AGLI ENTI LOCALI						
ANNO		COMUNI	PARCHI	PROVINCE	COMUNITA' MONTANE	TOTALE
2005	Enti finanziati	76	0	0	0	76
	contributo	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00
2006*	Enti finanziati	37	11	6	0	54
	contributo	€ 219.409,00	€ 214.425,00	€ 116.166,00	€ 0,00	€ 550.000,00
2007	Enti finanziati	58	14	8	0	80
	contributo	€ 185.813,00	€ 74.620,00	€ 39.567,00	€ 0,00	€ 300.000,00
2008**	Enti finanziati	117	15	7	30	169
	contributo	€ 306.340,00	€ 55.651,00	€ 38.009,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00
2009	Enti finanziati	81	17	8	9	115
	contributo	€ 196.857,00	€ 72.876,00	€ 20.733,00	€ 9.534,00	€ 300.000,00
2011	Enti finanziati	87	13	8	10	118
	contributo	€ 269.806,00	€ 71.515,00	€ 26.895,00	€ 31.784,00	€ 400.000,00
totale	Enti finanziati	456	70	37	49	612
	contributo	€ 1.231.225,00	€ 489.087,00	€ 241.370,00	€ 141.318,00	€ 2.103.000,00
* nel 2006 il contributo è stato erogato prevedendo una quota determinata in base alla superficie territoriale "tutelata" di ogni Ente ed una quota relativa ai provvedimenti paesaggistici rilasciati dall'Ente stesso						
** nel 2008 il contributo è stato erogato prevedendo una quota per le Comunità Montane stabilita sulla base della corrispondente superficie "boscata"						

6.2.3 - Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A).

Il Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.), a cui si può accedere dal sito della regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20) individua i vincoli di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II), e gli ambiti assoggettati a tutela dalla Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Il S.I.B.A. comprende le seguenti componenti informative:

"Immobili e aree di notevole interesse pubblico" art. 136, d.lgs 42/04:

- cose immobili, ville, giardini di notevole interesse pubblico (c.d. *"bellezze individue"*, art. 136, 1° comma, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004);

- aree di notevole interesse pubblico (c.d. “*bellezze d’insieme*”, art. 136, 1° comma, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004);

“*Aree tutelate per legge*” art. 142 d.lgs 42/04:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142, 1° comma, lettera b, del d.lgs. 42/2004);
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, 1° comma, lettera c, del d.lgs. 42/2004);
- i territori alpini e appenninici, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica (art. 142, 1° comma, lettera d, del d.lgs. 42/2004);
- i ghiacciai e i circhi glaciali (art. 142, 1° comma, lettera e, del d.lgs. 42/2004);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, 1° comma, lettera f, del d.lgs. 42/2004);
- le zone umide individuate con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184 (art. 142, 1° comma, lettera i, del d.lgs. 42/2004);
- Territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, 1° comma, lettera g del d.lgs. 42/2004);

“*Ambiti assoggettati a tutela*” dal Piano Paesaggistico regionale, per i quali, se non assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, non è necessario il rilascio della autorizzazione paesaggistica per gli interventi di trasformazione, ove ammissibili:

- gli ambiti di elevata naturalità (art. 17 Normativa PPR);
- l'ambito di specifico valore storico ambientale Barco della Certosa (art. 18 Normativa P.P.R. e D.C.P. di Pavia n. 41 del 29.09.2005);
- l'ambito di salvaguardia dello scenario lacuale e l'ambito di specifica tutela dei Laghi Insubrici (art. 19 Normativa P.P.R.);
- l'ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po, del sistema vallivo fiume Po e dell'idrografia naturale (art.20 Normativa P.P.R.);
- i principali Navigli storici, i canali di bonifica e la rete irrigua (art.21 Normativa P.P.R.);
- i geositi (art. 22 Normativa P.P.R.);
- i siti UNESCO (art. 23 Normativa P.P.R.);
- la viabilità storica e d'interesse paesaggistico (art. 26 Normativa P.P.R.);
- i belvedere, le visuali sensibili e i punti di osservazione del paesaggio lombardo (art. 27 Normativa P.P.R.);
- gli ambiti di riqualificazione paesaggistica (art. 28 Normativa P.P.R.).

Per tutte queste componenti informative il S.I.B.A. prevede la georeferenziazione alla scala di riferimento regionale (1:10.000), riferite al sistema Gauss-Boaga, Datum Roma40. Laddove previste e disponibili fonti informative di dettaglio sono messe a corredo del dato geografico (dati di tipo iconico-testuale quali provvedimenti di vincolo, stralci catastali, etc.).

Da sottolineare i seguenti punti:

- Non sono attualmente disponibili nel S.I.B.A. le aree di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (quelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della legge 865/1971 nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione).
- Il livello informativo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, 1° comma, lettera g del d.lgs. 42/2004) è ricavato dalla banca dati Dusaf versione 2.0. (destinazione dell'uso del suolo agricolo e forestale).

- I restanti livelli informativi sono stati costruiti da Regione Lombardia a partire dalle specifiche tecniche (schema fisico, prontuario) reperibili nel Catalogo dell'IIT regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it).

Il S.I.B.A. è parte integrante dell'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (I.I.T.) di Regione Lombardia alla quale partecipa ai sensi dell'art.3 della l.r. 12/05 smi, seguendo le linee di azione definite a livello internazionale e nazionale nel settore dell'informazione geografica, tra le quali la Direttiva Europea INSPIRE, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), le attività dell'Intesa Stato, Regioni, Enti locali sul Sistema Cartografico di riferimento (Intesa GIS), in materia di basi geografiche di interesse generale.

Per quanto previsto dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa n 12520/06, "*linee guida per costruzione del Sit integrato per la pianificazione locale[.]*", il SIBA accoglie dai comuni le segnalazioni per l'aggiornamento dei **livelli informativi di tipo A2**, riguardanti vincoli e ambiti paesaggistici, livelli non direttamente modificabili dai comuni ma che necessitano di valutazione e verifica da parte degli enti sovraordinati.

6.2.4 - Attività di vigilanza e monitoraggio della Regione sull'esercizio delle competenze paesaggistiche da parte degli Enti locali.

La Regione, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, oltre alla attribuzione di competenze relative all'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di persistente inerzia degli Enti locali (cfr. paragrafo 5.4 dei presenti criteri) svolge una funzione di vigilanza sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso da parte delle amministrazioni locali cui la LR 12/2005 ha attribuito specifiche competenze paesaggistiche.

I criteri regionali approvati con la D.G.R. n. 2121/2006 prevedevano che Regione intraprendesse iniziative tese soprattutto a monitorare, esaminare e valutare l'azione degli enti locali relativamente alle funzioni ad essi attribuite.

Al riguardo è stato avviato uno specifico programma di verifica e controllo che si proponeva l'obiettivo di valutare se gli Enti locali e gli Enti gestori dei Parchi, nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla LR 12/2005, garantissero un grado ed un livello di adeguatezza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 ed ai criteri regionali approvati con la D.G.R. n. 2121/2006.

Sono stati coinvolti in tale iniziativa, nel triennio 2009-2011, gli uffici tecnici di circa 190 Enti locali (Province, Comunità Montane, Parchi e Comuni) per verificare il livello adeguatezza e coerenza degli elaborati di progetto, allegati alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ed il grado di "uniformità" dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali rispetto alla conformità alle normative Statali e Regionali ed ai criteri regionali.

Nel corso del biennio si è riscontrato che a fronte di questa attività, che si è sostanzialmente configurata quale attività di accompagnamento e sostegno agli Enti locali, soprattutto quelli di limitate dimensioni demografiche, la qualità delle istruttorie paesaggistiche e della congruità dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti è sensibilmente aumentata.

Questa attività di vigilanza e monitoraggio continuerà nei prossimi anni poiché i risultati sinora ottenuti dimostrano che l'azione regionale intrapresa è risultata utile ed efficace ai fini di un miglior esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti locali e contribuire al miglioramento della qualità dei progetti e delle valutazioni paesaggistiche in capo agli Enti locali lombardi.

appendice A

**modulistica e
documentazione**

- 1. SCHEMA** istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)
- 2. DOCUMENTAZIONE** da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146 D. Lgs. 42/2004)
- 3. SCHEMA** richiesta di parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario”
- 4. FACSIMILE** autorizzazione paesaggistica “procedura ordinaria”
(con parere vincolante favorevole da parte della Soprintendenza)
- 5. FACSIMILE** autorizzazione paesaggistica “procedura ordinaria”
(in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)
- 6. SCHEMA** istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” (art. 1 del DPR 139/2010)
- 7. DOCUMENTAZIONE** da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (DPR 9 luglio 2010, n. 139)
- 8. SCHEMA** richiesta di parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
- 9. FACSIMILE** autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata”
(con parere vincolante da parte della Soprintendenza)
- 10. FACSIMILE** autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata”
(in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)

**1. SCHEMA istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario”
(art. 146 del D. Lgs. 42/2004)**

All'ente competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Il sottoscritto....., residente a,
in Via, n....., tel.,
Fax., Codice Fiscale (o Partita IVA),
proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in, Via,
foglio, mappale,

chiede

a codesta Amministrazione, l'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione delle opere, consistenti in,
così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto) allegata e redatta da,
con sede in, Via, n.,
Tel., Fax, iscritto al n.....,
dell'ordine/collegio, della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera), del suddetto decreto legislativo,
 - all'art. 142, comma 1, lettera) del suddetto decreto legislativo,
- e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma, lettera), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Segnala che l'ambito interessato dall'intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall'Ente....., l'autorizzazione paesaggistica n.,
in data della quale si allega copia.

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come richiesti dalla normativa vigente.

Firma

Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell'art. 38, del D.P.R. 445/2000

2. DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario” (art. 146 D. Lgs. 42/2004)

La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione è stata definita dal DPCM 12 dicembre 2005 ed il medesimo provvedimento, all'art. 3, prevede che le Regioni possono sottoscrivere, con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un accordo che integri e semplifichi la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica.

Regione Lombardia, unica sul territorio nazionale, in data 4 agosto 2006 ha sottoscritto tale accordo con la Direzione regionale per i Beni paesaggistici ed architettonici della Lombardia.

Tale accordo è tuttora valido ed appare opportuno richiamare il punto 1 laddove si segnala, elemento peraltro del tutto ovvio ed evidente, che la documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere redatta alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento proposto.

E' evidente che sia i contenuti della relazione paesaggistica che gli elaborati di progetto avranno necessità di essere più o meno approfonditi e dettagliati a seconda del tipo di progetto: il progetto per la modifica di una apertura di un edificio residenziale esistente comporta la redazione di una relazione paesaggistica e di elaborati progettuali diversi per quantità e qualità di un progetto di urbanizzazione di una parte di territorio.

**ACCORDO
AI SENSI DELL' ART. 3 DEL DPCM 12.12.2005**

RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE
CHE DEVE ACCOMPAGNARE LE ISTANZE DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI**



TRA

la REGIONE LOMBARDIA

nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica

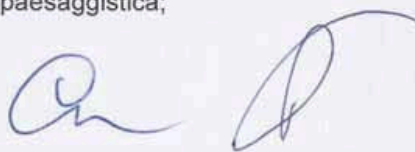
e

la DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA

del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali
nella persona del Direttore Regionale

PREMESSO

- che il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) prevede all'art. 146, comma 3 che sia individuata la documentazione necessaria ai fini della verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti;
- che la "Legge per il governo del territorio" (Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12) richiama all'art. 80, comma 1 tale previsione della norma nazionale;
- che con DPCM 12 dicembre 2005 sono state definite *"le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica..."*;
- che il medesimo provvedimento prevede che la Regione, previo accordo con la Direzione regionale del Ministero dei beni e le attività culturali territorialmente competente, possa integrare e semplificare i contenuti della relazione paesaggistica;
- che con DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 sono stati approvati "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" ;
- che in particolare l'allegato A del suddetto provvedimento regionale, nelle more degli adempimenti previsti dall'art 3 del DPCM 12.12.2005, *"indica i contenuti della relazione paesaggistica che deve corredare la domanda d'autorizzazione congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare"*;
- che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 non ha modificato per quanto attiene questo aspetto le precedenti disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- che appare, pertanto, opportuno ricercare uno specifico accordo sui contenuti della relazione paesaggistica e sulla documentazione che deve accompagnare i progetti di trasformazione paesaggistica che interessano il territorio lombardo, al fine di evitare che disposizioni regolamentari distinte possano costituire elemento di incertezza a tutto svantaggio della qualità dei progetti di trasformazione paesaggistica;



SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO
ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005

1. le domande di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi di trasformazione del territorio lombardo dovranno essere corredate dalla documentazione, alla scala adeguata ed in relazione al tipo di intervento, indicata al punto successivo;
2. la documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica è costituita dalla relazione paesaggistica, dagli elaborati dello stato di fatto e dagli elaborati di progetto che, indicati nell'allegato A alla DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, di seguito si trascrivono:

Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento.

Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento).

A tal fine, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d'autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Deve anche contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto;
2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;
3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.
4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.
5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

Elaborati di progetto

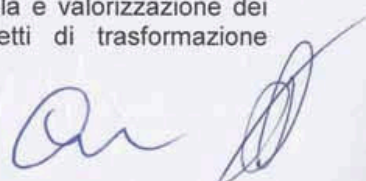
1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.
2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.
3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;
4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.
5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzii l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto;
6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, gli enti titolari della competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi.

Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento dello stesso.

Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante;

3. gli Enti firmatari si impegnano a verificare entro il 31 marzo 2007, anche tramite la realizzazione di controlli a campione, gli effetti dell'applicazione del presente accordo, provvedendo se necessario, e tramite un nuovo accordo, ad apportare le opportune modifiche e/o integrazioni al fine di garantire una attenta tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici tramite una elevata qualità dei progetti di trasformazione paesaggistica;



4. gli Enti firmatari si impegnano a promuovere, tramite la partecipazione a seminari/corsi di formazione e aggiornamento promossi anche dagli Enti locali e/o dalle associazioni professionali, un più elevato livello di consapevolezza progettuale tale da conseguire un miglior inserimento paesaggistico degli interventi proposti.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li **4 AGO 2006**

Per **REGIONE LOMBARDIA** l'Assessore al Territorio e Urbanistica

Davide Boni

Per **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI** il Direttore Regionale per i
beni culturali e paesaggistici della lombardia

Carla Di Francesco

Carla Di Francesco

3. SCHEMA richiesta di parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento ordinario”

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio

e p.c. al richiedente

Oggetto: RICHIESTA PARERE ex art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004 (“procedura ordinaria”)

Comune di

Richiedente:

Opere:

Protocollo:

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE con relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico.

In relazione alle opere in oggetto al fine di acquisire, come prescritto dall’art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il parere vincolante di codesta Soprintendenza, si provvede a trasmettere la documentazione di progetto unitamente alla prescritta relazione tecnica illustrativa (art. 146, comma 7 del d. lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.) relativa alle proposte trasformazioni.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole/favorevole con condizioni

La richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto per la realizzazione dell’intervento in oggetto, interessa una area in Comune di, soggetta a tutela paesaggistica in base all’art., comma, lettera ... del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, poiché

La competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, è attribuita a questo Ente ai sensi dell’art. 80 comma ..., lettera ... della legge regionale n. 12/2005 e la documentazione allegata al progetto risulta adeguata e conforme a quanto previsto dall’accordo sottoscritto, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005, tra Regione Lombardia e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia in data 4 agosto 2006.

La Commissione Paesaggio, nella seduta del, ha espresso parere (che si allega in copia).

La proposta progettuale, considerate le motivazioni della tutela paesaggistica relative all’ambito interessato dalle proposte trasformazioni nonché i criteri attuativi della legge regionale n. 12/2005, risulta

Si propone pertanto del progetto presentato da

Si informa nel contempo che la presente costituisce comunicazione al richiedente dell’inizio del procedimento ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004

Distinti saluti.

il responsabile dell’istruttoria paesaggistica

Allegati: copia dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e relativi elaborati di progetto;
copia del parere della Commissione paesaggio

4. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria” (con parere vincolante favorevole da parte della Soprintendenza)

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., relativa all’istanza presentata da per la realizzazione di su un’area sita nel Comune di

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. VII/2121 del 15 marzo 2006;
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l’istanza presentata da, in data, protocollo n., tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di, sulle aree site

Accertato che l’area oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all’art. 136/142, comma ..., lettera ...) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 80, comma .., lett. ...) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in data, con protocollo n. è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di in data e che, entro il termine di 45 giorni, con nota in data, protocollo n., il Soprintendente ha redatto il vincolante parere di cui all’art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ;

Preso atto del vincolante parere favorevole/*favorevole con prescrizioni* sopra richiamato e delle relative motivazioni;

DECRETA/DETERMINA

1. di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all’istanza presentata da, in data, protocollo n., per la realizzazione di sulla base degli elaborati allegati.

2. *(nel caso di prescrizioni)*

Di stabilire, sulla base delle prescrizioni dettate nel richiamato parere vincolante della Soprintendenza di, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

-

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da) debitamente visti da al richiedente..... e *(solo nel caso l'Ente che rilascia l'autorizzazione sia diverso dal Comune)* al Comune territorialmente interessato.

4. Di disporre altresì, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di alla Regione e *(solo nel caso l'area interessata ricada all'interno del perimetro di un Parco)* al Parco

5. Di dare atto che:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

6. Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Data

5. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria” (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da per la realizzazione di su un'area sita nel Comune di

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. VII/2121 del 15 marzo 2006;
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da, in data, protocollo n., tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di, sulle aree site

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136/142, comma ..., lettera ...) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma .., lett. ...) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in data, con protocollo n. è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di in data, ed entro il termine di 45 giorni (decorso il ...) dal ricevimento della documentazione suddetta non è pervenuto il prescritto e vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Ritenuto di non procedere all'indizione di specifica Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Accertato che dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di sono decorsi, alla data del, i 60 giorni previsti dall'art. 146, comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, occorre in ogni caso provvedere nel merito della richiesta presentata;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto poiché

(nel caso di prescrizioni)

Valutata l'opportunità, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, che nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni:

-

DECRETA/DETERMINA

1. di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da, in data, protocollo n., per la realizzazione di sulla base degli elaborati allegati.
2. *(nel caso di prescrizioni)*
Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:
 -
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da) debitamente visti da al richiedente..... e *(solo nel caso l'Ente che rilascia l'autorizzazione sia diverso dal Comune)* al Comune territorialmente interessato.
4. Di disporre altresì, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di alla Regione e *(solo nel caso l'area interessata ricada all'interno del perimetro di un Parco)* al Parco
5. Di dare atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
6. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Data

**6. SCHEMA istanza di autorizzazione paesaggistica “procedimento semplificato”
(art. 1 del DPR 139/2010)**

All'ente competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità” e dell'art. 146, comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Il sottoscritto....., residente a,
in Via, n....., tel.,
Fax., Codice Fiscale (o Partita IVA),
proprietario (o altro titolo) dell'immobile sito in, Via,
foglio, mappale,

chiede

a codesta Amministrazione, l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 1, comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità” e dell'art. 146, comma 9 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di interventi di lieve entità, riconducibili al punto (da 1 a 39) dell'allegato 1, consistenti in, così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto) allegata e redatta da, con sede in, Via, n., Tel., Fax, iscritto al n....., dell'ordine/collegio, della provincia di

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera), del suddetto decreto legislativo,
 - all'art. 142, comma 1, lettera) del suddetto decreto legislativo,
- e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma, lettera), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

A tal fine allega certificato di conformità urbanistica/asseverazione urbanistica.

Segnala che l'ambito interessato dall'intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall'Ente....., l'autorizzazione paesaggistica n., in data della quale si allega copia.

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come richiesti dalla normativa vigente.

Firma

Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell'art. 38, del D.P.R. 445/2000

7. DOCUMENTAZIONE da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (DPR 9 luglio 2010, n. 139)

Le istanze di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come esplicitamente indicato all'art. 2, comma 1 del DPR 139/2010, debbono essere corredate *“da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.”*

Il modello di scheda cui fa riferimento il testo normativo (cfr. all'art. 2, comma 2 del DPR 139/2010) è quello denominato *“Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”* contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.

**SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER
LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE
SEMPLIFICATA**

COMUNE DI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO
E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.⁽¹⁾

1. RICHIEDENTE: ⁽²⁾

.....
persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽³⁾:

3. OPERA CORRELATA A:

edificio
area di pertinenza o intorno dell'edificio
lotto di terreno
strade, corsi d'acqua
territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

temporaneo o stagionale
permanente a) fisso b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo
commerciale/direzionale altro.....;

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

urbano agricolo boscato naturale non coltivato altro

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

centro storico area urbana area periurbana territorio agricolo
insediamento sparso insediamento agricolo area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

costa (bassa/alta) ambito lacustre/vallivo pianura versante(collinare/montano) altopiano/promontorio
piana valliva (montana/collinare) terrazzamento crinale

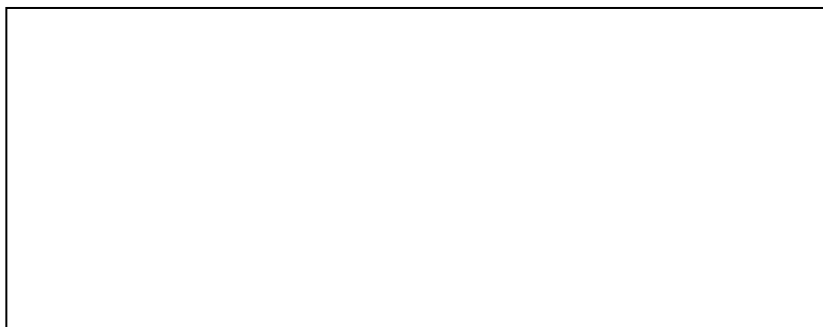
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico

se ricadente in territorio extraurbano o rurale

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO



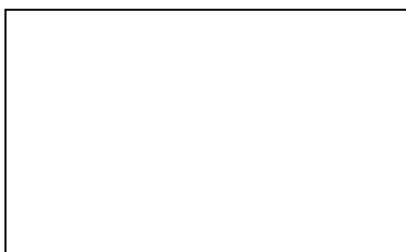
Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).

c) estratto tavola PRG o PdiF e relativa norma che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)



Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10.a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate

.....
.....
.....

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori
coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani;
zone di interesse archeologico.

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico ⁽⁴⁾

.....
.....
.....
.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO ⁽⁵⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ⁽⁶⁾:

.....
.....
.....
.....
.....

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO ⁽⁷⁾

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del Richiedente

.....

Firma del Progettista dell'intervento

.....

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA
PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

.....
.....
.....

Firma del Responsabile

.....

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del Soprintendente o del Delegato

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico dell'area in cui l'intervento si inserisce. In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento), quali:
 - Antenne, parabole
 - cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
 - Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004)
 - Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
 - Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
 - Strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004)
 - Pannelli solari e foto voltaici fino ad una potenza di 20Mwe
 - Impianti di condizionamento
- (2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.
- (3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce.
- (4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine di fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.
- (5) E' consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.
- (6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sugli eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:
 - cromatismi dell'edificio;
 - rapporto vuoto/pieni;
 - sagoma;
 - volume;
 - aspetto architettonico;
 - copertura;
 - pubblici accessi;
 - impermeabilizzazione del terreno;
 - movimenti di terreno/sbancamenti;
 - realizzazione di infrastrutture accessorie;
 - aumento superficie coperta;
 - alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
 - alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
 - interventi su elementi arborei e vegetazione
- (7) Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

8. SCHEMA richiesta di parere alla Soprintendenza per istanze di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio di

e p.c. al richiedente

Oggetto: RICHIESTA PARERE ex art. 4, comma 6 del DPR 139/2010 (“procedura semplificata”).

Comune di

Richiedente:

Opere:

Protocollo:

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE e proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica

In relazione alle opere in oggetto, al fine di acquisire il parere vincolante di codesta Soprintendenza, ai sensi dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, si provvede ad inviare la documentazione pervenuta unitamente alla proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica.

PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO della richiesta di autorizzazione paesaggistica

La richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, interessa una area in Comune di, soggetta a tutela paesaggistica in base all'art., comma, lettera ... del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, poiché

La competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, è attribuita a questo Ente ai sensi dell'art. 80 comma ..., lettera ... della legge regionale n. 12/2005 e la documentazione allegata al progetto risulta adeguata e conforme a quanto previsto dal DPCM 12 dicembre 2005 per quanto riguarda le opere/interventi di lieve entità.

La proposta progettuale è accompagnata da asseverazione di conformità urbanistica redatta dal progettista in data (oppure) è conforme alle disposizioni edilizio-urbanistiche come risulta dal certificato rilasciato

La Commissione Paesaggio, nella seduta del, ha espresso parere (che si allega in copia).

La proposta progettuale, considerate le motivazioni della tutela paesaggistica relative all'ambito interessato dalle proposte trasformazioni nonché i criteri attuativi della legge regionale n. 12/2005, si ritiene accoglibile in quanto la realizzazione di

Ciò rilevato si propone l'approvazione del progetto presentato da

Si informa nel contempo che la presente costituisce comunicazione al richiedente dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 139/2010.

Distinti saluti.

il responsabile dell'istruttoria paesaggistica

Allegati: copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica e relativi elaborati di progetto;
asseverazione di conformità urbanistica/certificato di conformità urbanistica;
copia del parere della Commissione paesaggio

**9. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata”
(con parere vincolante favorevole da parte della Soprintendenza)**

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da, per la realizzazione di

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da in data, protocollo n., tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di, sito sull'area

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136/142, comma ..., lettera ...) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma ..., lett. ...) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 4, comma 2 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e, conseguentemente, in data, con protocollo n., è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di in data e che, entro il termine di 25 giorni, con nota in data, protocollo n., il Soprintendente ha rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Preso atto del vincolante parere favorevole/favorevole con prescrizioni sopra richiamato e delle relative motivazioni;

DECRETA/DETERMINA

1. di esprimere autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da, in data

....., protocollo n., per la realizzazione di,
sulle aree site sulla base degli elaborati allegati.

2. *(nel caso di prescrizioni)*

Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da) debitamente visti da, al richiedente e *(solo nel caso l'Ente che rilascia l'autorizzazione sia diverso dal Comune)* al Comune territorialmente interessato.

4. Di disporre altresì, ai sensi dell'art.4 comma 11 del DPR 139/2010, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di

5. Di dare atto che:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, ha durata quinquennale ed immediata efficacia e concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

6. Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Data

**10. FACSIMILE autorizzazione paesaggistica “procedura semplificata”
(in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)**

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da, per la realizzazione di

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/2121 del 15 marzo 2006;
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da in data, protocollo n., tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di, sito sull'area

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136/142, comma ..., lettera ...) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma ..., lett. ...) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 4, comma 2 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e, conseguentemente, in data, con protocollo n., è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di in dataed entro il termine di 25 giorni (decorso il) dal ricevimento della documentazione suddetta non risulta rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, è previsto che l'amministrazione competente ne prescinda e rilasci l'autorizzazione;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto poiché

(nel caso di prescrizioni)

Valutata l'opportunità, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, che nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni:

-

DECRETA/DETERMINA

1. di esprimere autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da, in data, protocollo n., per la realizzazione di....., sulle aree site sulla base degli elaborati allegati.
2. *(nel caso di prescrizioni)*
Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da) debitamente visti da, al richiedente e *(solo nel caso l'Ente che rilascia l'autorizzazione sia diverso dal Comune)* al Comune territorialmente interessato.
4. Di disporre altresì, ai sensi dell'art.4 comma 11 del DPR 139/2010, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di
5. Di dare atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, ha durata quinquennale ed immediata efficacia e concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
6. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Data

appendice B

**schede
degli elementi costitutivi
del paesaggio**

Le schede di seguito illustrate costituiscono un riferimento di carattere generale per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche afferenti i singoli elementi descritti.

Le schede sono suddivise in due grandi gruppi: geomorfologico-naturalistico ed antropico.

E' del tutto ovvio che un progetto di trasformazione paesaggistica che interferisca con più elementi costitutivi il paesaggio, siano essi afferenti il settore geomorfologico-naturalistico piuttosto che antropico, dovrà prestare attenzione agli elementi di vulnerabilità e di rischio ed alle categorie compatibili di trasformazione proprie di ogni elemento.

Nell'elaborazione progettuale si dovranno cogliere le opportunità di salvaguardia e valorizzazione che ogni elemento determina ma, soprattutto, si dovrà garantire che le sinergie determinate dall'insieme degli elementi interessati possa "costruire" un progetto che aggiunge qualità paesaggistica al luogo che si propone di trasformare.

Per l'individuazione degli elementi costitutivi, sia del settore geomorfologico-naturalistico che per alcuni del settore antropico (elementi del paesaggio agrario e strutture verdi), è utile rinviare alle banche dati geografiche presenti nel GEOPortale di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it).

Queste schede costituiscono un "insieme aperto" che ogni Ente titolare di funzione può proporre di ampliare ed integrare a partire dalle specifiche caratteristiche dei luoghi assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

Al fine di consentire che i contributi elaborati da ogni Ente possano divenire patrimonio anche di altre realtà è opportuno che tali proposte vengano segnalate (nell'ambito della redazione del Rapporto Annuale sullo stato del Paesaggio - paragrafo 6.1) alla competente Struttura Paesaggio della Giunta regionale, che potrà aggiornare, sulla base della rilevanza regionale, l'elenco delle schede degli elementi costitutivi del paesaggio.

Tale "aggiornamento" delle schede può essere condotto anche nell'ambito della redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province.

1. Elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico

- 1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche
- 1.2 Vette, crinali, sommità, selle, valichi e testate di valichi
- 1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali
- 1.4 Detriti di falda, conoidi di deiezione
- 1.5 Versanti
- 1.6 Laghi, fiumi
- 1.7 Zone umide
- 1.8 Corsi d'acqua
- 1.9 Brughiere
- 1.10 Boschi

2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.1 infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale

- 2.1.1 Viabilità storica
- 2.1.2 Navigli e Canali storici
- 2.1.3. Opere d'arte territoriali
- 2.1.4 Fontanili

2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

- 2.2.1 Marcite
- 2.2.2 Piantate
- 2.2.3 Oliveti, vigneti, colture legnose agrarie
- 2.2.4 Terrazzamenti
- 2.2.5 Bosco d'impianto
- 2.2.6 Pascolo, maggese, prato coltivo
- 2.2.7 Giardini e verde urbano
- 2.2.8 Filari e monumenti naturali

2.3 Sistemi insediativi

- 2.3.1 Insediamenti di versanti e di terrazzo
- 2.3.2 Insediamenti di sommità
- 2.3.3 Insediamenti di fondovalle
- 2.3.4 Insediamenti d'altura
- 2.3.5 Insediamenti rivieraschi
- 2.3.6 Insediamenti con case isolate
- 2.3.7 Insediamenti con case a schiera
- 2.3.8 Insediamenti con case a corte
- 2.3.9 Borgo, villaggio

2.4 Tipi edilizi

- 2.4.1 Tipi a schiera
- 2.4.2 Tipi a corte
- 2.4.3 Tipi in linea
- 2.4.4 Tipi a torre
- 2.4.5 Edifici monofamiliari isolati
- 2.4.6 Tipi specialistici e di uso pubblico
- 2.5.16 Edifici di archeologia industriale

2.5 Materiali ed elementi costruttivi

- 2.5.1 Pietra
- 2.5.2 Legname
- 2.5.3 Cotto
- 2.5.4 Intonaci
- 2.5.5 Materiali da rivestimento
- 2.5.6 Aperture e serramenti
- 2.5.7 Ballatoi, portici e loggiati
- 2.5.8 Gronde
- 2.5.9 Tetti
- 2.5.10 Manti di copertura in cotto
- 2.5.11 Manti di copertura in scisti
- 2.5.12 Elementi stilistici rilevanti
- 2.5.13 Recinzioni
- 2.5.14 Pavimentazioni esterne
- 2.5.15 Reti tecnologiche
- 2.5.16 Cartellonistica e insegne

1. Elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico

1.1 Settore geomorfologico e naturalistico

EMERGENZE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono le località dove sono ben visibili le serie stratigrafiche caratteristiche, gli orli di terrazzo fluviale, i ripiani elevati o sommitali determinati da scarpate morfologiche, le morfologie carsiche, le forre e le marmitte di erosione, i paleoalvei, i massi erratici, le faglie visibili, le cascate, i cordoni morenici, le grotte, le sorgenti, gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali di particolare interesse scientifico e didattico.

Per le forme si tratta di identificare gli elementi caratterizzanti la forma stessa ed il processo geomorfico che l'ha creata (rilevamento geomorfologico). Per le emergenze geologiche, si dovrà far riferimento ai recenti rilevamenti geologici e alla bibliografia specifica.

Le singole emergenze naturalistiche sono, in rapporto alla loro evidenza percettiva, una componente di notevole interesse paesistico. Spesso sono collocate e concorrono a formare gli ambiti dotati di un alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono un elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come oggetti di riferimento simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza, in cui intervengono fattori di rischio diversi collegati allo sfruttamento delle risorse turistiche (fascia alpina), all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione) dall'edificazione (orli di terrazzo fluviale), ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

- In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione.

1.2 Settore geomorfologico e naturalistico

VETTE, CRINALI, SOMMITA', SELLE, PASSI, VALICHI, TESTATE DI VALICHI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Le vette, i crinali e le sommità sono rappresentati dalla linea degli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari e assumono rilevanza paesistica in quanto definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio relativo.

Le selle, i passi ed i valichi costituiscono elementi di raccordo fondamentale nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo valore paesistico.

Le testate di valichi comprendono elementi di sfondo della struttura morfologica di una valle e rappresentano un fondamentale riferimento visivo in quanto elementi conclusivi della valle stessa.

Tutti questi elementi compongono la struttura visibile e la sagoma della imponente geomorfologia alpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna: questi elementi (insieme ai versanti concorrono quindi alla rappresentazione dello scenario del paesaggio alpino, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione eccezionale nell'ambito regionale.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

- Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).
- In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.
- Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi.
- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione.

1.3 Settore geomorfologico e naturalistico

GHIACCIAI, NEVAI E CIRCHI GLACIALI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Circo glaciale: conca ed anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale.

Ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per cristallizzazione della neve, che per gravità è (è stata) dotata di movimento.

Glacionevato: accumolo di neve trasformata (FIRN) di elevata densità (> 400kg/mc), non è in genere dotato di movimento.

Nevaio semipermanente: accumulo di neve che permane per almeno due anni consecutivi.

Ghiacciaio di pietre: corpo detritico contenente ghiaccio, che per azione della gravità è (o è stato) dotato di movimento.

Caratteristica dei ghiacciai è di avere l'area situata parte al disopra (bacino alimentatore o collettore), parte al di sotto (bacino ablatore o dissipatore) della linea - o livello medio locale - del limite climatico delle nevi permanenti; ciò giustifica la persistenza dei ghiacciai durante cicli pluriennali, in confronto alle aree ghiacciate di laghi o lagune di durata stagionale. I grandi ghiacciai alpini del versante italiano, con vasti bacini collettori, costituiti da più circhi contigui e da lingue dissipatrici allungate e incassate avanzano in basso fin verso 2000 m sul livello del mare. La residua rigidità del ghiacciaio si manifesta con grandi fratture (crepacci) marginali, trasversali, longitudinali a volte tanto fitte e profonde da ridurre la superficie del ghiacciaio ad un caotico insieme di blocchi (seracchi).

Il metodo di individuazione di tutti gli elementi morfologici sopracitati si basa in genere sulla foto-interpretazione o sul telerilevamento seguito in genere da rilievi di verifica sul terreno da parte di personale qualificato (geomorfologi e/o glaciologi). In particolare risulta semplice distinguere i ghiacciai s.s. dai glacionevati e dai nevai semipermanenti in quanto i primi sono di dimensioni assai maggiori (comunque > 1 ha) e caratterizzati, al termine della stagione estiva, da superfici in parte ricoperte da neve (zona di accumulo, posta sempre alle quote più alte) ed in parte da ghiaccio pulito (zona di ablazione posta alle quote più basse); talvolta però può essere presente solo la seconda; mentre nei secondi la superficie è sempre caratterizzata solamente da neve. Il riconoscimento dei glacionevati dai nevai semipermanenti può essere fatto con certezza solo disponendo di fotografie di periodi successivi piuttosto brevi o da rilievi del terreno in quanto glacionevati hanno una vita in genere più lunga.

Questi elementi contribuiscono fortemente alla definizione dello scenario alpino e partecipano alla composizione di sistemi paesaggistici diversi e lontani, data la loro percepibilità - anche da notevoli distanze - come componenti dell'orizzonte visivo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi impianti sciistici e di risalita.

Sfruttamento turistico intensivo.

Categorie compatibili di trasformazione

- Rigorosa manutenzione delle condizioni di naturalità e di equilibrio ecologico.

1.4 Settore geomorfologico e naturalistico

DETRITI DI FALDA, CONOIDI DI DEIEZIONE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

I detriti di falda sono costituiti da depositi derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti e quindi collegati alla presenza di energie di rilievo. Possono essere attivi, o stabilizzati; questi ultimi presentano vegetazione spontanea.

I conoidi di deiezione sono costituiti da detriti alluvionali che determinano forme di modellamento a ventaglio, esemplari dei paesaggi di fondovalle. Sono spesso caratterizzati da insediamenti edilizi tradizionali concentrati normalmente all'apice del conoide e da un paesaggio agrario diffuso e notevolmente strutturato.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

I detriti di falda rappresentano situazioni di vulnerabilità. Tali fenomeni devono essere posti sotto controllo in caso di instabilità. Le falde di detrito attive, cioè periodicamente alimentate da crolli, vanno comunque preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità del punto di vista idrogeologico

Le conoidi attive sono spesso soggette al rischio di alluvionamento per fenomeni di trasporto di massa dei torrenti.

Categorie compatibili di trasformazione

Per i detriti di falda in quota:

- sono da evitare tutte le trasformazioni, gli impianti, le attività estrattive se non finalizzate ad interventi di recupero ambientale.

Per i conoidi di deiezione:

- devono essere mantenute le suddette caratteristiche peculiari, impedendo di norma l'espansione ulteriore di nuovi insediamenti e garantendo, la leggibilità e la percezione visuale dei suddetti caratteri costitutivi. Devono essere vietate o limitate le canalizzazioni artificiali dei corsi d'acqua, privilegiando eventualmente le tecniche di ingegneria naturalistica. Si deve inoltre evitare il ricoprimento di corsi d'acqua anche piccoli che attraversano abitati sui conoidi.

1.5 Settore geomorfologico e naturalistico

VERSANTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

I versanti, generalmente ritenuti elementi di raccordo tra fondovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a configurazioni differenti. versanti semplici molto acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco acclivi, versanti terrazzati.

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o lisce, piramidi di terra, paleofrane e nicchie di distacco.

Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come potente elemento di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti.

Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione del sistema orografico.

Interventi antropici di periodo recente determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di frizione con il contesto ambientale.

In funzione delle locali caratteristiche geologiche, gli interventi sui versanti possono creare situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento) anche di notevole importanza, per cui ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico.

Tutte le trasformazioni operate sul versante acquistano una particolare evidenza percettiva in ragione della particolare esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere presente anche al fine della valutazione della compatibilità di eventuali interventi trasformativi proposti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale.
- L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorevole esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

1.6 Settore geomorfologico e naturalistico

LAGHI, FIUMI (*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

() Vengono qui intesi solo come singoli elementi costitutivi naturalistici e non nella loro qualità di sistemi paesaggistici complessi, oltre che ambiti specifici di vincolo ex art. 142 del D.Lgs 42/2004.*

Laghi: massa d'acqua stabilmente raccolta in una depressione naturale del terreno.

Laghi accidentali sono quelli che appaiono estranei al paesaggio nei quali si trovano inseriti perchè dovuti ad eventi occasionali rispetto ad essi (frane, ecc.) mentre i laghi regionali sono quelli che si rifanno a situazioni strettamente conseguenti ai processi cui si deve l'assetto regionale in cui sono inseriti.

I laghi subalpini lombardi occupano depressioni dovute alla esarazione di ghiacciai (laghi di circo presso le testate delle valli), o alla sovraescavazione glaciale. Si trovano a monte di un gradino di valle o allo sbocco delle valli al piano, dove l'azione sbarrante degli anfiteatri morenici consente laghi di dimensioni notevoli (Garda, Iseo, Como, Maggiore). I laghi con rocce montonate in materiali cristallini fanno parte di quel gruppo abitualmente definito dei "laghi alpini". occupano conche costruite dall'azione di scavo dei ghiacciai o conche di sbarramento roccioso.

Fiume: corso d'acqua permanente, con regime relativamente costante, che scorre in un alveo con pendenza regolare e non troppo forte. I fiumi si distinguono dai torrenti che hanno un regime discontinuo, notevolmente variabile, e un alveo con pendenza forte e irregolare; possono presentare, però, almeno nel tratto iniziale del loro corso, le caratteristiche dei torrenti. Un fiume risente della struttura geologica e del rilievo della regione in cui scorre, ma nello stesso tempo agisce su di essa con un complesso di azioni erosive, di trasporto e di deposito.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione lacustre e fluviale.

Inquinamento delle acque.

Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.)

Locali rischi di instabilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti storici a lago.
- Conservazione della vegetazione.
- Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi.
- Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con manuale di ingegneria naturalistica" DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19)

1.7 Settore geomorfologico e naturalistico

ZONE UMIDE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono le paludi, le torbiere, i budri, le lanche, i laghi interrati, ecc. e riguardano aree di altissimo interesse naturalistico per la conservazione dei relativi ecosistemi.

Torbiera: formazione sedimentaria biogenica attuale o recente, superficiale, costituita in assoluta prevalenza di resti vegetali (per la maggior parte erbacei) più o meno decomposti. Condizioni favorevoli all'accumolo della torba sono comunemente presenti nelle zone paludose, caratterizzate da un'abbondante crescita annua di vegetazione e da un processo di decomposizione relativamente lento dei vegetali morti.

Lanca: detta anche *fondo morto* o *canale morto*; è un tratto di meandro non più percorso dal fiume, in seguito a deviazione o a rotte dell'alveo. La lanca rimane allo stato di bacino isolato ad acque ristagnanti, finché lentamente prosciuga o s'interra per scoscendimento e dilavamento delle sponde.

Spesso sono ambiti di rilevante connotazione delle zone di sponda dei corpi idrici e partecipano alla definizione dei paesaggi lacustri e fluviali, dove non costituiscono veri e propri sistemi paesaggistici individuali e con caratteri specifici.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti che si configurano come distruttivi del sistema sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico (degrado della vegetazione caratteristica).

Le zone umide non adeguatamente individuate e classificate sono soggette al rischio di bonifica sia per fini agricoli che edilizi e/o di sistemazione del terreno (riempimenti).

Categorie compatibili di trasformazione

la tutela degli ambiti deve promuovere:

- la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta;
- l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di compromissione.

1.8 Settore geomorfologico e naturalistico

CORSI D'ACQUA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono i corsi d'acqua naturali e artificiali, comprese le aree relative agli alvei ed ai paleoalvei dei corsi d'acqua naturali a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti o a morfologia pianeggiante perimetrata dall'arginatura maestra.

Il reticolo idrografico, con forme diverse e peculiari all'interno delle singole fasce geografiche, costituisce un elemento di costante connotazione del paesaggio lombardo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

La vulnerabilità è da porre in relazione alla particolare sensibilità del sistema alle modificazioni dei singoli elementi di piccola scala, non sempre adeguatamente rilevati e valorizzati, oltreché alle possibili e frequenti immissioni inquinanti.

I rischi sono connessi principalmente alle trasformazioni dirette (regimazione) e indirette indotte dall'edificazione (copertura, deviazione, arginature), trasformazione e rimodellazione del suolo ai margini e interferenza delle reti tecnologiche (captazione di corpi d'acqua minori a regime variabile in fase di realizzazione delle strutture sotterranee).

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali. La tutela deve:

- evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;
- promuovere la libera divagazione del corso d'acqua;
- promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide;
- promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni eventualmente ammesse;
- evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;
- promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree;
- determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed arborea, purché nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale.

1.9 Settore geomorfologico e naturalistico

BRUGHIERE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Questo termine e la voce corrispondente *groana*, indicano una speciale consociazione vegetale caratterizzata dalla dominanza su larghe superfici della *Calluna vulgaris* (o brugo) e da alcune specie accompagnatrici molto note come il ginestrone e simili; inoltre da terreno costantemente povero di sali solubili (geloide), spesso argilloso e povero di humus, quali i ferretti degli altipiani diluviali della pianura padana e dei cordoni morenici prealpini o anche dei pendii di molti tratti della zona submontana e delle colline incluse nella pianura padana; talora anche arenaceo e più o meno umificato come in talune stazioni glaciali e alluvionali.

La brughiera occidentale tipica presenta spesso anche una vegetazione arborea più o meno sporadica, e questa è anzi probabilmente la sua condizione originaria.

Si ritiene che tale ambiente sia il risultato dei disboscamenti effettuati dall'uomo in ogni epoca; in seguito all'abbattimento degli alberi, l'acqua piovana, non più frenata, avrebbe asportato tutto l'humus. In alcuni casi, certi lembi di brughiera sono da ritenersi molto antichi e di origine naturale.

Il carattere paesistico degli ambiti connotati dalla brughiera è particolarmente evocativo del paesaggio originario di questi luoghi.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dei caratteri peculiari a causa di trasformazioni estranee alla natura dei luoghi (anche sotto il profilo vegetazionale).

Vulnerabilità all'erosione superficiale e al degrado.

Diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque superficiali con aumento del rischio idraulico nelle zone urbanizzate.

Categorie compatibili di trasformazione

- Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirompenti varchi in ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari.

1.10 Settore geomorfologico e naturalistico

BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.

A seconda dell'età delle piante che compongono il soprassuolo il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo o di alto fusto.

Costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004.

Alla forte connotazione percettiva come sistema naturale degli areali dei boschi e foreste si accompagna una diretta identificazione fra il loro grado di conservazione e lo stato di salute del territorio: acquistano quindi grande rilevanza simbolica, anche in relazione alla storica sacralizzazione di questi luoghi, oltre che grandissimo valore naturalistico ed estetico/percettivo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione salvo le opere connesse all'attività forestale.

Incendio.

Nuove recinzioni.

Traffico motorizzato diverso da quello per le attività agro-silvo-pastorali.

Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.

Categorie compatibili di trasformazione

- Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.
- Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
- E' consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.

2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.1 infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale

2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

2.3 Sistemi insediativi

2.4 Tipi edilizi

2.5 Materiali ed elementi costruttivi

2.1.1 Settore antropico - Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

VIABILITA' STORICA (segni territoriali)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Viabilità storica: si intende per strada storica ogni manufatto viario che per forma, struttura, funzione, titolo, mantenga o abbia mantenuto una sua rilevanza nel corso dei secoli e che, come tale, sia registrabile attraverso documenti storici (cartografici o testuali) e mediante le tracce residuali che ha lasciato sul terreno. In qualità di bene culturale, al concetto di strada vanno accostate oltre al manufatto viario in sé, anche le opere di supporto al traffico, quali ponti, dogane, ospitali, osterie, locande, cippi edicole sacre, altre opere d'arte che sono parte integrante del sistema 'strada' (si veda anche la scheda successiva 'opere d'arte territoriali') e che conservino anch'esse valore storico. Per forma si intende l'andamento planaltimetrico del tracciato viario, considerato nella sua interezza da una titolazione propria (per es., Strada Regina, Strada Priula) o documentata da un progetto d'opera in sé concluso. Per struttura si intende il manufatto viabile col piano di calpestio o rotabile, nonché le massicciate e i muri di sostegno e contenimento. In questo senso si intende per strada storica non solo il manufatto rotabile o carrozzabile di età moderna, ma anche quello mulattiero e pedonale di epoca storica più antica, ivi compresi i tracciati che rientrano nel campo della ricerca archeologica. Per funzione si intende il ruolo assunto da tale via di comunicazione nel corso dei secoli e definibile secondo valutazioni di ordine territoriale (collegamento internazionale, interregionale o infraregionale, locale) o economico. Per titolo si intende la denominazione della strada stessa così come mantenuta e tramandata nel corso dei secoli. Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore. La soglia temporale per il riconoscimento del sistema o manufatto può essere convenientemente stabilita intorno alla metà del XIX secolo e si fonda sulla situazione registrata nelle mappe del catasto Lombardo-Veneto del 1850-1861. Eventuali tracciati realizzati dopo tale data possono pure essere ricompresi se siano dimostrativi, per concezione tecnica o per significato funzionale, di una chiara evoluzione della tecnica stradale, meritevole di segnalazione e tutela. **Strutture recenti:** Per le strutture più recenti, il valore paesistico è in funzione della panoramicità: possibilità di percezione dell'orizzonte e di singoli elementi e mete ottiche fruibili sia dal percorso che da punti di visuale isolati.

Segni territoriali: i segni rilevabili della centuriazione romana; il sistema infrastrutturale dell'accessibilità dei fondi e la maglia poderale con le forme di appoderamento e le tipologie degli insediamenti sparsi. Le vie di antica formazione, dotate di valore storico-culturale per la loro caratteristica di segni strutturanti il territorio, possono assumere valore paesistico anche per la loro panoramicità.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implicino il disassamento delle direttrici storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali stabilizzati

Perdita delle tracce di singoli segni territoriali sia individuali sia costitutivi di sistemi complessi

Categorie compatibili di trasformazione

Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico-paesaggistico calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.

2.1.2 Settore antropico - Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

NAVIGLI e CANALI STORICI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

I navigli costituiscono gli elementi di maggior rilievo della rete di canali navigabili e d'irrigazione che a partire dall'alto medioevo ha caratterizzato il territorio lombardo, soprattutto la pianura compresa fra Ticino e Adda.

Fra i più antichi: il Ticinello poi Naviglio Grande, da Milano ad Abbiategrasso; la Muzza da Cassano a Castiglione d'Adda; il Naviglio Milano-Pavia; il Naviglio di Bereguardo e la Martesana dall'Adda a Milano. Nel secolo scorso il canale Villoresi fra Ticino e Adda. Ponti, parapetti, spallette, chiuse, conche, lavatoi sono gli elementi di stretta pertinenza di queste opere; oltre a ciò, la rete idrografica artificiale principale costituisce un sistema unitario con altri elementi di antropizzazione del paesaggio quali le cascine e le ville storiche, edificate in relazione alla presenza dell'acqua, affacciate su di essa e sul paesaggio dei canali e dei prati irrigui. In alcuni casi questa trama di acque e strade, con il sistema di cascine e mulini, permane ancora oggi nella sua relazione con il paesaggio agricolo, nonostante la difficoltà di riconoscimento a causa dell'interferenza aggressiva delle aree urbanizzate.

Costituiscono beni storici i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia I.G.M. in scala 1/25000 e i cui tracciati risultano censiti nelle mappe dei catasti storici.

Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita della relazione strutturale del canale con il sistema territoriale attraversato a causa della conversione funzionale dei suoli e del progressivo abbandono della pratica irrigua tradizionale.

Coperture di tratti del sistema irriguo minore.

Categorie compatibili di trasformazione

Per quanto riguarda navigli e canali storici la tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione e integrazione al territorio garantendo:

- la salvaguardia ovvero recupero e tutela dei manufatti originali: conche, chiuse,, alzaie, ponti, molini, opifici ecc.; caratteristiche dei rivestimenti, sistema dei derivatori e adduttori ecc.;
- la salvaguardia di aspetti quali la navigabilità, percorribilità e caratteri delle alzaie, connessione diretta con la falda idrica, ecc.;
- la libera ed immediata percezione visiva di elementi quali: vegetazione di margine, ville e parchi contermini, profondità e caratteri del paesaggio.

2.1.3 Settore antropico - Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

OPERE D'ARTE TERRITORIALI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte quelle opere quali ponti, acquedotti, dighe, arginature e tutte quelle presenze territoriali diffuse, opera dell'uomo e non strettamente riconducibili ad edifici, spesso emergenze edilizie dei sistemi lineari.

Sono elementi artificiali molto spesso posti in ambiti dotati di un alto grado di naturalità; costituiscono quindi delle polarità di forte orientamento della visione del quadro naturale.

Tra le diverse opere, riconosciamo le passerelle e i ponti come elementi caratteristici del paesaggio montano lombardo: in legno o in pietra, antichi o costruiti uno o due secoli addietro. Le arginature costituiscono a volte un elemento di notevole impatto paesaggistico: le modalità di percezione più frequenti sono riferite alla visione di queste opere dall'acqua, dalla sponda opposta e dai percorsi lungo l'argine soprattutto in corrispondenza di insenature, anse, ecc.; in pianura costituiscono - a volte - un elemento di ostacolo alla percezione dei corsi d'acqua e si pongono come elementi emergenti dal piano di campagna.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, abbandono.

I ponti minori e le passerelle spesso decadono lentamente per incuria o spazzati via da un'alluvione.

Forte impatto sul territorio del nuovo impianto di acquedotti e dighe con le loro strutture, i sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque.

Arginature: a) per le nuove opere eccessiva artificializzazione dell'elemento naturale con conseguenti danni alla vegetazione riparia e agli ecosistemi animali; b) al contrario, per le arginature di origine storica, l'abbandono e la rinaturalizzazione spontanea o progettata.

Categorie compatibili di trasformazione

- Lungo i fondovalle fluviali e sulle sponde dei corsi d'acqua dovrebbe essere progressivamente disincentivata e preclusa la percorrenza automobilistica: il tema ricorrente dell'interposizione di nuovi attraversamenti delle valli fluviali e dei corsi d'acqua impone notevoli riflessioni sul probabile impatto.
- Per le nuove arginature la pratica progettuale deve rispettare rigorosamente il paesaggio con opere calibrate e con tecniche differenti a misura del contesto in cui si collocano (urbano o extraurbano). Per arginature extraurbane si consiglia di adottare le soluzioni tecniche del "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" citato nella scheda 1.1.6.

2.1.4 Settore antropico - Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

FONTANILI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Emergenza spontanea della falda freatica o presa d'acqua da una falda freatica non affiorante, ma situata a piccola profondità.

Elementi caratteristici sono la *testa* e l'*occhio* del fontanile.

La testa è uno scavo di forma circolare con un diametro di parecchi metri. Da essa si diparte un canale che deriva l'acqua affiorante. L'occhio è un cilindro senza fondo in legno, cemento o lamiera, del diametro di circa 1 m, inserito nella testa del fontanile, per facilitare l'uscita dell'acqua che sgorga dal fondo. L'acqua esce da una soglia intagliata nel bordo superiore del cilindro. In ogni testa di fontanile si piantano parecchi di questi cilindri.

Numerosi sono i fontanili costruiti per derivare acqua a scopo irriguo dai terreni dell'alluvione padana; essi possono fornire portate variabili.

I fontanili riguardano microambienti artificiali di regimazione delle acque in funzione di drenaggio e di approvvigionamento idrico ubicati al limite tra l'alta e la bassa pianura.

Costituiscono una emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano inoltre come sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Manomissione del microambiente

Inquinamento delle falde superficiali.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento in uso del sistema.
- Rispetto rigoroso del microambiente.
- Deve essere promosso il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili, e l'equilibrio dell'ecosistema urbano-rurale.

2.2.1 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

MARCITE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Prato coperto da un leggero velo d'acqua scorrevole per impedire il congelamento e l'arresto di ogni attività vegetativa.

Permette la rotazione continua delle colture.

Impronta caratteristica del paesaggio agrario padano segnalato dall'ordinato intrico di canali di irrigazione, dal regolare reticolo dei campi, dall'allineamento delle piantate. Le origini di questa coltura risalgono al secolo dodicesimo (insediamento cistercense nella pianura della bassa Lombardia - Morimondo, Chiaravalle); in seguito introdotta in quasi tutta la regione padana.

Non richiede interventi chimici per la difesa da infestanti e parassiti, garantisce la tenuta del terreno per tutto l'anno, proteggendolo da processi erosivi o di degrado mediante una cotica erbosa consistente e omogenea.

Nel periodo invernale rappresenta una importante fonte di cibo per numerose specie di uccelli. Le marcite (così come i sistemi di fontanili) costituiscono un'emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano come sistemi di altissimo valore ecologico e naturalistico.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono dei canali, manomissione della rete irrigua.

Inquinamento delle acque.

Trasformazione colturale radicale.

Attraversamento di reti infrastrutturali.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.
- Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.
- Deve essere promosso il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili e l'equilibrio del sistema urbano-rurale.

2.2.2 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

PIANTATE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

In senso stretto: Sistemazione ordinata di alberi, spesso vitati, a carattere permanente e intensivo (gelsi, pioppi, olmi, aceri).

Il termine, nella sua accezione più ampia, si riferisce ad un sistema di bonifica di grandi aree le cui fasi sono:

- 1 Bonifica idraulica
- 2 Divisione dell'area in grandi quadri segnati e solcati da stradoni, viottoli, e scoline e adibiti alla coltura dei cereali e del prato
- 3 Divisione in campi regolari, sistemazione idraulica intensiva, impianto delle colture arboree ed arbustive (piantata in senso stretto).

La rete irrigua e vegetazionale che ha storicamente accompagnato questa organizzazione di pianura, contribuisce a crearne le immagini più salienti e suggestive.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riferiti al sistema:

Frammentazione eccessiva dei comparti con conseguente perdita del disegno unitario della tessitura.

Abbandono o manomissione dei percorsi , del sistema irriguo e dell'impianto delle colture arboree ed arbustive.

Trasformazione colturale radicale.

Categorie compatibili di trasformazione

- Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.
- Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.
- Nel caso di filari, lungo divisioni interpoderali, l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- Incentivare nelle campagne la difesa della vegetazione di alto fusto
- Devono essere evitati interventi che turbino beni e relazioni del paesaggio agrario e favorire le sinergie con le problematiche ambientali

2.2.3 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

OLIVETI, VIGNETI, COLTURE LEGNOSE AGRARIE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Gli oliveti sono una coltura tipica della collina e delle riviere dei laghi subalpini.

In Lombardia questa coltura è presente essenzialmente lungo la sponda occidentale del lago di Garda e del Sebino, lungo le sponde del Lario (oliveti della Tremezzina).

E' frequente trovare questa coltura in ambiti terrazzati

La vite, pressochè esclusiva sulla collina Pavese, prevale nettamente sulle altre colture nelle valli e sulle colline Bergamasche (es. vigneti della val Calepio e della valle del Gavarno) e Bresciane (es. vigne del pedemonte di Piancogno, della Franciacorta di Collebeato di Botticino e del M. Netto) (..) sui terrazzi lariani (es. terrazzi di Rezzonico e Pianello), ed anche in Brianza (vigneti di Montevicchia). Un particolare caso è costituito dalla Valtellina che comprende la più grande area viticola terrazzata di montagna d'Italia (la maggiore dell'intero arco alpino e una delle maggiori d'Europa), i cui vigneti sono ritenuti un capolavoro della cultura e del lavoro contadino.

A tal proposito nel 2005 la Provincia di Sondrio ha presentato istanza affinché i terrazzamenti vitati del versante retico della Valtellina vengano inclusi nella lista propositiva italiana ai fini dell'inserimento in quella del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Del tutto particolare ed esemplare, nella sua composizione formale, il vigneto di montagna, è una componente irrinunciabile del paesaggio, una sorta di bastionata a sostegno del versante.

I frutteti, prevalenti negli ambiti di pianura (es. nell'Oltrepò pavese i frutteti della valle Staffora), caratterizzano, per la coltivazione delle mele, anche una fascia del fondovalle della media Valtellina (da Ponte a Lovero, ecc.).

Le colture agricole, nel loro ambito di sviluppo, vanno considerate come elementi inscindibili del paesaggio e dell'economia.

A queste colture prevalenti, si accompagnano frequentemente, e con una rilevante valenza paesaggistica, le cortine, le frange boscate e le praterie.

La diversa morfologia dei luoghi e la variabilità propria delle colture definiscono ambienti con diverse caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche comunque sempre notevoli. Rilevanti sono le sistemazioni di collina (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) che sostengono le colture e tipizzano gli ambiti sottesi. Da segnalare la presenza in Valtellina delle "muracche", peculiarità del paesaggio agrario di fondovalle, e delle "cesure" a Delebio, citate anche nel volume 2 del PTPR.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono della coltura, mancata manutenzione delle sistemazioni artificiali del terreno.

Categorie compatibili di trasformazione

- Una salvaguardia attenta va esercitata nei confronti di tutte le componenti del paesaggio agrario, connotative delle diverse fasce territoriali e delle colture tradizionali che vanno tutelate e incentivate. In particolare, per quanto riguarda gli oliveti e i vigneti, la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del prodotto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione, evitando la riduzione delle aree interessate a questi tipi di coltura o la sostituzione con altre colture.

2.2.4 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

TERRAZZAMENTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni ai fini di coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.

Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo collinare, montano e delle riviere dei laghi subalpini.

Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice - così come più comunemente si presenta in natura - una successione di ripiani degradanti.

Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o a quella della cotica erbosa, nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

La conservazione e il mantenimento dei terrazzamenti, oltre a svolgere una funzione di mantenimento delle caratteristiche del paesaggio, svolge una funzione di prevenzione dal degrado e di sicurezza della stabilità dei versanti.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono delle coltivazioni.

Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali, dei canali di scolo e di fossi per il convoglio delle acque.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti che li caratterizzano mediante la loro scrupolosa manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.
- Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli evitando le massicciate in cemento a vista.

2.2.5 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

BOSCO D'IMPIANTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Per bosco d'impianto si intendono colture legnose agrarie quali pioppeti e castagneti; i pioppeti sono impianti artificiali di specie ibride a rapido crecimiento.

I pioppeti sono fisicamente assimilabili a boschi in cui è però sempre ben evidente il sesto di impianto: occupano suoli freschi, anche inondati, ma non perennemente umidi. Frequentemente sono accompagnati da uno strato erbaceo di vegetazione invadente, formato da specie esotiche che spesso si ritrova anche lungo i greti dei fiumi.

Si rileva una presenza più massiccia e diffusa di pioppeti in prossimità dei grandi fiumi; in corrispondenza di zone golenali, di lanche e meandri relitti e di zone depresse con falda subaffiorante.

In montagna, oltre i seicento-settecento metri, il bosco coltivato a castagne diventa la coltura predominante; in Valtellina nella zona di prevalenza della castagna i boschi, perfettamente curati, sostituiscono in pratica i campi di cereali. Sia il pioppeto sia il castagneto, nei loro relativi ambiti, sono elementi fortemente connotativi del paesaggio. Il pioppeto come elemento di impianto rigidamente ordinato e monocolturale è indicativo dell'intervento antropico sul territorio utilizzando elementi naturali.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Incuria, abbandono

Categorie compatibili di trasformazione

- Va sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale.

2.2.6 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

PASCOLO, MAGGESE, PRATO COLTIVO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Porzioni del paesaggio agrario legate all'attività di allevamento transumante.

In base alla loro localizzazione si distinguono in pascoli di fondovalle (tra i 300 e i 1000 metri), maggenghi (la stazione primaverile compresa tra i 1000 e 1800 metri di altitudine), alpeggi (la stazione estiva tra i 1800/2400 metri).

All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza. Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuando le aree di più densa colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a piani altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle e alte quote.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono degli spazi prativi con conseguente sviluppo di vegetazione spontanea infestante; perdita dei segni minimi di identificazione locale quali muretti in pietra, lavatoi, ecc.; apertura di nuove strade carrabili.

Sono le porzioni di paesaggio agrario di montagna più delicate e passibili di scomparsa perchè legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.

Sono altresì noti i possibili danni derivati da un eccessivo 'carico' di bestiame sui maggenghi e sugli alpeggi.

Categorie compatibili di trasformazione

- La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale con progetti organici finalizzati a questo scopo. In ogni caso è da auspicare, da parte delle comunità montane, la redazione di un piano-programma per la viabilità minore e di montagna, entro il quale temperare le esigenze di tutela ambientale con le nuove necessità trasformatrici e le possibilità di spesa.

2.2.7 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

GIARDINI E VERDE URBANO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Giardini o parchi privati; giardini e parchi pubblici, viali e passeggiate alberate e in genere tutti i luoghi verdi all'aperto e le architetture vegetali (roccoli, viale delle rimembranze ed altre) che caratterizzano il paesaggio urbano.

Il verde urbano rimane ancora oggi il luogo dove gli abitanti trascorrono la maggior parte del tempo libero e dove la domanda sociale di verde è sempre più pressante e motivata. Nelle città gli elementi vegetali e gli spazi verdi hanno funzioni diverse: dalla funzione ecologica, a quello di arredo stradale, dalla funzione scientifico-didattica, a quella culturale come testimonianza di epoche passate.

Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza sono tutelati dalle norme del D.Lgs 42/2004 quando esista vincolo esplicito.

Nell'età del rinascimento i giardini erano considerati "prolungamenti" all'esterno della struttura formale dell'edificio, come un complesso architettonico paesistico unitario e coordinato, in cui realizzare il collegamento tra il volume della villa e l'ambiente; nell'età Barocca i giardini assunsero dimensioni più vaste e vennero introdotti nuovi effetti scenografici e pittoreschi. Nel '700, le nuove istanze dell'urbanistica svilupparono inoltre all'interno della città l'interesse per i nuovi spazi all'aperto: giardini, percorsi naturalistici; mentre le forme del giardino "all'italiana" caratterizzarono la maggior parte delle ville. Col tardo Settecento si ebbero le prime realizzazioni di giardini "inglesi" o paesaggistici che ebbero diffusione per tutto l'Ottocento.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde. Si deve prestare attenzione a non impoverire il patrimonio arboreo esistente e a conservarlo nel modo migliore; i parchi di ville, i parchi pubblici e le piantumazioni in luoghi pubblici - urbani e non - hanno obbedito nel tempo a precise scelte di decoro e di stile nella disposizione e nella scelta dell'essenza e della conformazione delle specie arboree che non può essere dimenticata o sottovalutata.

Il patrimonio arboreo va soggetto a forme di decadenza, per età e per infortuni, più frequente che non l'edificato ed è per questo motivo che le cautele devono essere ancora maggiori, sempre e comunque in ordine al disegno generale che presiede allo sviluppo del territorio.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nei casi in cui il valore dell'albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.2.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.
- La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie - se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino - e nel rispetto dei disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo.

2.2.8 Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

FILARI e MONUMENTI NATURALI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Un elemento naturale viene considerato monumento quando gli viene attribuita una funzione morale-pedagogica in quanto possiede un'elevata densità di valori. Questa rappresentatività deriva dallo speciale carattere documentario che viene loro riconosciuto nell'ambito naturalistico di pertinenza e da particolari connotati di spettacolarità e bellezza. La categoria monumentale dei grandi alberi ha come elementi di riconoscimento la rarità della specie, l'età, il portamento e lo stato di conservazione. Il monumento naturale può trovarsi all'interno di un'area di interesse naturalistico accertato, oppure in un ambito antropizzato nel cui caso il riconoscimento e la segnalazione della eccezionalità è indispensabile al fine della tutela. Spesso sono situati vicino a monasteri, luoghi di culto, nei parchi privati o presso le sorgenti o in altri punti in cui sono stati piantati e protetti, in questo caso una precisa volontà ne ha favorito la conservazione.

I filari costituiscono un sistema di vegetazione di impianto antropico organizzati in corrispondenza di particolari strutture (strade carrabili, viali pedonali, allee, ingressi monumentali, ecc) con finalità sia scenografiche che funzionali di ombreggiamento; sono quasi sempre costituiti da essenze omogenee (in qualche caso alternate) e connotati dal loro ritmo d'impianto. Possono costituire dei monumenti vegetali commemorativi ("viali delle Rimembranze" o simili) di interesse paesaggistico e storico-culturale.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione specialistica per i monumenti naturali e perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde.

Manutenzione scorretta tramite potature improprie. Accostamento di strutture edilizie o danneggiamento delle radici per opere nel sottosuolo. Pavimentazione invasiva dell'immediato intorno.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, ricorrendo alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.

2.3.1 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI DI VERSANTE E DI TERRAZZO

(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Centri minori adagiati su un pendio o attestati su di un terrazzo.

La loro collocazione segue il raddolcimento delle linee di pendenza laddove gli intervalli glaciali hanno determinato fasce di terrazzo o pendii poco acclivi. All'interno di ogni nucleo di pendio l'edificato si dispone quasi sempre a piani sfalsati sia per ovvie ragioni orografiche, sia per sfruttare meglio l'esposizione climatica. Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità dei terreni piani è maggiore, la disposizione è più libera ma pur sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. Quasi sempre l'edificio religioso risulta eccentrico al nucleo compatto dell'edificato per ragioni dipendenti dalla sua non contemporaneità con la formazione del nucleo originale.

Specie sui versanti a solatio la disposizione a "terrazzo" di molti centri rappresenta una ricercata componente estetica nell'osservazione del quadro montano.

In particolare nella percezione da fondovalle, lungo le direttrici di percorrenza, la sequenza di questi nuclei compone un quadro organico con il sistema di terrazzamenti per la coltivazione del versante.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rispetto alla percezione da fondovalle dei sistemi insediativi di mezza costa, alle trasformazioni dei fronti dell'edificato può corrispondere un'alterazione incompatibile dell'immagine consolidata.

Rischio di saldatura dei nuclei attraverso la nuova edificazione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi.
- Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini di questi nuclei, verificare attentamente (anche con simulazioni per mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico). Relativamente alla percettibilità del manufatto da monte, acquisisce particolare rilevanza paesaggistica l'utilizzo del materiale di copertura dei tetti che, al fine di un armonico inserimento nel contesto antropico, dovrà essere conforme a quello utilizzato nella tipologia tradizionale di quello specifico ambito.

2.3.2 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI DI SOMMITA'

(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Centri distesi su una dorsale, arroccati su un poggio o un cocuzzolo nonché ubicati in corrispondenza di un valico o di una insellatura.

Nelle vallate alpine e prealpine prevalgono i centri sui fondovalle e sui versanti; sono invece piuttosto scarsi gli insediamenti in posizione sommitale (anche per la effettiva mancanza di siti veramente favorevoli, ad eccezione di alcune caratteristiche e, in un certo senso, obbligate posizioni di valico).

Una situazione particolare è quella che presentano le colline degli anfiteatri morenici del Verbano e del Lario (Varesotto, Comasco, Brianza) dove si riscontra una prevalenza di centri in posizione sommitale, ben più favorevole e ben esposta rispetto alle limitrofe depressioni spesso occupate in passato da aree palustri. Non molto diversa è la situazione che mostrano le colline dell'anfiteatro gardesano.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva; accostamento e sovrapposizione di elementi impropri ad una struttura conclusa..

Categorie compatibili di trasformazione

- Questi centri definiscono uno skyline che deve essere assolutamente rispettato.
- Scoraggiare nuovi insediamenti - anche isolati - sulle sommità in ambiti vincolati e nei conî percettivi in prossimità.

2.3.3 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI DI FONDOVALLE

(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

I centri di fondovalle e di conca comprendono anche quelli di conoide, di confluenza e di sbocco vallivo, di pedemonte (in senso molto ampio, cioè anche al piede delle colline).

La particolarità dei centri di fondovalle è quella di essere facilmente percepibili da punti alti (dai versanti, poggi e sommità). Questa modalità di percezione mette in evidenza, a volte, anche la struttura insediativa del nucleo con una chiarezza non sempre leggibile ad es. nei centri di pianura. Oltre alla struttura insediativa l'altro elemento di particolare evidenza percettiva è rappresentato dal sistema delle coperture.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alle modalità di percezione:

- a) inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;
- b) modificazione delle coperture, quando queste costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei sistemi consolidati e diffusi di coperture (in particolare quelli in pietra in ambito alpino).
- Mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico attraverso un'attenta valutazione degli eventuali ampliamenti ai margini.

2.3.4 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI D'ALTURA

(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Si tratta per lo più di alpeggi.

Possono essere a loro volta di fondovalle o di versante.

La specificità degli insediamenti d'altura, legata alla notevole qualità paesaggistica che scaturisce dal rapporto organico fra insediamento antropico e scenario naturale - oltre alla loro specializzazione funzionale legata alle forme storiche dell'allevamento - determina il valore paesistico sia visuale che storico-culturale di questi sistemi insediativi.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono degli insediamenti d'altura in seguito alla trasformazione dell'economia montana.

Categorie compatibili di trasformazione

- Difficile individuare una utilizzazione alternativa e compatibile (forestale, alpinistica) rispetto al loro attuale utilizzo nell'ambito della tradizione rurale di allevamento. Sono fatti inerenti la vicenda storica: evitare interventi di conservazione impropria ad oltranza.

2.3.5 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI RIVIERASCHI

(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Comprendono centri ubicati su un argine, su un terrazzo fluviale o comunemente su una sponda sia fluviale che lacustre.

Lo stretto rapporto con l'acqua e con altri beni componenti il paesaggio delle riviere propone una duplice lettura percettiva: da una parte la percezione del nucleo dall'acqua e dalla sponda opposta in cui prevale la visione dell'edificato in diretto contatto con la sponda; dall'altra la percezione dell'acqua da terra spesso con visioni selezionate di scorci attraverso le maglie dell'edificato o le vie d'accesso alle sponde.

A volte il carattere di fondovalle dei nuclei, o la presenza di rilievi alle spalle dei bacini, inducono anche una possibile percezione dall'alto dell'edificato, in cui prevale il rapporto fra il sistema addensato delle coperture e lo spazio aperto antistante costituito dallo specchio d'acqua.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alle modalità di percezione risultano elementi di vulnerabilità:

l'alterazione della cortina sul lungolago o lungofiume; l'ostruzione degli scorci attraverso l'edificato verso la sponda; la modificazione dei sistemi di coperture.

Altro elemento di rischio è rappresentato dalla modificazione e chiusura dei sistemi di accessibilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

- Tutela della leggibilità, conservazione dell'immagine consolidata degli insediamenti storici rivieraschi in relazione alla fruizione visuale dai luoghi pubblici, in particolare dall'acqua e dalle sponde opposte.
- Evitare nuovi insediamenti rivieraschi valutando attentamente i casi di sostituzione edilizia.

2.3.6 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI con CASE ISOLATE

(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Sono insediamenti la cui principale unità costitutiva è rappresentata dalla casa isolata.

Le case, separate una dall'altra sia dal punto di vista spaziale, sia da quello costruttivo, sono disposte una accanto all'altra oppure una dietro l'altra. La distanza fra due case non supera di regola la lunghezza media delle stesse. Se una parete laterale non presenta aperture, questa distanza può ridursi notevolmente.

La disposizione può essere determinata da un elemento topografico particolare: dal profilo del terreno, da una corso d'acqua e, di regola, da una strada. Si possono distinguere principalmente tre tipi di disposizione planimetrica: la disposizione indifferenziata, quella lineare e quella concentrica (oppure per poli).

Disposizione indifferenziata: le case sono disposte una dietro l'altra o una accanto all'altra; il loro orientamento dipende dalle curve di livello, di conseguenza le case hanno tutte lo stesso orientamento.

Disposizione lineare: le case sono disposte lungo una strada o lungo un passaggio; esse sono orientate verso questi ultimi.

Disposizione concentrica: le case sono raggruppate intorno a uno spazio pubblico centrale verso il quale sono anche orientate.

In questi insediamenti prevale l'immagine della discontinuità dell'edificato e la polarizzazione della percezione sui singoli elementi edilizi.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Anche se il progressivo intasamento degli spazi interstiziali appartiene alla dinamica storica delle modificazioni di questi insediamenti, tuttavia la rapidità e l'estraneità delle aggiunte e connessioni recenti costituisce un potenziale di rischio per l'immagine e la natura discreta dell'aggregazione.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.

2.3.7 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI con CASE a SCHIERA

(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Si tratta di insediamenti compatti costituiti da più edifici collegati fra loro.

Vi è una direzione, quella che corrisponde all'allineamento delle case sulla strada, secondo la quale il principio di aggregazione rimane sempre il medesimo. Per poter giungere a una definizione tipologica degli insediamenti con case a schiera è quindi di fondamentale importanza distinguere i differenti modi di sviluppo in profondità delle case che lo costituiscono. da questo dipende infatti la collocazione delle aperture e quindi anche la distribuzione delle parti costitutive dei singoli edifici e il rapporto con le aree libere circostanti.

Come principio di aggregazione ogni casa è collegata a quella vicina, la parete divisoria è comune, di conseguenza le case offrono un fronte compatto verso la strada che costituisce l'elemento primario determinante per l'allineamento. Generalmente le case che compongono un insediamento con case a schiera sono di altezza simile e spesso anche i tetti di più edifici costituiscono un'unità costruttiva. Le case volgono alla strada il lato di gronda.

Negli insediamenti maggiori le schiere sono in genere ordinate una accanto all'altra e una dietro l'altra in un sistema di vie parallele a formare un villaggio compatto, un villaggio cioè in cui lo spazio libero è rappresentato, all'interno del suo perimetro, soltanto dalle strade.

A differenza degli insediamenti con tipi isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte dalla continuità dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle singole componenti. Le cortine inquadrano sovente scorci e immagini selezionate del paesaggio circostante.

Nella loro percezione lontana prevale la compattezza delle linee costituite dalle schiere, spesso rese evidenti nella loro successione a causa dell'acclività del terreno ad esempio nei versanti.

N.B. Quanto detto sopra, così come per gli altri sistemi aggregativi, riguarda i nuclei di origine storica e non i progetti di nuovi insediamenti (piani esecutivi) - che utilizzano sistematicamente specifiche tipologie edilizie - né le aggregazioni insediative di recente formazione.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità del sistema. Ostruzione dei coni percettivi.

Categorie compatibili di trasformazione

- Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

2.3.8 Settore antropico - Sistemi insediativi

INSEDIAMENTI con CASE a CORTE

(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Insedimenti composti di edifici la cui fondamentale caratteristica tipologica è costituita dallo spazio libero situato all'interno di un'area edificata, delimitata da un perimetro di strade. Le corti hanno una precisa collocazione e un preciso significato all'interno della struttura complessiva dell'insediamento: esse rappresentano l'elemento di collegamento tra il luogo pubblico della strada e quello privato delle case. Le corti sono però separate dalla strada e si differenziano da essa anche nella loro destinazione d'uso: assolvono cioè funzioni sia collettive che private.

La singolarità dell'insediamento con case a corte consiste nel rapporto tra il fronte rivolto sulla corte e quello rivolto sulla strada e nella presenza di determinati elementi caratteristici come il portico e il ballatoio, il portale e l'androne. Il fronte loggiato con il portico al piano terreno non si volge sul lato verso strada. esso è tipico dello spazio della corte e conferisce all'edificio carattere di individualità. Pertanto lo spazio libero delle corti assume un significato particolare in quanto si distingue spazialmente e formalmente dal luogo pubblico della strada e della piazza. Non rientrano nella denominazione di insediamenti con case a corte gli insediamenti che comprendono all'interno di essi aree libere di casuale costituzione, dovute all'edificazione incompleta di un'area urbana oppure alla presenza di chiostrine destinate a dar luce ai locali interni.

Gli insediamenti con case a corte costituiscono solitamente nuclei compatti e omogenei. La loro disposizione è definita da una strada o da una maglia di percorsi da cui dipende direttamente anche la forma dell'insediamento e delle sue parti. Ogni casa a corte possiede generalmente un proprio ingresso cui si accede direttamente dalla strada. Più raramente ogni area libera è accessibile attraverso un'altra.

Nella percezione ravvicinata e dinamica (a livello stradale) è evidente e qualificante l'aprirsi di spazi interni in sequenza, percepiti attraverso gli elementi di collegamento (androni, portali, ecc.)

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità del sistema.

Categorie compatibili di trasformazione

- Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

2.3.9 Settore antropico - Sistemi insediativi

BORGO, VILLAGGIO

(Distinzione per: *matrice storica*)

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Il borgo è un insediamento di medie e piccole dimensioni che ha avuto nel medioevo e nell'età barocca una certa funzione di polarità economica e di difesa nei confronti del territorio circostante.

E' caratterizzato dalla presenza di un mercato di una certa importanza, dall'esistenza di qualche forma di fortificazione, dalla presenza di un certo numero di edifici di famiglie patrizie e spesso, sotto il profilo della amministrazione ecclesiastica, da una importante chiesa plebana o collegiata.

E' quasi superfluo ricordare come in età più recenti alcuni borghi abbiano assunto le dimensioni più consistenti di una vera e propria città, per altri invece si siano configurati addirittura dei regressi demografici ed edilizi

Villaggio: insediamento preindustriale con funzioni prevalentemente rurali, la cui unità costitutiva è la famiglia patriarcale (il 'fuoco'). Presenza di una o più case dominicali. Spazio aperto continuo e comunitario.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono della popolazione residente.

Degrado del patrimonio edilizio.

Improprie trasformazioni dell'edificato.

Sostituzione sistematica di singole componenti edilizie connotative dell'insieme (coperture, finiture murarie, ecc.)

Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario.

Categorie compatibili di trasformazione

- E' decisivo, per una efficace tutela, configurarne il ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.
- Conservazione del sistema edilizio e delle caratteristiche di uso degli spazi pubblici.
- Le eventuali addizioni edilizie tendano a conservare l'identità dei margini definiti dall'edificato storico.

2.4.1 Settore antropico - Tipi edilizi

TIPI A SCHIERA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tipi edificativi contigui con aperture solo verso strada e sullo spazio di pertinenza posteriore. In Lombardia interessano quasi esclusivamente il tessuto edilizio urbano - più raramente extra urbano - nelle zone di pianura o media collina.

Il passo o lato su strada del tipo a schiera è di circa m 4,50 - 5,50 e la profondità, più variabile, può giungere in alcuni casi a raddoppiare la parte di sedime occupata dall'edificio.

Il primitivo assetto prevedeva la bottega e l'eventuale porticato al piano terreno, uno o due piani di abitazione con scala interna.

Trasformazioni successive hanno spesso cancellato il primitivo assetto, con riorganizzazioni e rifusioni in due, tre o più elementi di schiera, destinati in età rinascimentale e barocca per lo più a formare piccoli palazzetti patrizi o, in età industriale, a costituire case multipiano per appartamenti, con alloggi disposti secondo piani orizzontali. In caso di rifusione e riorganizzazione successive il sedime del fabbricato originario è rilevabile dai catasti antichi e dai setti murari ortogonali alla strada.

Il tipo edilizio a schiera, con i suoi connotati essenziali permette di percepire, se non alterato, l'impronta più profonda della struttura dello spazio urbano.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riorganizzazioni spaziali tendenti a cancellare le tracce delle costanti dimensionali caratteristiche, definite dalle murature, dalla distribuzione verticale e e conseguente modificazione della cortina edilizia.

Categorie compatibili di trasformazione

- Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto.

2.4.2 Settore antropico - Tipi edilizi

TIPI A CORTE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Unità edilizia che si organizza attorno alla corte/cortile che è uno spazio necessario alla abitazione stessa dove si compiono operazioni di lavoro di carattere rurale.

Gli elementi che si dispongono intorno alla corte sono sia residenziali sia legati all'attività rurale. Il tipo ed il suo sviluppo è chiaramente sempre legato all'attività, da ciò consegue l'adattamento del tipo edilizio al mutare delle condizioni dell'attività stessa.

In Lombardia, molti borghi della pianura sia umida, (a sud della linea dei fontanili) sia asciutta (a nord di essi) sono costituiti dall'aggregazione di sistemi a corte ed in essi l'edificazione sulle strade si presenta continua e scandita dai grandi ingressi carrai.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita del valore unitario della corte, suo frazionamento ed inserimento di percorsi, volumi recinzioni improprie per ampliamenti, ristrutturazioni parziali ecc.

Categorie compatibili di trasformazione

- Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti.
- Riutilizzo dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici.
- Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate.
- Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi.

2.4.3 Settore antropico - Tipi edilizi

TIPI IN LINEA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Fatti edilizi che comportano un'aggregazione delle dimore secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distribuzione verticale e senza immediato e diretto rapporto con gli eventuali spazi di pertinenza (corti, giardini, ecc.).

Tipologia edilizia di origine urbana caratteristica dell'età industriale. In Lombardia si trovano numerosissimi esempi nei centri di pianura, anche se il tipo è riscontrabile in minor quantità e con delle varianti anche nei borghi della zona collinare e delle valli alpine. Il tipo può essere allineato lungo una strada o aggregarsi attorno a spazi e cortili interni con disimpegno degli alloggi anche attraverso ballatoi. Spesso le prime realizzazioni di edilizia economico-popolare hanno svolto queste soluzioni affidando al cortile interno una funzione aggregativa.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ampliamenti che nascondono, mutano o alterano radicalmente la distribuzione degli spazi, dei percorsi, e delle loro relazioni.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità
- Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente interferenti sui coni percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio.

2.4.4 Settore antropico - Tipi edilizi

TIPI A TORRE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

La casa a torre è caratterizzata dalla disposizione verticale dei locali, la sua pianta è generalmente quadrata o rettangolare, con lato di circa 5,5 - 6,5 m., ed elevazione a due o tre piani, con aperture su tutti i lati. Il piano terreno, destinato a stalla, era nettamente separato dal piano superiore a cui si accedeva tramite una scala esterna; il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva tramite una scala interna. Caratteristiche della casa a torre sono dunque l'isolamento rispetto ad altre case e la compattezza costruttiva. Questo tipo è strettamente legato all'utilizzo della tecnica muraria in pietra, più raramente in mattoni o struttura mista pietra e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a "volta" in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno. In genere hanno grandi portali con architravi costituite da massi consistenti disposti verticalmente quasi a ricordare le strutture arcaiche trilitiche. Anche le finestre, seppur di dimensioni inferiori, sono costruite come i portali.

Questi tipi sono assai diffusi sia nel tessuto urbano (case a torre urbane si trovano per esempio a Bergamo, Brescia, Pavia) sia in quello rurale (edifici compatti extra urbani facilmente riconoscibili sia nella fascia alpina sia in quella collinare o di pianura), costituendo il nucleo di formazione originaria di quartieri o isolati cittadini, di borgate, villaggi, nuclei isolati e cascinali

Sono presenti in tutte le fasce tipiche del territorio lombardo con diverse forme e modalità ma spesso sono difficili da decifrare nello sviluppo edilizio successivo in quanto inglobati entro accrescimenti ed aggiunte di corpi di fabbrica complementari o addirittura resi irriconoscibili da rifusioni, con trasferimento della successione dei vani da verticale ad orizzontale.

La casa a torre posta in declivio, spesso, presenta la linea di colmo perpendicolare alle curve di livello.

Questi tipi non devono essere confusi con le torri a carattere militare

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Inglobamenti e ampliamenti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Opere che mantengano la tradizionale tecnologia costruttiva e le caratteristiche principali di questo tipo edilizio: volume compatto, forma e volume della pianta, disposizione dei locali, posizione e forma delle aperture.

2.4.5 Settore antropico - Tipi edilizi

EDIFICI MONOFAMILIARI ISOLATI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tipo caratterizzato dalla sua collocazione isolata nell'ambito del singolo lotto di proprietà. Tutti i fronti costituiscono degli affacci interni suddivisi secondo modalità consolidate influenzati dalla presenza o meno di un raccordo verticale fra i piani.

Rappresentano una concezione dell'abitare che si sviluppa ampiamente in età industriale a partire dai primi decenni dell'ottocento, sia nella forma aulica della villa borghese, con più o meno parco romantico, sia nel villino piccolo borghese poi esteso ad ogni ceto sociale nei tessuti di sviluppo della città e dei centri minori. Nei primi decenni del XX secolo si registrarono formazioni di sistemi insediativi di villini monofamigliari, a volte contigui in sistemi a coppie, promossi sia nell'ambito dell'edilizia economico-popolare sia da parte di enti e industrie come alloggi per i dipendenti.

Gli elementi, isolati o in sistemi coerenti, sono spesso impostati su maglie indifferenziate e non hanno significativi punti di riferimento percettivo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ampliamenti notevoli e ristrutturazioni complete, spesso accompagnate da una cancellazione dell'impianto originale o di singoli elementi decorativi.

Maggiore sensibilità per gli edifici compresi in un sistema coerente anche stilisticamente.

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutazione della qualità e origine dell'edificio: a) opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale b) progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.
- Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova coerenza architettonica.
- Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente.

2.4.6 Settore antropico - Tipi edilizi

TIPI SPECIALISTICI e DI USO PUBBLICO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte quelle strutture edilizie isolate con funzioni in origine di servizio al lavoro agricolo: mulini, frantoi, edifici di posta, piccole strutture fortificate, edifici produttivi preindustriali.

Cappelle, cippi, piloni votivi della devozione popolare:

Edifici per il terziario amministrativo pubblico, chiese, scuole, palestre, caserme, carceri, ecc.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti: manomissioni o restauri approssimativi e inconsapevoli delle tecniche idonee.

Per i nuovi impianti: notevole impatto delle strutture edilizie.

Categorie compatibili di trasformazione

- Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti. E' necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituire la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni specialistiche e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell'intera porzione del tessuto edilizio pertinente.
- Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti - dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali - con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi.

2.4.7 Settore antropico - Tipi edilizi

EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Edifici a carattere industriale spesso di grande consistenza volumetrica, più o meno oggi in funzione.

In Lombardia vi è una massiccia presenza di beni storico-industriali.

La stessa regione ha commissionato nel 1981 un censimento degli edifici in diverse zone campione: Bergamo e la valle Seriana, il bresciano (valle Sabbia, corso del fiume Chiese, riviera occidentale del Garda), il lecchese, Milano e hinterland (Rozzano, Sesto S; Giovanni), provincia di Varese (Gallarate e Somma Lombardo), Valle dell'Olona, Valle dell'Adda, Valle del Lambro, provincia di Pavia.

Nelle vallate prealpine costituiscono frequentemente dei veri e propri sistemi ambientali su vasta scala, legati all'utilizzazione e allo sfruttamento di fiumi e torrenti.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Completo abbandono delle strutture, riuso improprio

Categorie compatibili di trasformazione

- Un'efficace tutela attiva può essere esercitata solamente entro un quadro di conoscenza e attenzione locale che sola può rendere conto delle ragioni dell'eventuale riutilizzazione e delle modalità delle ristrutturazioni inerenti.

2.5.1 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

PIETRA

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Le costruzioni in pietra sono fatte di blocchi regolarmente squadrate e sagomate; sono caratterizzate generalmente dall'accuratezza con cui vengono realizzati i cantonali di fabbrica, con grandi pietre ben lavorate e sovrapposte a incastro destinate a garantire la stabilità dell'edificio; per gli allineamenti delle parti piane si utilizzano conci a spacco più piccoli e di forma varia, spesso intasati dal più piccolo pietrisco. Grandi elementi monolitici, per lo più architravati costituiscono i portali e le finestre; l'architrave della porta di ingresso è particolarmente curata e spesso reca la data di costruzione assieme a simboli religiosi e naturalistici o più raramente le iniziali del proprietario. Questa tecnica costruttiva risale alla tradizione dei maestri comacini.

I muri in pietrame sono realizzati con blocchi irregolari, lasciati grezzi così come si estraggono dalle cave sommariamente sbazzati durante la messa in opera.

La casa in pietra si realizza sui percorsi di diffusione delle maestranze comacine, cioè in corrispondenza sempre delle grandi strade; qui le maestranze diventano stanziali e, tra '400 e '500 diffondono la loro tecnica costruttiva.

Con murature in pietra sono realizzati sia gli edifici compatti medioevali (tipo a torre), sia gli sviluppi del tipo a corte e a loggia dell'età barocca secondo una continuità stilistica e costruttiva che giunge alle soglie dell'Ottocento.

Le aree di maggior uso di questo materiale sono, in Lombardia, quelle alpine, quelle collinari - di origine morenica e rocciosa - e quelle para fluviali o alluvionali della media pianura bergamasco-bresciana e alta pianura asciutta.

Le dimore rurali della media pianura bergamasca, spesso sono costruite con sassi, legati con calce, disposti di costa, leggermente inclinati, alternando la direzione dell'inclinazione in modo da ottenere un disegno a spina di pesce; queste murature erano concepite per essere intonacate. Nelle dimore rurali della media pianura bresciana i ciottoli sono più frequentemente collocati di piatto e una fila di mattoni si inserisce dopo cinque o sei corsi di sassi; anche queste murature erano solitamente finite ad intonaco.

Nelle aree alpine, invece, il tessuto delle murature in pietra - con strati di malta a sigillarne i corsi - rappresenta volutamente un fatto simbolico significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente; in qualche caso le parti piane erano protette da una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco.

Le murature in pietrame "a secco" erano raramente usate se non in edifici a carattere temporaneo (alpeggi, malghe), di servizio (fienili, stalle, depositi) o per i muretti che sostengono i campi a terrazza, costruiti "a secco" per facilitare il drenaggio del terreno.

Trattandosi, in molte aree, di un materiale usato in termini simbolici, la percezione storica è affidata alla percezione del materiale.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Demolizioni, intonacature.

Perdita della tradizione tecnologica.

Categorie compatibili di trasformazione

- E' da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa a nudo di quei paramenti concepiti per essere intonacati, anche se in pietrame.

2.5.2 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

LEGNAME

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Il tipo di casa in legno maggiormente diffuso in area lombarda è a "block bau" - "càrden" in Valtellina -: tronchi di abete, o più raramente larice, sovrapposti in orizzontale e collegati con incastro a mezzo, con le pareti ortogonali, costituiscono le murature portanti continue dell'edificio.

Le costruzioni "a graticcio", rarissime nell'ambiente padano sono fatte di moltissimi pezzi laboriosamente incastrati in modo da formare un telaio da riempire poi con altri materiali (fango, fango e paglia, mattoni, pietre).

Il legno è anche impiegato nella realizzazione degli ultimi piani di case di abitazione in pietra; in questi casi la parete è costituita da pilastri portanti in legno e tamponamenti con tavoloni inchiodati o incastrati.

Il legno è sempre impiegato per le strutture dei tetti a capriate o in forme più semplici (punti appoggiati etc.)

La tecnica a block-bau è largamente diffusa in Lombardia nelle zone delle alte valli alpine, in particolare nelle aree attraversate, tra la fine del '400 dalle popolazioni walser.

Il tipo a graticcio è utilizzato solo per qualche piccolo edificio di servizio rinvenibile in zone di confine con il Canton Grigioni.

Il tipo misto - pietra e legno - è maggiormente diffuso nella zona prealpina.

Nelle costruzioni a struttura lignea, la percezione è fortemente influenzata dal materiale adottato e dall'integrazione con l'ambiente circostante.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dell'impronta caratteristica per interventi impropri che mascherano la tecnica costruttiva originaria: in particolare nella trasformazione sull'esistente il reimpiego del materiale non più con funzione strutturale ma come semplice rivestimento con conseguente alterazione del rapporto fra percezione delle qualità materiali dell'edificio e tecnica costruttiva tipica, intesa come patrimonio culturale da conservare e tramandare.

Categorie compatibili di trasformazione

- Restauro rigoroso degli edifici esistenti che adottano il legname come tecnica muraria, specialmente in ambito alpino.
- Attenzione nella valutazione di compatibilità dell'uso del legno come materiale da costruzione associato a tecniche costruttive, per i nuovi edifici, estranee alla tradizione culturale lombarda ad es. di tipo anglosassone (balloon frame) o nordico.

2.5.3 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

COTTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

N.B. (per il cotto nelle coperture vedere la scheda relativa ai manti 2.5.10)

Materiale costitutivo delle murature.

I laterizi sono il materiale da costruzione maggiormente diffuso nella tecnica costruttiva tradizionale degli insediamenti lombardi soprattutto della pianura.

La muratura laterizia è costituita da mattoni variamente disposti in corsi legati con malta (di testa, di taglio o a tramezza).

Il mattone è anche elemento costitutivo delle murature "miste": nella muratura mista "imbottita" i paramenti sono in pietra da taglio o a spacco e l'interno di laterizio (in tal caso i conci dei paramenti sono collegati con l'interno mediante morse); in quella "reticolata" si forma una specie di intelaiatura in pietra riempiendola con laterizi; in quella listata si fanno fasce alternate di pietra e di laterizi.

Spesso coperta da intonaco, la muratura acquista una rilevanza paesistico-percettiva quando è stata concepita in cotto a vista.

I mattoni variano per dimensioni dai tipi più grandi (fino a 30 x 15 x 8) medioevali, realizzati con basse temperature di cottura, a quelli a volte assai piccoli e ad alta temperatura di cottura dell'età barocca, fino a stabilizzarsi nelle dimensioni attuali (25x12x5,5) alla fine del XVIII secolo. I corsi di mattoni sono sempre legati con letti di malta di calce aerea.

Il mattone cotto è utilizzato sia per l'edilizia cittadina che per quella rurale.

Venne spesso utilizzato per decorazioni in contorni o cornici con pezzi speciali

Elemento notevole nella percezione delle facciate murarie - quando sono state concepite in mattoni a vista - di cui caratterizza sia il colore che la tessitura.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Intonacature o stonacature improprie, sabbiature aggressive sia per il cotto che per i corsi di malta

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone 'faccia a vista' come materiale di finitura esterna, anche in relazione alla fascia geografica di riferimento per definire il rapporto con la tradizione costruttiva del contesto.

2.5.4 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

INTONACI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Modalità di rivestimento delle murature.

Raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a 'faccia a vista' poichè l'impiego di mattoni poco cotti per ragioni di economia negli edifici tardomedioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco diviene un elemento di decoro dell'edificio.

L'intonaco utilizzato era costituito da malte a base di calce aerea, molto porose, adatte a permettere la traspirazione del muro e con alta caratteristica di plasticità, quindi adatte a seguire i movimenti di dilatazione e assestamento delle murature.

Inoltre, anche le soluzioni cromatiche risultano condizionate dall'uso di questo tipo di intonaco; anche se non si trattava di una vera e propria tecnica di affresco, la tinteggiatura antica era fatta con colori a tempera assai diluiti che venivano stesi quando l'intonaco non era ancora asciutto: il pigmento così 'faceva corpo' con l'intonaco e in luogo di formare una crosta opaca permetteva una riflessione per trasparenze tale da dare una sensazione di brillantezza pur con l'uso di scarso pigmento.

La situazione muta a partire dalla metà del XIX secolo quando l'uso di malta a base di calce idrauliche e cementizie iniziano a modificare il trattamento superficiale delle pareti esterne; soprattutto l'uso del cemento come legante introduce su larga scala i rivestimenti in graniglia.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio nelle manutenzioni e ristrutturazioni di scrostamenti di intonaci dotati di storicità accertata.

Intonaci nelle nuove costruzioni di tipo non convenzionale e/o fortemente vistoso (strollature eccessive, graffiature, ecc.).

Categorie compatibili di trasformazione

- Poichè la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai 'lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici' si deve dedicare molta cura nella valutazione della scelta di materiali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie.
- Per gli interventi su edifici storici si dovrà ripetere il colore esistente se filologicamente accertato.

2.5.5 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

MATERIALI DA RIVESTIMENTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Applicazione di un materiale di caratteristiche pregiate su un altro materiale privo o povero di tali caratteristiche, sfruttata per lo più a scopo decorativo, isolante, impermeabilizzante o protettivo.

Rivestimento in legno: si rivestono in legno costruzioni in muratura sia a scopo decorativo sia per isolante termico.

Rivestimento ceramico: le murature possono essere rivestite con materiale ceramico o vetroso a forma di tessere musive, di sezione regolare quadrata, di qualche cm di lato e di pure regolare spessore (3-4 mm.) .

Rivestimento in laterizi: costruzioni in laterizio ordinario od in altro materiale sono rivestite a scopo essenzialmente decorativo con mattoni scelti, di colore uniforme, a spigoli vivi, detti mattoni da paramento.

Rivestimento in pietre naturali: si impiegano pietre naturali, facilmente tagliabili a lastre, e lucidabili. Sono impiegate a scopo decorativo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli interventi sull'esistente l'introduzione di materiali non congruenti con la immagine storica dell'edificio.

L'introduzione sistematica in singoli interventi e in tempi diversi di materiali di rivestimento incompatibili può produrre un effetto complessivo di modificazione dello stato dei luoghi molto rilevante.

Categorie compatibili di trasformazione

- Poichè la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, valutare attentamente le proposte di rivestimento in quanto fattore determinante per la compatibilità.
- Valutare l'opportunità di proporre l'asportazione di rivestimenti più o meno recenti evidentemente incoerenti con il tipo di fabbricato.

2.5.6 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

APERTURE E SERRAMENTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

La forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche di sistemi edilizi minori.

La tradizionale finestra a due ante con montante centrale è indubbiamente la soluzione più costante e caratteristica della regione lombarda in qualsiasi fascia paesistica in cui si collochi e ad essa si accompagna sempre l'uso di legnami di scarso pregio e pertanto da proteggere con vernici coprenti, ad eccezione dell'impiego del larice naturale - con sezioni molto sottili - in alcune aree alpine.

Riguardo alle modalità di percezione delle aperture, in relazione alla valutazione di compatibilità delle trasformazioni, è da verificare, oltre alla percezione lontana, relativa soprattutto agli aspetti di forma delle aperture e composizione dei fronti, anche una percezione ravvicinata in cui si rilevano gli elementi di finitura dei serramenti e la qualità dei materiali. Nella percezione di scorcio è di notevole importanza il filo di impostazione del serramento rispetto allo spessore murario.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti la modificazione indiscriminata dei rapporti proporzionali delle aperture (anche per ragioni di aeroilluminazione) e la loro composizione nelle facciate, costituisce una forte perdita dell'identità figurativa del sistema edilizio. In particolare quando esistono connessioni rilevabili fra gli elementi di apertura con la tecnica muraria e il tipo edilizio. In alcuni contesti, l'apertura generalizzata di vetrine con dimensioni inusuali costituisce un elemento di forte alterazione del rapporto strada-edificio in termini d'uso e di percezione.

L'introduzione e la sostituzione di componenti con materiali e tecniche improprie determina un fattore di rischio non tanto nella sua singolarità quanto nella sistematicità della trasformazione. Negativo nelle ristrutturazioni l'uso di serramenti metallici, con legnami esotici e con vetri altamente riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- Si tratta anzitutto di capire qual'è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni/vuoti, sia nel rapporto dimensionale base/altezza dell'apertura) usato nelle diverse aree culturali e di valutare i limiti entro i quali si può avviare o recuperare una eventuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti.

Per le nuove costruzioni:

- Valutare la coerenza e il grado di ordine nella composizione e forma delle aperture, in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato che al sistema linguistico e strutturale del progetto proposto. Porre attenzione inoltre al rapporto fra la specchiatura delle vetrature e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti.

2.5.7 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

BALLATOI, PORTICI e LOGGIATI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Ballatoi, portici e loggiati sono fra gli elementi costruttivi più diffusi e ricchi di variazioni formali dell'architettura rurale. Essi determinano e caratterizzano le facciate con i loro ritmi, le proporzioni e i materiali cui sono costituiti

In generale il ballatoio, non molto profondo, è sempre stato usato sia come disimpegno dei vari locali che come spazio per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Il tipo più antico è costituito da una o più serie di mensole, in pietra o in legno, che sorreggono un piano di tavole, anch'esso in legno o in pietra, e da montanti verticali che formano il parapetto e salgono fino alla linea di gronda del tetto.

Il ballatoio, collocato sul lato delle facciate meglio esposte al sole si sviluppa sulla parete più lunga dell'edificio e poteva girare anche sul lato del timpano. In generale gli elementi in legno, che lo compongono sono appena sbazzati senza decorazioni e abbastanza sottili. Anche in edifici a portici e loggiati si trovano ballatoi, collocati nelle parti alte delle costruzioni e prospettanti sui loggiati. Spesso ringhiere e telai di sostegno in ferro sono state sostituite al legno in tempi recenti.

Il portico aveva anch'essa funzione promiscua, poichè era utilizzato per il disimpegno dei locali al piano terreno e di accesso alle scale, come spazio coperto per i materiali, come zona per l'essiccazione e il deposito dei prodotti agricoli, come area di sosta all'aperto per le persone. Solitamente presenta una pavimentazione in acciottolato, raramente in lastroni di pietra o di cotto, in qualche caso rialzata rispetto al piano della corte.

Il ritmo delle suddivisioni delle campate dei portici e dei loggiati divenne molto regolare nell'Ottocento.

I loggiati, con le stesse funzioni dei ballatoi, consentivano però lo sfruttamento di uno spazio coperto ben più ampio ed erano quindi particolarmente adatti per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Si sviluppano anche su più piani e qualche volta hanno doppia altezza. Sono per lo più realizzati completamente in legno con pavimentazione in assi e solai solo con orditura principale.

Nelle baite adibite a fienili i loggiati sono costituiti dal prolungamento delle falde del tetto, e spesso sono chiusi da un tamponamento con assito di legno.

MODALITÀ' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione impropria o eliminazione di queste componenti significative nella trasformazione degli edifici rurali esistenti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione degli elementi materiali e formali che costituiscono ballatoi, portici e loggiati negli edifici esistenti.

2.5.8 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

GRONDE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Parti della copertura aggettanti oltre il filo della muratura perimetrale dei fabbricati.

Possono essere di diverse misure in rapporto alla tecnica costruttiva della copertura e al tipo di finitura di sottogronda (in pietra, in legno, con manto di copertura in vista, ecc.). In alcuni casi (architettura alpina in pietra) sono ridotte al minimo o pressochè assenti.

Importante elemento di definizione della qualità architettonica degli insiemi di fabbricati, sia nella percezione complessiva che nelle visioni selezionate dei sottogronda in ragione della differente matericità dei materiali utilizzati (legno, pietra).

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Misure e materiali non appropriati al fabbricato e al contesto, soprattutto negli elementi di lattoneria a protezione del legname: scossaline, mantovane metalliche sovradimensionate e con materiali riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutare attentamente la misura dell'aggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo di fabbricato e, per l'intervento sull'esistente, la dimensione e i materiali rilevati.
- Evitare l'introduzione generalizzata di gronde in contesti che ne sono privi

2.5.9 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

TETTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Struttura edilizia complessa costituita da singole componenti diverse come il manto di copertura, l'orditura strutturale, le gronde, i camini, ecc. Assolve la funzione di conclusione e protezione dagli agenti atmosferici le strutture e gli spazi sottostanti.

Il tetto tradizionale è generalmente a falde. molti tetti sono costituiti da due falde o spioventi che si appoggiano ai lati più lunghi delle murature perimetrali della costruzione, così da formare una linea di displuvio in sommità della stessa lunghezza dell'edificio cui corrispondono, alla base del tetto, le linee di gronda.

Sono molto rari i casi in cui le falde presentano linee di gronda e di colmo parallele ai lati più corti, che comportano un maggior sviluppo in altezza e una pendenza molto pronunciata delle falde stesse. Molto diffusi sono anche i tetti a padiglione, i cui frontoni hanno anch'essi gli spioventi; essi risalgono al sette-ottocento. Sono rari invece i tetti con una sola falda, utilizzati soprattutto per coprire costruzioni accessorie.

Per le modalità di percezione si vedano le schede 2.4.3 e 2.4.5 relative agli insediamenti di fondovalle e rivieraschi e le schede successive 2.6.10 e 2.6.11 e sui manti di copertura.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per le trasformazioni di tetti esistenti sono elementi di rischio l'introduzione incontrollata di abbaini, alte scossaline e mantovane, timpani, terrazzi nello sviluppo della falda, modificazione delle pendenze.

Categorie compatibili di trasformazione

- La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e l'articolazione della pianta; a volte una semplificazione dell'andamento planimetrico si traduce in una più ordinata composizione della copertura.
- Le coperture piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato.
- Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato è da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell'intervento in sè e con il contesto di riferimento.

2.5.10 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

MANTI DI COPERTURA IN COTTO

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tipo di manto di copertura costituito da elementi semplici (tegole) provenienti dalla lavorazione in fornace, con forme e posa atti a consentire il deflusso delle acque meteoriche. E' il materiale più in uso nella pianura e in una certa misura ha sostituito, anche storicamente la pietra nella zona prealpina.

Il tetto lombardo è tipicamente quello realizzato con i cosiddetti "coppi" a canale: con l'uso di accorgimenti di recente introduzione è diventato affidabile allo stesso livello di altre soluzioni. D'uso più recente è il manto di copertura in tegole marsigliesi, adottato per edifici di costruzione tardo ottocentesca e del XX secolo, assai impiegato nelle coperture di capannoni industriali e dei quali costituisce un elemento caratterizzante.

I manti sono in stretta relazione con il tipo di costruzione della struttura sottostante (vedi scheda 2.6.9d relativa ai tetti) e con la pendenza delle falde.

La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato. Il cotto, attraverso la sua qualità cromatica e la tessitura differente in relazione al tipo di tegola, è un materiale di rilevante attenzione ambientale. Particolare evidenza assume in quei sistemi aggregati la cui percezione dall'alto è possibile con relativa frequenza (vedi schede 2.4.3 e 2.4.5).

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alla sostituzione dei manti in edifici esistenti, costituisce un elemento di rischio la sostituzione di manti con componenti (tegole) apparentemente simili ma determinanti una immagine sostanzialmente differente (introduzione generalizzata della tegola "portoghese" e "olandese" al posto del coppo e della marsigliese).

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- Rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (con attenzione ai rischi individuati più sopra), purchè non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.)

Per le nuove costruzioni:

- Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto.

2.5.11 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

MANTI DI COPERTURA IN SCISTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Presenti prevalentemente nella fascia alpina, sono manti costituiti da lastre di pietra lavorate a spacco dello spessore di 2/4 cm. E' importante conoscere precisamente il materiale del manto, le cave di approvvigionamento ed il tipo di lavorazione.

Nelle valli più prossime al lago Maggiore ed al Canton Ticino, le lastre sono sovrapposte con corsi orizzontali sfalsati ed è la loro differenza di spessore a determinare l'pendenza del tetto. Più frequentemente sono appoggiate inclinate, sopra una orditura di listelli sia parallelamente alle linee di pendenza del tetto, sia ruotate di 90° per consentire un migliore deflusso delle acque.

Costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio antropico alpino e connotano significativamente la percezione dall'alto dei sistemi insediativi di fondovalle e di versante (schede 2.4.3 e 2.4.1).

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Sostituzione sistematica dei manti con tecniche e materiali impropri.

Scarsa e non corretta manutenzione delle coperture esistenti.

Perdita nelle maestranze ordinarie delle cognizioni relative alla esecuzione a "regola d'arte" di questa tecnica di copertura.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle dimore alpine sia isolate che in aggregazioni.
- Valutazione attenta della coerenza delle nuove coperture all'interno di insiemi consolidati in pietra, anche in ragione del tipo edilizio a cui si riferiscono.
- Scoraggiarne l'introduzione in contesti geografici non pertinenti, o l'uso secondo tecniche improprie.

2.5.12 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Costituiscono quegli elementi distintivi di un immobile a cui conferiscono riconoscibilità nel contesto e lo caratterizzano per preziosità esecutiva (icone, modanature di sottogronda, cornici alle aperture, meridiane in facciata, affreschi, decorazioni, cementi decorativi, ecc.)

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ristrutturazioni e manutenzioni con scrostamenti e ridefinizione delle aperture, ecc. che comportino la loro eliminazione.
Banalizzazione dei profili e del disegno nell'intervento di sostituzione sull'esistente.

Categorie compatibili di trasformazione

- La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione di questi caratteri distintivi dei fabbricati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.

2.5.13 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

RECINZIONI

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Chiusura perimetrale di spazi aperti, spesso coincidente con il limite di proprietà o a delimitazione delle pertinenze dei singoli edifici (giardini o cortili) in sistemi fondiari più estesi. A volte svolgono funzioni diverse come il contenimento del bestiame ecc.

Scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia dell'età storica: quando vengono realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del Settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estendono progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignota è la recinzione nelle strutture insediative di villaggio nelle quali il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro; soprattutto all'interno del tessuto edilizio dei villaggi la continuità dello spazio non costruito rappresenta una delle condizioni essenziali per la vivibilità degli stessi. In questo caso, tuttavia, le recinzioni ad uso rurale/zootecnico costituiscono spesso un elemento fondamentale di disegno del paesaggio (in particolare nell'area prealpina/alpina).

La recinzione è, per sua natura, molto spesso uno degli elementi più direttamente percepibile dagli spazi pubblici e concorre a definire l'immagine complessiva degli insediamenti suburbani a tipi isolati.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Inroduzione generalizzata di chiusure degli spazi aperti.

Oggi, in molte ristrutturazioni di insediamenti di villaggio, si assiste a tentativi di parcellizzazione, con chiusure di vario genere, che rendono del tutto irricognoscibile, oltre che spesso non più percorribile, lo spazio pubblico insediativo.

Categorie compatibili di trasformazione

- I manufatti dovranno rispettare le caratteristiche e pertanto definire: materiali, colori, dimensioni, altezza (massima o minima), piantumazione eventualmente da associare con specificazione delle essenze.
- In relazione allo strumento urbanistico comunale vigente l'Amministrazione Comunale potrà adottare tipologie ritenute paesaggisticamente compatibili con la tutela degli ambiti vincolati e con i contenuti stessi del vincolo, da introdurre come norma di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili.

2.5.14 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Tutte le opere di sistemazione delle superfici del terreno con materiali lapidei, cementizi o bituminosi, posati con tecniche diverse.

Ciottolato (o acciottolato): pavimentazione fatta con ciotoli di forma ellissoidica dissimmetrica, disposti a contatto, con la base maggiore in basso su un letto di sabbia e battuti con mazzeranghe in modo da ottenere il congruaglio delle loro facce superiori secondo la sagoma stabilita, ed un sufficiente costipamento.

Al ciottolato si associano talvolta guide di pietra lavorata che occupano la zona centrale della strada e rendono meno disagiata il transito dei veicoli.

Lastricato: pavimentazione formata da conci di pietra di forma parallelepipeda o cubica disposti secondo corsi continui normali od obliqui rispetto all'asse stradale.

Selciato: è formato da selci di forma parallelepipeda rettangola ovvero a tronco di piramide con rastremazione assai lieve.

Le pavimentazioni costituiscono l'elemento di connotazione materica del piano orizzontale degli spazi pubblici e concorrono fortemente all'immagine complessiva dei luoghi.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Eliminazione anche parziale di pavimentazioni storiche per il passaggio di condotte e reti tecnologiche di qualsiasi natura.

Categorie compatibili di trasformazione

- In caso di passaggi di reti che comportino scavi e smontaggi di pavimentazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime tecniche di posa e possibilmente con il materiale di recupero precedentemente asportato.
- Nel caso in cui si intervenga in situazioni già degradate, si avrà cura di rendere contestuali le opere di canalizzazione con il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare).

2.5.15 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

RETI TECNOLOGICHE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Non costituiscono per se stesse degli elementi di qualità paesistica; tuttavia a volte determinano una forte interferenza con la percezione del paesaggio o con la conservazione di singoli elementi costitutivi di esso.

In genere si tratta di:

- A) condotti di fognature;
- B) condotte idriche e relativi pezzi speciali;
- C) linee elettriche aeree;
- D) linee elettriche o linee di telecomunicazioni interrato;

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Le categorie A, B e D costituiscono potenziali elementi di rischio per le pavimentazioni storiche (vedi scheda relativa n. 2.5.14) e per il patrimonio arboreo urbano (scheda n. 2.2.7). La categoria C inoltre può interferire direttamente e negativamente nella percezione degli ambiti vincolati.

Categorie compatibili di trasformazione

Categorie A, B, D:

- ripristino integrale delle superfici sovrastanti gli interventi con gli stessi materiali nel rispetto assoluto delle tecniche di messa in opera primitiva (secondo le indicazioni della scheda 2.5.14);
- nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa specie riguardo a quelli asportati, di età adeguatamente adulta.

Categoria C:

- la successione degli elementi di sostegno sia dislocata in modo da preservare eventuali visuali di: monumenti, chiese, corsi d'acqua (fiumi, canali, navigli);
- non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori dell'elettrodotto in fregio a confini o ad elementi fisici dei medesimi (recinzioni, percorsi veicolari);
- siano ripristinati a perfetta regola d'arte le superfici sovrastanti lo scavo per la posa dei sostegni della linea elettrica in progetto;
- nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in egual numero e specie le eventuali essenze arboree abbattute, collocandole a dimora in sedime adatto;
- eventuali sostegni metallici dovranno essere tinteggiati in modo da raggiungere l'effetto del massimo mimetismo con l'ambiente circostante

2.5.16 Settore antropico - Materiali ed elementi costruttivi

CARTELLONISTICA E INSEGNE

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE

Le insegne e iscrizioni commerciali storiche costituiscono un elemento di connotazione positiva degli edifici che le contengono, oltre che sotto l'aspetto figurativo, anche come memoria delle loro destinazioni originarie: in particolare per quelle che costituivano un sistema organico lungo i tracciati viari (stazioni, alberghi, locande, ecc.).

Oggi la crescente domanda di comunicazione commerciale - sia pubblicitaria generica, sia di indicazione dell'ubicazione degli spazi commerciali - ha configurato il fenomeno della cartellonistica come un elemento di forte connotazione dello spazio pubblico, spesso di segno negativo a causa del disordine complessivo generato dalla presenza di oggetti contrastanti per forme, dimensioni e colorazioni di forte impatto visivo.

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione sistematica delle insegne storiche con nuovi manufatti o manomissione tramite scrostamenti e/o pitturazione delle facciate contenenti iscrizioni o graffiti.

Eccessivo disordine visivo negli ambiti vincolati causato dalla presenza invasiva di cartelloni pubblicitari e insegne commerciali non coordinate.

Categorie compatibili di trasformazione

- Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale è la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l'esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non essere di nocumento al quadro ambientale;
- dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente;
- ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell'ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.